



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI "M.  
FANNO"**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
ECONOMIA E DIRITTO**

**TESI DI LAUREA**

**OIC 34: LA NUOVA DISCIPLINA DEI RICAVI TRA  
ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. FABRIZIO CERBIONI**

**LAUREANDA: JESSICA DONINI**


**MATRICOLA N. 2069450**

**ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024**



Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

*I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.*

Firma (signature): 

## Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	7
<b>CAPITOLO 1</b> .....	10
<b>OIC 34: APPLICAZIONE E STRUTTURA DEL PRINCIPIO</b> .....	10
<b>1.1. L'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI</b> .....	10
<b>1.2. INTRODUZIONE E ITER DI APPROVAZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO OIC 34</b> .....	12
<b>1.3. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRIMA APPLICAZIONE</b> .....	15
<b>1.4. STRUTTURA DEL PRINCIPIO</b> .....	18
<b>1.4.1. FASE 1: DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO</b> .....	20
<b>1.4.2. FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA' ELEMENTARE DI CONTABILIZZAZIONE</b> .....	23
<b>1.4.3. FASE 3: ALLOCAZIONE DEL PREZZO TRA LE DIVERSE UNITA' ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE</b> .....	25
<b>1.4.4. FASE 4: RICONOSCIMENTO DEI RICAVI PER LA VENDITA DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> .....	27
<b>1.5. CASISTICHE PARTICOLARI</b> .....	30
<b>1.5.1. DIRITTO DI RESO</b> .....	30
<b>1.5.2. LE GARANZIE</b> .....	34
<b>1.5.3. OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO</b> .....	37
<b>1.5.4. CESSIONE DI LICENZE</b> .....	38
<b>1.5.5. VENDITE CON OBBLIGO DI RIACQUISTO, CON OPZIONE DI RIACQUISTO E VENDITE CONDIZIONATE</b> .....	39
<b>1.5.6. SOCIETA' CHE AGISCE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI</b> .....	42
<b>CAPITOLO 2</b> .....	46
<b>CONSEGUENZE E IMPATTI DEL NUOVO PRINCIPIO</b> .....	46
<b>2.1. EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI IN VIGORE</b> .....	46
<b>2.2. IFRS 15: REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS</b> .....	48
<b>2.2.1. CONFRONTO TRA OIC 34 E IFRS 15: IL MODELLO DI RICONOSCIMENTO DEI RICAVI</b> .....	49
<b>2.2.2. CONFRONTO TRA OIC 34 E IFRS 15: CASISTICHE PARTICOLARI</b> .....	53
<b>2.2.3. IMPATTI DELL'INTRODUZIONE DELL'IFRS 15</b> .....	59
<b>2.3. POSSIBILI IMPATTI DELL'INTRODUZIONE DELL'OIC 34</b> .....	65
<b>CAPITOLO 3</b> .....	73
<b>ASPETTI FISCALI</b> .....	73
<b>3.1. IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA: PREMESSA</b> .....	73
<b>3.2. DECRETO MINISTERIALE DEL 10 GENNAIO 2018: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELL'IFRS 15</b> .....	74

<b>3.3. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E OIC 34 .....</b>	<b>78</b>
<b>3.3.1. VENDITA CON DIRITTO DI RESO E LE PENALI .....</b>	<b>79</b>
<b>3.3.2. COSTI PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>81</b>
<b>3.3.3. L'IMPATTO DEGLI ATTI VALUTATIVI POSTI IN ESSERE DAI REDATTORI DEL BILANCIO .....</b>	<b>82</b>
<b>3.3.4. LA <i>FIRST TIME ADOPTION</i> DELL'OIC 34.....</b>	<b>85</b>
<b>3.3.5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI.....</b>	<b>86</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>89</b>
<b>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA .....</b>	<b>93</b>



## INTRODUZIONE

I ricavi concorrono alla formazione della *top line* di Conto Economico, così come indicato dall'articolo 2425 c.c. e sono considerati un'importante *Key Performance Indicator* da molti stakeholder, in quanto costituiscono il punto di partenza di analisi storiche e prospettive. Essi consistono in un incremento di ricchezza derivante dallo scambio di beni e servizi con soggetti terzi.<sup>1</sup>

Nonostante la loro rilevanza, ad oggi, in letteratura non esiste una definizione univoca e condivisa del concetto di Ricavo.<sup>2</sup> Possiamo citare a titolo esemplificativo la definizione offerta dallo IAS 18 al paragrafo 7, il quale considera i ricavi come "*flussi lordi di benefici economici dell'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti*", oppure ancora la definizione offerta dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) "*the gross inflow of economic benefits that arises as an entity carries out activities pursuant to a contract with a customer.*".<sup>3</sup>

Da un punto di vista contabile, la loro rilevazione viene disciplinata in ambito internazionale dall'IFRS 15 *Revenue from contracts with customers*, entrato in vigore nell'esercizio 2018 con lo scopo di sostituire i precedenti IAS 11 e IAS 18, ritenuti troppo datati per disciplinare le attuali operazioni complesse poste in essere dalle imprese.

In ambito nazionale, invece, fino al 2023, non era presente un principio contabile dedicato esclusivamente ai ricavi, in quanto la loro disciplina era contenuta nell'OIC 15 *Crediti* e nell'OIC 23 *in corso su ordinazione*. In seguito ai lavori di aggiornamento dei principi contabili nazionali svolti nel 2016, l'OIC ha raccolto numerose segnalazioni da parte di diversi stakeholder relativamente alla necessità di ottenere una regolamentazione più puntuale sui ricavi, in quanto le linee guida sulla contabilizzazione degli stessi contenuti nei principi in vigore erano ritenute inadatte a rappresentare la diversità e la complessità delle transazioni poste in essere dalle società. Per tali motivi, si è giunti all'emanazione nell'Aprile 2023 del nuovo principio contabile OIC 34 *Ricavi*, all'interno del cui ambito di applicazione ricadono i ricavi iscrivibili in bilancio alla voce A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e A 5) Altri ricavi e proventi. La prima applicazione era prevista a partire dal 1° Gennaio 2024, nonostante la possibilità di adozione retrospettiva dello stesso.

---

<sup>1</sup> Definizione di Ricavo da Treccani, si veda: <<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricavo/#>>

<sup>2</sup> NOBES, C., 2012, *On the definitions of income and revenue in IFRS*, in *Accounting in Europe* Vol.9, n.1, p. 85-94

<sup>3</sup> EFRAG, 2017, *Revenue Recognition – A European Contribution*, in *Discussion Paper 3*

Il presente elaborato nasce, quindi, con lo scopo di indagare quali sono gli aspetti contabili e fiscali derivanti dall'OIC 34 e si suddivide in tre capitoli.

Il primo capitolo, dopo una breve illustrazione delle motivazioni che hanno portato all'elaborazione del nuovo principio contabile e del suo iter di approvazione, analizzerà dettagliatamente il modello delle quattro fasi previsto dall'OIC 34 per la rilevazione dei ricavi. Successivamente esaminerà gli aspetti contabili relativi alle casistiche particolari nello stesso contenute, quali il diritto di reso, le garanzie, le operazioni e i concorsi a premio, le cessioni di licenze, le vendite con obbligo di riacquisto, con opzione di riacquisto e condizionate, oltre che alla fattispecie di *Principal vs. Agent*.

Nel secondo capitolo si studiano le conseguenze e gli impatti derivanti dall'introduzione dell'OIC 34. In primo luogo, si presentano quelli che sono gli emendamenti ai principi contabili nazionali a seguito dell'emanazione del nuovo principio.

L'OIC 34 ricalca per molti aspetti la struttura prevista dall'IFRS 15, per cui si procederà ad una disamina della struttura di quest'ultimo evidenziando le differenze rispetto al principio contabile nazionale. Successivamente si studieranno quelli che sono stati gli impatti derivanti dall'introduzione dell'IFRS 15. La scelta di analizzare le conseguenze derivanti dal principio contabile internazionale è motivata dal fatto che l'OIC 34 si applica ai bilanci aventi ad oggetto l'esercizio 2024,<sup>4</sup> il quale alla data di stesura di tale elaborato, deve ancora concludersi, per cui non risulta ancora possibile misurare l'impatto della sua introduzione. Si è scelto quindi di analizzare le conseguenze dell'IFRS 15, vista la sua somiglianza con il principio contabile nazionale e di delineare successivamente quelli che sono i possibili impatti dell'OIC 34.

Infine, nel terzo capitolo, si esamineranno le ricadute fiscali derivanti dall'introduzione dell'OIC 34. Infatti, il legislatore fiscale non ha, ad oggi, emesso alcun decreto di coordinamento tra il principio contabile e le modalità di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, così come avvenuto per l'IFRS 15 con il Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018, portando così la dottrina ad interrogarsi sulle eventuali problematiche che possono così sorgere.

---

<sup>4</sup> Si fa presente la possibilità di applicazione retrospettiva del principio. Tuttavia si ritiene che, come avvenuto per l'IFRS 15, poche società abbiano optato per tale modalità.





# ***CAPITOLO 1***

## ***OIC 34: APPLICAZIONE E STRUTTURA DEL PRINCIPIO***

### **1.1. L'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ' E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI**

L'Organismo Italiano di Contabilità, noto come OIC, è stato costituito come fondazione il 27 Novembre 2001. I fondatori sono le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati esperti in materia, quali: per la professionale contabile, l'Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; per i *preparers*, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana), l'Alleanza delle Cooperative Italiane, l'Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), l'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'Assilea (Associazione Italiana Leasing), l'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni), la Confagricoltura, la Confcommercio, la Confindustria; per gli analisti ed investitori finanziari, l'Aiaf (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari), l'Assogestioni (Associazione Italiana delle Società di Gestione del Risparmio) e la Centrale Bilanci. Inoltre, hanno espresso il loro favore all'iniziativa i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, oltre che le Autorità Regolamentari di Settore, quali la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). L'OIC è nato per rispondere all'esigenza dei soggetti italiani, pubblici e privati, di costituire uno *standard setter* nazionale capace di stilare ed esprimere le linee guida per la redazione del bilancio di esercizio delle società. Tuttavia, è solo con la legge 116/2014, di conversione al Decreto Legge 91/2014, che l'OIC acquista a pieno titolo il ruolo di *standard setter* nazionale. L'articolo 9-bis della legge precedentemente citata, aggiornata dalla legge 15/2022, definisce le funzioni e i ruoli ricoperti dall'OIC, ovvero: <sup>5</sup>

- Emanazione dei principi contabili nazionali utilizzato per la redazione del bilancio nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile;
- Fornire supporto all'attività delle istituzioni pubbliche e governative in materia contabile ed esprimere pareri qualora sia richiesto dalle istituzioni stesse o da specifiche disposizioni di legge;
- Prendere parte al processo di elaborazione di principi e standard in materia contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, collaborando con l'IFRS Foundation (International Financial Reporting Standards Foundation), con l'EFRAG (European

---

<sup>5</sup> Presentazione Organismo Italiano di Contabilità - Sito web OIC: <[https://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=92](https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92)>

Financial Reporting Advisory Group) e con ulteriori organismi preposti allo svolgimento di tali attività.

I principi contabili nazionali emanati dall'OIC sono definiti come “*regole tecnico-ragioneristiche*” che hanno lo scopo di individuare le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori di bilancio, nonché di integrare e interpretare in chiave tecnica i principi base delineati dal Codice Civile dall'articolo 2423 a 2435-bis. Inoltre, ricoprono le seguenti funzioni:<sup>6</sup>

- Fornire i principi di dettaglio al fine di definire i termini adottati dal Legislatore;
- Delineare i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per le fattispecie previste, e non previste, dalla legge;
- Definire i criteri da adottare nei casi “eccezionali”, così come definito dall'articolo 2423 c.c.;<sup>7</sup>
- Fornire tutti gli elementi e le informazioni da includere in Nota Integrativa e necessari ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Vi sono però alcuni soggetti che, per legge, sono obbligate a redigere il bilancio applicando i principi contabili internazionali, così come stabilito dal Decreto Legislativo 38/2005, modificato dalla legge di bilancio del 2019. I soggetti obbligati all'applicazione dei principi contabili internazionali sono le società i cui titoli risultano quotati all'interno dei mercati regolamentati. Per tutti gli altri soggetti non quotati, come le società emittenti strumenti finanziaria diffusi tra il pubblico, le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, è prevista la facoltà di adottare i principi contabili internazionali e non più l'obbligo. Inoltre, anche le società che non appartengono ad una delle categorie del precedente elenco possono optare per l'adozione facoltativa dei principi IFRS. Rimangono escluse dalla facoltà di applicare i principi internazionali le società che rientrano nei limiti previsti dall'articolo 2435-bis c.c., il quale permette di redigere il bilancio in forma abbreviata.<sup>8</sup>

Ad oggi, i principi contabili nazionali sono ventinove, ovvero:

- OIC 2 *Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*;
- OIC 4 *Fusione e scissione*;

---

<sup>6</sup> IORI, M., Milano, 2013, *Principi contabili nazionali e internazionali*, Editore: Gruppo 24 ore

<sup>7</sup> Articolo 2423, comma 5, c.c. “*Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.*”

<sup>8</sup> GERMANI, A., 2019, *Per le società non quotate facoltativa l'adozione dei principi IAS/IFRS*, in Guida Normativa del Sole 24 Ore di Aprile 2019, p.51-59

- OIC 5 *Bilanci di liquidazione;*
- OIC 8 *Le quote di emissione di gas ad effetto serra;*
- OIC 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;*
- OIC 10 *Rendiconto finanziario;*
- OIC 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio;*
- OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;*
- OIC 13 *Rimanenze;*
- OIC 14 *Disponibilità liquide;*
- OIC 15 *Crediti;*
- OIC 16 *Immobilizzazioni materiali;*
- OIC 17 *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;*
- OIC 18 *Ratei e risconti;*
- OIC 19 *Debiti;*
- OIC 20 *Titoli di debito;*
- OIC 21 *Partecipazioni;*
- OIC 23 *Lavori in corso su ordinazione;*
- OIC 24 *Immobilizzazioni immateriali;*
- OIC 25 *Imposte sul reddito;*
- OIC 26 *Operazioni, attività e passività in valuta estera;*
- OIC 28 *Patrimonio netto;*
- OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;*
- OIC 30 *Bilanci intermedi;*
- OIC 31 *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;*
- OIC 32 *Strumenti finanziari derivati;*
- OIC 33 *Passaggio ai principi contabili nazionali;*
- OIC 34 *Ricavi;*
- OIC 35 *Principio contabile ETS.*

## **1.2. INTRODUZIONE E ITER DI APPROVAZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO OIC**

### **34**

Al fine di rendere comparabile la comunicazione economico-finanziaria delle imprese, si è assistito negli anni passati ad un processo di internazionalizzazione che ha portato a definire

una normativa contabile condivisa. Il 18 Agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo numero 105, il quale ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2013/34/UE avente lo scopo di garantire la chiarezza e la comparabilità dei bilanci redatti con principi diversi dagli IFRS, nonché di rivedere e semplificare la normativa di rendicontazione per le piccole e medie imprese così da limitare gli oneri amministrativi.<sup>9</sup> In seguito ai lavori di aggiornamento dei principi contabili nazionali svolti nel 2016 al fine di recepire la Direttiva Europea, l'Organismo Italiano di Contabilità, ha rilevato che gli attuali principi contabili seguono le voci dell'Attivo e del Passivo di Stato Patrimoniale, senza occuparsi nello specifico delle voci di Conto Economico. In particolare, sono state raccolte dall'OIC numerose segnalazioni da parte di diversi stakeholder relativamente alla necessità di ottenere una regolamentazione più puntuale sui ricavi, che precedentemente all'emanazione dell'OIC 34 era inesistente, fatta eccezione per i ricavi su commessa disciplinati dall'OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*.<sup>10</sup> Le linee guida sulla contabilizzazione degli stessi erano ritenute inadatte a rappresentare la diversità e la complessità delle transazioni poste in essere dalle imprese, con il timore che ciò potesse portare alla diffusione di comportamenti difformi che, talvolta, potessero sfociare in interpretazioni non accurate delle previsioni contabili.<sup>11</sup> Precedentemente all'introduzione dell'OIC 34, il principio di riferimento per la contabilizzazione dei ricavi era l'OIC 15 *“Crediti”*, dato che il ricavo costituisce la componente monetaria dello scambio di beni e servizi che porta all'iscrizione, in contropartita, del credito commerciale.<sup>12</sup> In particolare, l'OIC 15 prevedeva l'iscrizione del ricavo di vendita di beni sulla base del principio di competenza, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: completamento del processo produttivo e *“passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici”*, salvo diverse condizioni stabilite negli accordi contrattuali. Il ricavo originato da prestazione di servizi veniva invece rilevato, in base al principio di competenza, nel momento in cui la prestazione risultava effettuata.<sup>13</sup>

Al fine di valutare l'effettiva necessità di elaborare un principio contabile sui ricavi, nel 2017 l'OIC ha deciso di lanciare un questionario sul tema dei ricavi. Il questionario si divideva in tre sezioni principali:<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA, 2016, *Il D.Lgs. 139 del 18 Agosto 2015*, in ODCEC

<sup>10</sup> *Questionario in tema di ricavi*, disponibile su: <[OIC \(fondazioneoic.eu\)](http://OIC.fondazioneoic.eu)>

<sup>11</sup> ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, 2019, *Discussion Paper Ricavi*, OIC

<sup>12</sup> RIZZI, M., 2015, *OIC 15 – Crediti – La cancellazione dei crediti e altre novità*, ODCEC Roma

<sup>13</sup> Paragrafo 29, OIC 15 *“Crediti”* – versione Dicembre 2016

<sup>14</sup> *Questionario in tema di ricavi*, disponibile su: <[OIC \(fondazioneoic.eu\)](http://OIC (fondazioneoic.eu))>

- Problematiche relative alla rilevazione dei ricavi legate alla contabilizzazione e alla valorizzazione dei ricavi derivanti congiuntamente dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi in assenza di espressa disposizione di considerarli distintamente tra loro ed eventuali problemi nella contabilizzazione degli altri ricavi;
- Criticità legate alla classificazione dei ricavi;
- Problematiche relative ai settori a c.d. tariffa regolamentata o *Rate Regulated Activities*, ovvero quelle attività economiche, tipicamente esercitate dalle società di utenze pubbliche, nel quale vi è un soggetto regolatore che determina il prezzo dei beni e dei servizi offerti agli utenti;

La *survey* è stata accolta positivamente dagli addetti ai lavori e, dalle circa 100 risposte ricevute è emersa la necessità di predisporre regole *ad hoc* per la rilevazione dei ricavi. Le principali questioni emerse e raccolte all'interno del *Discussion Paper* sono relative a:

- La contabilizzazione di vendite e di servizi, la cui prestazione abbia luogo in un esercizio successivo alla vendita, a fronte di un unico corrispettivo contrattuale. Si tratta di stabilire se l'unità elementare di contabilizzazione debba essere considerata come unica o come due separate, suddividendo il ricavo derivante dalla vendita del bene da quello originato dalla prestazione di servizi. Si dovranno poi stabilire con quali modalità si andrà a ripartire il ricavo nel caso in cui si abbiano due unità elementari di contabilizzazione;
- La contabilizzazione in caso di diritto di reso, di riscatto, premi e sconti commerciali: occorre definire se è necessario procedere ad un accantonamento o al rinvio al futuro della quota di ricavi;
- L'identificazione dei criteri e delle condizioni, relativamente al trasferimento dei rischi o del controllo, che determinano l'imputazione dei ricavi.

All'interno del *Discussion Paper* sono stati delineati due possibili approcci da seguire nell'elaborazione di un principio contabile sui ricavi. In entrambi gli approcci si prevedeva l'elaborazione di un unico principio nel quale far confluire le disposizioni in materia. Tuttavia, a differenza del primo, l'approccio B prevedeva la separazione del contratto in singole unità elementari di contabilizzazione mediante un unico criterio contabile, a prescindere dalla qualificazione delle obbligazioni contrattuali in cessione di beni, prestazione di servizi o lavori in corso su ordinazione.<sup>15</sup> Come si evince dai commenti raccolti a seguito della pubblicazione del *Discussion Paper*,<sup>16</sup> la maggioranza degli addetti ai lavori risulta a favore dell'approccio


---

<sup>15</sup> ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, 2019, *Discussion Paper Ricavi*. Disponibile online su: <[fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Discussion-Paper-Ricavi.pdf](https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Discussion-Paper-Ricavi.pdf)>

<sup>16</sup> I commenti ricevuti sono disponibili su: <[https://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=14367](https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=14367)>

B,<sup>17</sup> in quanto ritenuto coerente con quanto sancito nel principio contabile IFRS 15, consentendo un allineamento tra principi contabili nazionali e quelli internazionali. Inoltre, il secondo approccio risulta più lineare rispetto al primo, per il quale il ricavo dovrebbe essere assoggettato ad una duplice segmentazione: in termini di unità di contabilizzazione e di tipologia. Tuttavia non tutti i commenti pervenuti si esprimevano a favore dell'adozione di un approccio piuttosto che dell'altro. La Commissione Principi Contabili dell'ODCEC di Milano, infatti, non riteneva necessaria l'elaborazione di un nuovo principio contabile, ma preferiva integrare i principi esistenti, anche attraverso esemplificazioni, al fine di chiarire le problematiche e i dubbi esistenti. La motivazione alla base di tale parere consiste nella composizione del tessuto produttivo italiano chiamato ad applicare tali regole. Infatti, le grandi imprese hanno la possibilità di adottare i principi contabili internazionali, i quali contengono uno specifico riferimento ai ricavi, mentre per le piccole imprese non si ritiene vi siano problematiche legate alla comparabilità dei bilanci che richieda l'introduzione di un nuovo principio.

Nel Novembre 2021, l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato la bozza del nuovo principio OIC 34, il cui testo definitivo è stato approvato nell'Ottobre 2022. L'iter di approvazione si è poi concluso nell'Aprile 2023 con la pubblicazione del nuovo principio.<sup>18</sup>



*Figura 1: Iter di approvazione OIC 34*

### 1.3. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRIMA APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione dell'OIC 34 consiste in *“tutte le transazioni che comportano l'iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico”*: al contrario di quanto previsto nella Bozza, sono compresi sia i ricavi iscrivibili nella voce A1 *“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”*, che quelli iscrivibili nella voce A5 *“Altri ricavi e proventi”*, in quanto in

<sup>17</sup> ODCEC di Ancona, ODCEC di Pordenone, ODCEC di Rovigo, Assonime e Confindustria. Per contro si veda il commento del Prof. A. Quagli.

<sup>18</sup> BUSSO, D., DEVALLE, A., 2023, *Il nuovo OIC 34 sui ricavi: come prepararsi alla prima applicazione*, in Eutekne

sede di consultazione non si sono individuate motivazioni valide per stabilire modalità di contabilizzazione differenti tra le due voci. Risultano esclusi dall'ambito di applicazione i ricavi derivanti da lavoro in corso su ordinazione, cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e le transazioni che non hanno finalità di compravendita.<sup>19</sup>

I lavori in corso su ordinazione sono attualmente disciplinati dall'OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*. Con l'introduzione nel nuovo OIC 34 potrebbero sorgere alcune problematiche relativamente all'applicazione di tale principio, piuttosto che dell'OIC 23. Il criterio che dovrebbe essere utilizzato per distinguere tra i contratti da gestire con l'OIC 34 e contratti da considerare come commesse ai sensi dell'OIC 23 è la “specificità” del bene o del servizio prodotto. Secondo l'OIC 23, infatti, i lavori in corso su ordinazione hanno le caratteristiche di:

- Avere durata pluriennale;
- Il bene o il servizio fornito, nonché le combinazioni di beni, sono “non di serie”;
- I lavori per la realizzazione del bene e/o per la fornitura del servizio sono eseguiti su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da egli richieste.

Le transazioni che non hanno finalità di compravendita vengono invece definite nell'appendice dallo stesso OIC 34 come *“come operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l'obiettivo di conseguire un ricavo”*. Si tratta di operazioni prive di sostanza economica nelle quali l'operazione si risolve in una permuta di beni sostanzialmente identici e non è possibile individuare un soggetto acquirente e un soggetto venditore, in quanto operano su un piano di parità.<sup>20</sup>

L'obbligo di applicazione del principio è previsto per tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi OIC, indipendentemente dalla dimensione. Tuttavia sono previste alcune semplificazioni per le microimprese<sup>21</sup> e per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata<sup>22</sup>:

- Non aggiornare i flussi finanziari derivanti da contratti il cui termine di pagamento è superiore a dodici mesi (*vedi infra, paragrafo 1.4.1.*);

---

<sup>19</sup> Paragrafi 2 e 3 OIC 34 *“Ricavi”*

<sup>20</sup> Assonime, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30, 16 Novembre 2023

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 2435-ter c.c., *“Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*  
1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;*  
2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*  
3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.”*

<sup>22</sup> Ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c. le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono coloro che, *“per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*  
1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*  
2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*  
3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.”*



- Non segmentare i contratti la cui complessità non risulta elevata, purché ciò non produca effetti rilevanti (*vedi infra, paragrafo 1.4.2.*);
- Utilizzare un modello semplificato per la rilevazione delle vendite con diritto di reso (*vedi infra, paragrafo 1.5.1.*).

Si vuole però segnalare la contrarietà espressa successivamente alla pubblicazione del *Discussion Paper* da parte della Commissione Principi Contabili dell'ODCEC di Milano in merito all'introduzione di tali semplificazioni. La rilevazione dei ricavi è ritenuta, infatti, una tematica pervasiva che non giustifica l'introduzione di regole differenti in funzione della dimensione aziendale. La Commissione sostiene infatti che le ridotte dimensioni aziendali non escludano a priori la stipula di contratti complessi, a titolo esemplificativo viene citato il fenomeno delle start-up operanti in settori a tecnologia elevata, anche attraverso l'utilizzo di contratti atipici. Le problematiche delineate in sede di *Discussion Paper*, pertanto, si legano alle dinamiche di settore, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa.<sup>23</sup>

L'entrata in vigore di tale principio è prevista per il 1° Gennaio 2024, per quelle società il cui esercizio si conclude al 31/12. Per la prima applicazione dello stesso sono previste due opzioni: prospettica o retrospettica. Nel primo caso l'applicazione è prevista per i contratti sottoscritti a partire dall'inizio dal 1° Gennaio 2024. Nel caso dell'applicazione retrospettica vi sono a sua volta due opzioni. La prima opzione, c.d. "completa", prevede un Restatement dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2023. Ad esempio, nel caso in cui, in seguito all'applicazione del nuovo principio, occorra rettificare in diminuzione i ricavi per Euro 1.000 si potrebbe pensare di effettuare una scrittura contabile di questo tipo:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Utili portati a nuovo</i>	<i>1.000</i>	
<i>Risconti Passivi</i>		<i>1.000</i>

La seconda opzione, c.d. "parziale", prevede che gli effetti dell'adozione del nuovo principio ricadano sul Patrimonio Netto dell'esercizio 2024, senza alcun Restatement dello Stato Patrimoniale dell'esercizio precedente. Eventuali effetti derivanti dall'introduzione dell'OIC 34 dovranno poi essere esplicitati in Nota Integrativa, ai sensi dell'OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la*

<sup>23</sup> Commissione Principi Contabili dell'ODCEC di Milano, 2019, Commento su Discussion Paper dei Ricavi, in OIC

*chiusura dell'esercizio*".<sup>24</sup> Nello specifico dovranno essere fornite informazioni relativamente a:<sup>25</sup>

- La metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo complessivo nel caso in cui vi siano corrispettivi variabili;
- La metodologia utilizzata per l'allocazione del prezzo complessivo alle singole unità elementari di contabilizzazione;
- La metodologia utilizzata per determinare lo stato di avanzamento di prestazioni di servizi.

Data la complessità del principio, ci si aspetta che la metodologia più adottata sia quella prospettica, come avvenuto in sede prima applicazione dell'IFRS 15.<sup>26</sup>

#### **1.4. STRUTTURA DEL PRINCIPIO**

L'OIC 34 ha una struttura definita "*principle-based*", in quanto definisce i criteri per la rilevazione dei ricavi senza disciplinare regole specifiche per le singole fattispecie o settori di riferimento. Il postulato di fondo del nuovo principio richiede che ogni impresa iscriva i propri ricavi "*in modo tale da rappresentare fedelmente il processo di trasferimento di beni e servizi ai clienti e in una misura che rappresenti effettivamente il corrispettivo che essa si attende di ottenere in cambio dei beni e dei servizi forniti*". L'elemento fondamentale richiesto dal principio è l'analisi dei contratti stipulati con il cliente, i quali devono essere contabilizzati singolarmente e ulteriormente suddivisi per singola unità elementare di contabilizzazione. Tuttavia, il principio permette di raggruppare i contratti negoziati simultaneamente con lo stesso cliente qualora almeno uno dei seguenti criteri venga soddisfatto:

- Il gruppo di contratti è stato negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale, come comprovato da apposita documentazione;
- Il prezzo stabilito nel contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.

Il motivo di tale semplificazione è dovuto dalla presenza di alcune società che gestiscono un numero elevato di contratti con una vasta gamma di combinazioni di prodotti e servizi che rendono l'applicazione delle disposizioni previste dal principio molto onerosa.

La decisione di raggruppare o meno i contratti è soggettiva ed è rimessa nelle mani del redattore di bilancio, il quale è chiamato ad applicare il proprio giudizio professionale. Infatti, il principio non offre una definizione di "*unico obiettivo commerciale*", ma sarà la società a dover stabilire come procedere all'aggregazione, magari tenendo in considerazione le caratteristiche degli

---

<sup>24</sup> BAVA, F., BUSSO, D., DEVALLE, A., 2023, OIC 34 con possibile incremento dei ricavi nel 2024, in Eutekne

<sup>25</sup> RAMENGGI, G., 2024, Nuovo OIC 34 Ricavi: un passo in avanti nella trasparenza dei bilanci, in IPSOA

<sup>26</sup> MANELLA, G., 2023, OIC 34: prima applicazione con riduzione dei ricavi dell'esercizio 2024, in IPSOA

stessi o le conseguenze contabili più significative prodotte in sede di rilevazione dei ricavi. In linea generale, se la società utilizza criteri specifici per l'aggregazione dei contratti, l'applicazione di quanto disposto dal principio ai singoli contratti non dovrebbe differire in modo significativo dall'applicazione dello stesso al raggruppamento.<sup>27</sup>

Talvolta, l'ottenimento di un contratto può portare al sostenimento di costi, c.d. precontrattuali o incrementali, come ad esempio le commissioni sulle vendite. Tali costi derivano da diritti contrattuali e possono essere capitalizzati tra le Immobilizzazioni Immateriali, in quanto soddisfano i requisiti sanciti dal paragrafo 9 dell'OIC 23 *"Immobilizzazioni Immateriali"*. Tuttavia occorre che siano rispettate le seguenti condizioni:

- I costi sono sostenuti specificatamente per ottenere un contratto di vendita;
- L'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo;
- I costi sostenuti sono recuperabili tramite i ricavi generati dal contratto di vendita.

La disciplina delineata dall'OIC 34 risulta in linea con quanto previsto dall'OIC 23 al paragrafo 37 in merito alla rilevazione dei costi di commessa in modo tale da evitare la presenza di incoerenze tra i due i principi contabili.

Il principio ammette però la rilevazione di tali costi come oneri di competenza dell'esercizio nel caso in cui questi abbiano un importo irrilevante o siano di natura ricorrente, ovvero se il periodo di ammortamento risulta pari o inferiore a dodici mesi.

Nel caso in cui il venditore avrebbe sostenuto tali costi indipendentemente dall'ottenimento del contratto, questi vengono rilevati a Conto Economico al momento del loro sostenimento, salvo che non siano esplicitamente a carico del cliente.<sup>28</sup>

L'OIC 34 ha introdotto un nuovo modello di rilevazione dei ricavi suddiviso in quattro fasi, in modo da fornire un approccio applicabile a tutti i contratti, indipendentemente dalla loro complessità, nonché di rendere più uniforme la rappresentazione in bilancio di transazioni economicamente simili:

1. Determinazione del prezzo complessivo del contratto;
2. Identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione;
3. Allocazione del prezzo tra le unità elementari di contabilizzazione;

---

<sup>27</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263; MEZZABOTTA, C., 2024, *La contabilizzazione dei ricavi secondo OIC 34: aspetti operativi*, in *Amministrazione & Finanza* n.5/2024, p. 7-14

<sup>28</sup> Assonime, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30, 16 Novembre 2023

#### 4. Riconoscimento dei ricavi per la vendita di beni e/o prestazioni di servizi.

Tale modello può non essere considerato solamente se, dopo un'attenta analisi, una o più fasi risultano chiaramente non applicabili o irrilevanti, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, c.c., il quale sancisce la non obbligatorietà del rispetto degli *“obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*.<sup>29</sup> Di seguito si analizzeranno le quattro fasi del modello.

##### **1.4.1. FASE 1: DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO**

In questa fase vengono definite le regole di quantificazione del prezzo che andrà a misurare il ricavo nel momento in cui si saranno verificate le condizioni per considerarne maturata la competenza.<sup>30</sup> Il prezzo complessivo del contratto è l'importo totale dei corrispettivi previsti contrattualmente che dovranno essere pagati dal cliente per ottenere in cambio i beni e servizi. In alcuni casi la complessità del contratto non permette di identificare immediatamente il prezzo complessivo in quanto frutto della combinazione di diversi elementi, come i corrispettivi variabili, le componenti finanziarie incluse nel corrispettivo, i corrispettivi da riconoscere al cliente e i corrispettivi non monetari.

Il corrispettivo variabile consiste in sconti, riduzioni, abbuoni, premi di risultato e penali. La variabilità del corrispettivo rileva anche quando il corrispettivo è legato al verificarsi o meno di un evento futuro fuori dal controllo della società venditrice, come avviene nel caso in cui il cliente si avvalga del diritto di reso. Il principio distingue due fattispecie: se il corrispettivo variabile è incrementale del corrispettivo fisso oppure viene posto in diminuzione. Se incrementale, si veda ad esempio il pagamento di una penale da parte del cliente, il corrispettivo variabile può essere rilevato come ricavo solamente nel momento in cui questo divenga ragionevolmente certo. La *“ragionevole certezza”* rappresenta la probabilità che tale evento si realizzi e consiste in un elemento soggettivo, in quanto viene valutata direttamente dalla società sulla base dell'esperienza storica, dei dati previsionali e degli elementi contrattuali. Tale previsione è coerente con quanto sancito dall'OIC 11 *“Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”* in merito al principio della prudenza, secondo il quale viene richiesta cautela nella rilevazione dei componenti positivi di reddito in condizioni di incertezza. Alternativamente, se

---

<sup>29</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

<sup>30</sup> Assonime, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30, 16 Novembre 2023

posto in diminuzione del corrispettivo fisso, come nel caso di sconti, abbuoni, penalità e resi, il principio richiede che questi vengano contabilizzati in riduzione dei ricavi in base alla migliore stima del loro importo. Tale previsione permette una migliore rappresentazione in bilancio dell'effettivo ricavo derivante dalla transazione e risulta in linea con quanto sancito dall'articolo 2425 bis, comma 1, c.c., così come dall'OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio”*, secondo i quali *“i ricavi e i proventi, [...] devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi”*.

La stima dell'importo può essere calcolata secondo il metodo della media ponderata oppure dell'importo più probabile: una volta identificata la metodologia più adeguata, questa dovrà essere applicata in modo uniforme per tutta la durata del contratto. Il primo metodo risulta più appropriato quando il venditore prevede che possano realizzarsi più di due scenari: si applicherà, pertanto, il calcolo della media ponderata utilizzando come pesi la probabilità di accadimento di ciascun scenario. Con il metodo dell'importo più probabile, invece, la società prevede solamente due possibili scenari e, in base alla probabilità di accadimento di ciascuno, si sceglierà l'importo del corrispettivo associato allo scenario più probabile. Pertanto, se il contratto prevede una penale a carico del venditore per ogni giorno di ritardo nella consegna, il metodo più adeguato sarà quella della media ponderata, mentre se la penale è di importo fisso, indipendentemente dal numero dei giorni di ritardo, il metodo da applicare sarà quello dell'importo più probabile.

Una seconda componente da tenere in considerazione nella determinazione del prezzo complessivo è relativa agli effetti del valore temporale del denaro. Si ha una componente finanziaria inclusa nel corrispettivo, qualora da contratto il pagamento abbia una scadenza superiore a dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza che vi sia la corresponsione di interessi, oppure che gli stessi siano calcolati ad un tasso significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. In questo caso, il prezzo complessivo verrà determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. L'attualizzazione del flusso può non essere effettuata dalle microimprese e dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in quanto costituisce una delle semplificazioni previste dal principio stesso.<sup>31</sup>

Precedentemente all'emanazione dell'OIC 34 era diffusa l'opinione per la quale fosse necessario operare una separazione tra gli sconti di natura commerciale e gli sconti di natura

---

<sup>31</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

finanziaria, c.d. “per pronta cassa”. I primi dovevano essere imputati in riduzione dei ricavi, mentre i secondi dovevano essere rilevati alla voce C 17 tra gli interessi e altri oneri finanziari, mantenendo inalterato l’ammontare dei ricavi. Tale impostazione si basava sulla logica per la quale lo sconto commerciale ricopre una funzione di incentivo nei confronti della clientela, mentre lo sconto finanziario risponde alle esigenze di natura finanziaria dell’impresa, ovvero quella di ottenere in via anticipata la liquidità, anche se per un ammontare ridotto rispetto all’originale, in luogo di attendere i tempi ordinari di pagamento. Lo sconto per pronta cassa veniva quindi equiparato ad un servizio di natura finanziaria di anticipazione del credito. Tuttavia, in seguito ai solleciti effettuati dagli esperti del settore nei confronti dell’OIC, tale impostazione risulta superata. Assonime, infatti, ritiene che lo sconto applicato in caso di pagamento anticipato risulta equivalente a quello commerciale, in quanto si configura come una delle leve della politica dei prezzi praticati dall’impresa. Con lo sconto “per pronta cassa” il cliente non sta concedendo un finanziamento alla società, così come avviene nel caso delle Ricevute Bancarie Salvo Buon Fine (Ri.Ba. SBF), tramite le quali la banca concede una sorta di finanziamento a breve termine al fine di smobilizzare i crediti commerciali della società in tempi brevi. L’onere finanziario, pertanto, emerge solamente qualora vi siano modifiche dei flussi finanziari relativi al credito già iscritto in bilancio in contropartita dei ricavi.<sup>32</sup>

In alcuni casi la società si trova inoltre a dover effettuare dei pagamenti ai propri clienti, al fine di acquistare beni e servizi che soddisfano un’esigenza del venditore. Tali corrispettivi da riconoscere al cliente sono iscritti a costo qualora la società riceva in cambio una controprestazione, mentre vengono portati in riduzione del prezzo complessivo nel caso in cui la società venditrice non riceva in cambio alcuna controprestazione da parte del cliente, in quanto assimilabili a sconti, come nel caso delle *slotting fees*: una somma di denaro pagata alla grande distribuzione per il posizionamento dei prodotti sugli scaffali del punto vendita.

Infine, viene specificato che se il pagamento avviene, in tutto o in parte, in natura, il prezzo complessivo del contratto risulta pari al valore di mercato dei beni e dei servizi utilizzati come forma di pagamento.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Assonime, 2023, *L’OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30, 16 Novembre 2023

<sup>33</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

## 1.4.2. FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA' ELEMENTARE DI CONTABILIZZAZIONE

Le unità elementari di contabilizzazione, c.d. *performance obligations*, consistono nei beni, servizi e altre prestazioni promesse al cliente. Come sottolinea il principio al paragrafo 16, la segmentazione è fondamentale *“in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente”*, infatti le diverse prestazioni promesse al cliente possono essere contabilizzate in esercizi diversi. La previsione risulta quindi in linea con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma espresso dall'OIC 11 e dall'articolo 2323 bis, comma 1 bis, c.c. Il postulato sancisce la prevalenza della rappresentazione della sostanza economica delle transazioni aziendali sulla forma giuridica con cui è attuata l'operazione. Come precisato dallo stesso *Discussion Paper*, *“ai fini della redazione del bilancio è [...] prioritaria e fondamentale l'analisi dei contratti o dei profili giuridici delle fattispecie negoziali per verificare se ricorrono o meno i requisiti per contabilizzare il singolo contratto, o parti dello stesso, autonomamente o unitamente ad altri contratti ad esso collegabili”*.<sup>34</sup> Occorre però precisare che tale segmentazione deve essere operata dal punto di vista del cliente, in quanto soggetto che riceve il beneficio della prestazione. Un esempio di identificazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione è dato da un contratto in cui la società si impegna a vendere una certa quantità di beni e ad erogare un servizio di manutenzione. La prestazione del servizio di manutenzione è parte del contratto negoziato con la controparte, tuttavia risulta distinto dalla vendita dei beni, in quanto questi sono in grado di funzionare indipendentemente dalla vendita del servizio, il quale potrà essere erogato in futuro anche da una parte terza. Pertanto in questo contratto le unità elementari di contabilizzazione sono due: la vendita dei beni e la vendita del servizio di manutenzione.<sup>35</sup> Tuttavia vi sono delle casistiche, specificate dallo stesso OIC 34, in cui non occorre operare la segmentazione del contratto in singole unità elementari di contabilizzazione, in quanto ciò non ha conseguenze sulla rappresentazione sostanziale dell'operazione, ovvero:

- Se le prestazioni previste da contratto vengono effettuate nello stesso esercizio;
- Se i beni e servizi sono integrati o interdipendenti tra loro e pertanto il cliente non può utilizzarli separatamente, ma solo in combinazione gli uni con gli altri. Lo stesso OIC cita l'esempio della vendita di un software, consegnato nell'esercizio n, e del connesso servizio di personalizzazione dello stesso fornito dalla società venditrice ed installato nell'esercizio n+1. Anche se l'operazione di vendita si realizza in due esercizi differenti,

---

<sup>34</sup> ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA', 2019, *Discussion Paper Ricavi*. Disponibile online su: [fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Discussion-Paper-Ricavi.pdf](http://fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Discussion-Paper-Ricavi.pdf)

<sup>35</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

il bene e il servizio sono strettamente integrati tra loro da non permettere all'acquirente di utilizzarli separatamente;

- Se il contratto prevede prestazioni che non rientrano tra le attività caratteristiche dell'impresa, si veda ad esempio il caso di concorsi a premio in cui il cliente riceve beni o servizi diversi rispetto a quelli venduti dalla società (*vedi infra, paragrafo 1.5.3.*);
- Se il contratto prevede delle garanzie obbligatorie per legge queste non devono essere considerate come un servizio aggiuntivo, al contrario di quanto avviene per ulteriori garanzie prestate al cliente (*vedi infra, paragrafo 1.5.2.*).

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese sono esonerate dalla segmentazione del contratto qualora lo stesso non abbia un livello di complessità elevato. Tale previsione, però, può essere adottata anche nel caso in cui il redattore del bilancio ritenga che la segmentazione del contratto produca effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria della società, così come previsto dall'articolo 2423, comma 4, c.c.

La segmentazione del contratto di vendita in unità elementari di contabilizzazione ha lo scopo di evitare comportamenti contabili difformi, fornendo la medesima rappresentazione in bilancio di fattispecie economiche simili poste in essere da diversi soggetti. In questo modo se una società venditrice stipula un contratto di vendita in cui il prezzo è comprensivo sia della vendita del bene che della prestazione di un servizio andrà a contabilizzare il ricavo con le stesse modalità utilizzate da una società che, all'interno del contratto, specifica il prezzo di vendita del bene e quello relativo alla prestazione del servizio.

In questa fase l'OIC mira a separare i beni e i servizi espressamente indicati nel contratto, ma anche ad individuare e, successivamente suddividere, le promesse non esplicitate nello stesso. Vi sono casi in cui un contratto include impegni impliciti, derivanti dalle usuali prassi commerciali applicate dalla società venditrice. Ai fini della corretta individuazione delle unità elementari di contabilizzazione si dovranno pertanto considerare anche le obbligazioni implicite e valutare se, nel momento della stipula del contratto, queste creino nell'acquirente una valida aspettativa che queste verranno soddisfatte. Si pensi al caso in cui la società Alfa, storicamente, offra servizi di manutenzione gratuitamente ai suoi clienti che acquistano i prodotti da uno specifico distributore Beta. Durante la fase di negoziazione con Beta, Alfa non indica esplicitamente i servizi di manutenzione, così come il contratto finale tra la società e il distributore non specifica i termini e le condizioni di tali servizi. Tuttavia, in base alla prassi commerciale consolidata di Alfa di fornire questi servizi di manutenzione crea nei clienti una



valida aspettativa e, pertanto la società Alfa identifica due diverse unità elementari di contabilizzazione: la vendita del prodotto e la prestazione dei servizi di manutenzione.<sup>36</sup>

### **1.4.3. FASE 3: ALLOCAZIONE DEL PREZZO TRA LE DIVERSE UNITA' ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE**

L'obiettivo di questa fase è quello di attribuire una parte del corrispettivo, determinato con le modalità indicate nella prima fase, ad ogni unità elementare di contabilizzazione individuate nella seconda fase. L'introduzione di quanto previsto dal nuovo OIC 34 prevede un aggravio di lavoro per quelle società con un numero elevato di contratti complessi, le quali dovranno senza dubbio procedere ad un adeguamento dei loro sistemi informativi. Il criterio di allocazione si basa sul prezzo al quale la società fornirebbe al cliente separatamente i beni e i servizi. Tale prezzo è il prezzo previsto contrattualmente. Se questo differisce in modo significativo dal listino prezzi della società, allora si dovrà utilizzare quest'ultimo, al fine di evitare di favorire politiche di bilancio volte a posticipare o anticipare gli utili. Il principio prevede, pertanto di assegnare il prezzo complessivo indicato nel contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra la singola unità elementare e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione indicate nel contratto, al netto degli sconti e delle ulteriori componenti variabili normalmente praticate. L'individuazione del prezzo di vendita dal contratto può dare evidenza di uno sconto implicito riconosciuto al cliente. Nell'appendice dell'OIC 34 viene riportata un'esemplificazione per comprendere tale fattispecie. L'esempio prevede la vendita di tre prodotti il cui prezzo totale stabilito da contratto è pari ad Euro 1.000, tuttavia gli stessi prodotti a listino presentano il seguente prezzo:

<b>PRODOTTO</b>	<b>PREZZO DA LISTINO (in Euro)</b>
A	400
B	350
C	350
<b><i>Totale</i></b>	<b><i>1.100</i></b>

Si può notare che il contratto comprende uno sconto implicito di Euro 100: pari alla differenza tra 1.100, ricavo ottenibile nel caso in cui i prodotti venissero venduti separatamente, e 1.000, il prezzo previsto da contratto. Lo sconto dovrà quindi essere allocato tra le tre unità elementari di contabilizzazione. In questo caso si suppone, inoltre, che la società sia solita vendere il

---

<sup>36</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

prodotto A ad un prezzo di 400 Euro e i prodotti B e C insieme ad un prezzo agevolato di 600 Euro: lo sconto di 100 Euro verrà pertanto allocato tra questi ultimi due.

Qualora il prezzo di riferimento non sia osservabile, la società è tenuta a procedere ad una sua stima utilizzando uno dei tre metodi elencati dal principio stesso al paragrafo 21:

- Metodo di valutazione dei prezzi di mercato: la stima del prezzo di vendita è basata sull'osservazione dei prezzi di beni e/o servizi simili praticati dai concorrenti della società. Tale prezzo può essere aggiustato per riflettere i costi e i margini della società;
- Metodo dei costi attesi più margine: il punto di partenza è costituito dai costi che la società ha sostenuto, o che dovrà sostenere, per adempiere all'obbligazione contrattuale a cui verrà aggiunto un margine ritenuto appropriato;
- Metodo residuale: prevede di determinare il prezzo di vendita dei beni e servizi, il cui prezzo specifico non è stato identificato per differenza, sottraendo dal prezzo complessivo stabilito dal contratto la somma dei prezzi di vendita delle componenti che risultano chiaramente osservabili.

Nel caso in cui, nemmeno tramite l'applicazione di uno dei metodi sopraelencati, la società riesca a stimare in modo attendibile il prezzo di vendita delle unità elementari di contabilizzazione, tale prezzo sarà uguale al costo sostenuto per la realizzazione del bene o del servizio.

Infine, può accadere che, successivamente alla stipula del contratto, si riscontri la necessità di apportare modifiche al prezzo precedentemente stabilito per diverse ragioni, quali la risoluzione di eventi incerti o ulteriori modifiche alle circostanze in cui ha luogo la transazione. L'OIC 34, al paragrafo 35, stabilisce che gli effetti derivanti da una modifica del prezzo all'interno del contratto sia da allocare con lo stesso criterio di ripartizione utilizzato al momento della stipula, a quelle prestazioni di beni e di servizi che non risultano ancora, parzialmente o totalmente, soddisfatte. Qualora la modifica contrattuale sia relativa all'oggetto, richiedendo prestazioni aggiuntive con un corrispettivo aggiuntivo, la società dovrà procedere a contabilizzare tale modifica come un accordo separato dal precedente.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

#### 1.4.4. FASE 4: RICONOSCIMENTO DEI RICAVI PER LA VENDITA DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

In questa fase la società dovrà stabilire il momento corretto in cui rilevare il ricavo sulla base del principio di competenza, ai sensi dell'articolo 2423 bis, comma 3, c.c. e dell'OIC 12. Viene infatti stabilito che, ai fini della determinazione del reddito di esercizio, occorre tener conto dei *“proventi [...] di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso”*.

In precedenza, era l'OIC 15 “Crediti” a stabilire le modalità di rilevazione dei ricavi, indipendentemente se derivanti dalla vendita di beni o di servizi (*vedi supra, paragrafo 1.1*). Ad oggi, il nuovo OIC 34 prevede due modalità di rilevazione dei ricavi distinti tra vendita di beni e prestazione di servizi.

Con riferimento alla vendita di beni, i relativi ricavi sono rilevati qualora si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- Il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
- L'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.

In merito al trasferimento sostanziale dei rischi, occorre che la società tenga conto sia di fattori qualitativi, come le clausole contrattuali applicate, sia di fattori quantitativi derivanti, ad esempio, dall'esperienza storica maturata.<sup>38</sup> Nella prassi, nel contratto di compravendita dei beni mobili, vengono utilizzati gli Incoterms (*International Commercial Terms*). Gli Incoterms consistono in una raccolta degli accordi utilizzati nella vendita internazionale dei beni, elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), i quali permettono di determinare in modo univoco:

- Gli obblighi a carico del venditore e del compratore relativi agli adempimenti doganali, dove previsti, l'organizzazione del trasporto, l'assicurazione della merce e l'eventuale consegna dei documenti di trasporto e/o licenze;
- Il responsabile del sostenimento dei costi di trasporto, dell'imballaggio, del carico o scarico della merce, del controllo e della sicurezza della stessa;
- I rischi, ovvero il momento in cui questi verranno trasferiti in capo al compratore.

Ad oggi, gli Incoterms utilizzati sono undici, quattro dei quali possono essere utilizzati solo per il trasporto via mare:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

<sup>39</sup> MERCURIO, M., 2023, *Incoterms 2020, corretto utilizzo e relazioni con il trasporto internazionale*, Camera di Commercio di Torino




Figura 2: Incoterms 2020

Qualora nel contratto non venga specificato con quale Incoterm avvenga l'operazione, occorre far riferimento alle disposizioni del codice civile. In particolare, per il trasferimento dei rischi in caso di vendita di bene mobile l'articolo di riferimento, salvo la presenza di patti o usi contrari, è il 1510, comma 2, c.c., ai sensi del quale *“se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”*. Come si desume dalla normativa, il rischio di trasporto ricade sull'acquirente nel momento in cui la merce viene consegnata nelle mani del vettore o dello spedizioniere, considerati come ausiliari del compratore stesso.<sup>40</sup> Per quanto riguarda, invece, il trasferimento dei rischi in caso di vendita a rate con riserva di proprietà questo avviene nel momento della consegna del bene, secondo quanto stabilito dall'articolo 1523 c.c., pertanto la rilevazione del ricavo avverrà alla consegna, indipendentemente dal trasferimento della proprietà. Infine, per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico, quali i beni immobili, il momento in cui i rischi vengono trasferiti coincide con la data della stipula del contratto. L'OIC 34 non stabilisce in modo puntuale quali siano i rischi di cui il redattore del bilancio debba tenere conto, in quanto gli viene richiesto di compiere una valutazione dei singoli contratti per comprendere in quali tipologie di rischio incorra la società. Il principio si limita solamente a specificare che il rischio di credito non deve essere considerato. Esso, infatti, è relativo alla possibilità che il debitore non adempia al pagamento della sua obbligazione, pertanto impatta solamente sulla recuperabilità del credito e non sull'iscrizione del ricavo.

<sup>40</sup> VASAPOLLI, A., BORELLA, G., 2020, *Vendita di beni mobili, rilevanza degli Incoterms nella redazione del bilancio*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa* n.4, p.37-40

Il trasferimento sostanziale dei benefici si ha invece quando l'acquirente ha la capacità di decidere liberamente, in merito all'utilizzo del bene stesso, rivendendoli, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella produzione, nonché di ottenere in via definitiva i relativi benefici, intesi come i flussi di cassa ottenuti direttamente o indirettamente da esso. Tali benefici possono essere ottenuti, ad esempio, tramite:

- L'utilizzo del bene per la produzione di altri beni e/o per la prestazione di servizi;
- L'utilizzo del bene per incrementare il valore di altri beni;
- L'utilizzo del bene per estinguere o ridurre passività e oneri;
- La vendita o lo scambio del bene.

Si pensi alla vendita del prodotto X da parte della società Alfa al cliente Beta. All'interno del contratto viene specificato che la vendita avverrà tramite clausola FCA (*Free Carrier*). La società Alfa potrà, pertanto iscrivere il ricavo nel momento in cui il prodotto X verrà consegnato al corriere, in quanto tale Incoterm prevede che il venditore sia responsabile dei rischi fino al momento in cui la merce viene caricata sul mezzo di trasporto del vettore. Qualora la clausola indicata fosse DAP (*Delivered at Place*), Alfa non può iscrivere il ricavo sino a quando la merce non raggiunga il luogo di consegna designato dall'acquirente, in quanto il trasferimento dei rischi avverrà in quel momento.

La rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi si basa invece sullo stato di avanzamento della prestazione. Per poter iscrivere il ricavo a Conto Economico occorre che entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- L'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo del venditore maturi progressivamente all'esecuzione della prestazione;
- L'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato in modo attendibile.

Vengono inoltre definite le diverse modalità di valutazione dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero:

- Proporzionalmente tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per ultimare il servizio;
- Proporzionalmente tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi stimati per effettuare la prestazione;
- Proporzionalmente tra i servizi effettuati alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto.

Nel definire quale metodo sia più adeguato alla determinazione dello stato di avanzamento dei lavori, il redattore del bilancio dovrà tenere in considerazione la natura del servizio che la società sta erogando, inoltre dovrà applicare il medesimo criterio non solo per l'intera durata

del contratto, ma anche qualora sia chiamato ad effettuare prestazioni simili ed in circostanze analoghe. Se la società non possiede informazioni adeguate e pertanto nessuno dei suddetti principi risulta adeguato ad effettuare la stima dello stato di avanzamento dei lavori, il ricavo verrà iscritto a Conto Economico solamente quando la prestazione risulta definitivamente ultimata. Con questa previsione il principio riflette quanto sancito dall'OIC 23 per i lavori in corso su commessa dove è previsto l'utilizzo del metodo dello stato di avanzamento dei lavori sulla base del costo sostenuto, delle ore lavorate, delle unità consegnate e delle misurazioni fisiche.<sup>41</sup> A titolo esemplificativo si può pensare ad un programma di formazione di 60 ore erogato al cliente per un costo totale pari a Euro 5.000. Al termine dell'esercizio la società ha erogato 18 ore, ovvero il 30%, pertanto iscriveranno un ricavo pari a Euro 1.500 (cioè Euro  $5.000 * 30\%$ ).<sup>42</sup>

## **1.5. CASISTICHE PARTICOLARI**

Si procederà ora alla disamina di alcune casistiche particolari il cui trattamento contabile impatta sui Ricavi.

### **1.5.1. DIRITTO DI RESO**

L'OIC 34, al paragrafo 26, definisce il diritto di reso come *“il diritto del cliente di restituire un bene funzionante a fronte del rimborso dell'importo pagato”*. Nei contratti di vendita all'interno del quale viene prevista la facoltà per l'acquirente di avvalersi del diritto di reso, i rischi e benefici si trasferiscono al momento della consegna del bene (*vedi supra, paragrafo 1.4.4.*), fatta eccezione per il rischio di reso che continua a rimanere in capo al venditore.<sup>43</sup> I criteri delineati dal nuovo principio differiscono dalle modalità precedentemente utilizzate per la contabilizzazione della vendita di merce accompagnata dal diritto di reso. Nella prassi precedente, il diritto di reso veniva contabilizzato in bilancio tramite una rettifica dei ricavi per un importo pari all'entità del margine non realizzato. Il minor ricavo veniva spesso rilevato successivamente alla ricezione da parte del venditore della merce resa, qualora la merce non dovesse ancora essere stata restituita, era sufficiente che alla data di predisposizione del progetto di bilancio la società fosse venuta a conoscenza, tramite apposita documentazione scritta o anche solamente con comunicazione orale, dell'intenzione del cliente di avvalersi del diritto di reso. Una seconda alternativa prevedeva che l'importo rappresentativo del margine non realizzato fosse portato in riduzione del risultato d'esercizio tramite l'iscrizione di un

---

<sup>41</sup> Si veda OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*, dal paragrafo 64 a 79

<sup>42</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2023, p.245-263

<sup>43</sup> MONFREDINI, P.S., 2022, *Vendite con diritto di reso, la contabilità dei contratti guarda al nuovo OIC 34*, in *Sole 24 Ore – Norme e Tributi*

accantonamento a fondo rischi, senza che ciò avessi impatti sui ricavi.<sup>44</sup><sup>45</sup> Relativamente alle nuove modalità di contabilizzazione delle vendite con diritto di reso, il nuovo OIC prevede due diverse modalità a seconda del caso in cui sia possibile effettuare una valutazione per portafoglio o meno. Qualora sia possibile individuare una serie di contratti con caratteristiche simili, la società può optare per la c.d. “valutazione per massa”, la quale prevede l’iscrizione di un fondo oneri futuri in riduzione dei ricavi per l’importo che si presume dovrà essere rimborsato al cliente, calcolato tramite applicazione del metodo della media ponderata precedentemente delineato (*vedi supra, paragrafo 1.4.1.*). Rimarranno, pertanto, iscritti a bilancio solamente i ricavi relativi a merce per la quale la società ha una ragionevole certezza che non venga restituita, per contro, i ricavi relativi a prodotti che potrebbero essere resi non dovranno essere rilevati. Contestualmente la società dovrà procedere all’iscrizione di una giacenza di magazzino al valore contabile originario del bene venduto o, qualora non fosse determinabile in modo attendibile, al costo medio ponderato, al netto di costi previsti per il recupero della merce e di eventuali diminuzioni di valore da questi subite. Tale giacenza risulta fittizia rispetto alle effettive giacenze fisiche, perché i prodotti non sono ancora effettivamente stati resi dall’acquirente. Al termine di ogni esercizio la valutazione della giacenza dovrà essere rivista considerando l’evoluzione delle previsioni di restituzione dei prodotti e, qualora il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato risulti inferiore al valore contabile, dovrà essere sottoposta a svalutazione. Quest’ultimo passaggio può non essere posto in essere dalle microimprese e dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le quali possono limitarsi ad iscrivere il fondo oneri in riduzione dei ricavi. Qualora non fosse possibile procedere ad una valutazione di massa del rischio di reso, la società venditrice potrà procedere alla rilevazione dei ricavi a Conto Economico solamente nel momento in cui sia ragionevolmente certa che il cliente non restituirà i prodotti, ovvero alla data di scadenza del diritto di reso.<sup>46</sup>

Al fine di comprendere quanto sopra affermato,<sup>47</sup> si presentano le scritture contabili della società Alfa, la quale, nel corso dell’esercizio n, ha venduto ai suoi clienti 600 unità di prodotto X, ad un prezzo pari ad Euro 150. Al fine di incrementare gli ordini da parte della clientela, viene concesso alla stessa la possibilità di avvalersi del diritto di reso fino a 90 giorni

---

<sup>44</sup> VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., 2015, *I resi di merci di fine anno*, in Bilancio e Reddito d’Impresa n.7/2015

<sup>45</sup> MANELLA, G., 2023, *OIC 34: impatti indiretti anche per le imprese che lavorano su commessa*, in IPSOA

<sup>46</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.2/2023, p.245-263

<sup>47</sup> Adattamento dell’esempio numero 1 dell’appendice OIC 34

dall'acquisto della merce. Alfa stima inoltre che il costo unitario medio unitario del prodotto X sia di Euro 100.

Al termine dell'esercizio la società ritiene che l'unico rischio ancora in capo ad essa sia il rischio di reso e, sulla base della sua esperienza storica, stima che i clienti restituiranno il 20% della merce acquistata, ovvero 30 unità di prodotto X. Si riportano di seguito le scritture elaborate dalla società:

1. Nel momento in cui i rischi e i benefici, fatta eccezione per il rischio di reso, si trasferiscono in capo all'acquirente, Alfa può procedere all'iscrizione del ricavo per un importo pari a Euro 90.000 (600 unità \* 150 Euro):

<i><b>Conto</b></i>	<i><b>Dare</b></i>	<i><b>Avere</b></i>
<i>C IV) Crediti verso clienti</i>	<i>90.000</i>	
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		<i>90.000</i>

2. Successivamente il ricavo verrà rettificato per un importo pari alla somma che si presume dovrà essere rimborsata alla clientela, in questo caso pari a Euro 4.500 (30 unità di prodotto \* 150 Euro):

<i><b>Conto</b></i>	<i><b>Dare</b></i>	<i><b>Avere</b></i>
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<i>4.500</i>	
<i>B) Fondo rischi e oneri</i>		<i>4.500</i>

3. Contestualmente si rileverà all'Attivo Circolante, in una voce separata dalle Rimanenze, il valore contabile originario a cui erano iscritte le merci che potrebbero costituire oggetto di reso per Euro 3.000 (300 unità di prodotto \* 100 Euro):

<i><b>Conto</b></i>	<i><b>Dare</b></i>	<i><b>Avere</b></i>
<i>C 16) Attività per resi attesi</i>	<i>3.000</i>	
<i>A 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>		<i>3.000</i>

Nel caso in cui il cliente restituisca i prodotti nell'esercizio successivo a quello in cui è stato rilevato il rischio di reso, il venditore provvederà a rilevare la merce ricevuta tra le variazioni



di rimanenze finali in Conto Economico con in contropartita le attività per resi attesi in Stato Patrimoniale.

Come è possibile notare dall'esemplificazione, la metodologia delineata dal nuovo OIC 34 prevede che la stima del diritto di reso esercitabile dal cliente vada a rettificare direttamente il ricavo, tuttavia è stato osservato come la loro riduzione indiretta, attraverso l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri, risulti più coerente con quanto sancito nel principio OIC 31 *"Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto"*. L'accantonamento, infatti, ha lo scopo di imputare a Conto Economico quelle componenti negative di reddito correlate ai ricavi dell'esercizio la cui manifestazione avverrà in esercizi successivi. Tramite questa modalità i componenti di reddito frutto di stima, come il rischio di reso, non andrebbero a modificare le componenti reddituali da realizzo, ovvero i ricavi, derivanti da operazioni di scambio monetario. L'iscrizione dell'accantonamento permette, inoltre, di tenere traccia contabilmente delle stime effettuate a fronte del rischio di reso, cosa che tramite la rettifica diretta dei ricavi occorre sia illustrata extra-contabilmente. Un'ulteriore osservazione effettuata è relativa all'utilizzo del fondo rischio nell'ipotesi in cui il diritto di reso venga esercitato dal cliente per un importo superiore o inferiore rispetto a quanto precedentemente stimato dalla società. Parte degli operatori sostengono che si ricadrebbe nella fattispecie di sottostima o di sovrastima del fondo, mentre altri sostengono che tale situazione debba rientrare nella casistica di "cambiamento di stima" e pertanto vada rilevato nel bilancio d'esercizio in cui si manifesta, ai sensi di quanto previsto dall'OIC 29 *"Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.<sup>48</sup> Nel dettaglio, secondo il primo approccio, in caso di sottostima del fondo la differenza tra quanto restituito dal cliente e quanto accantonato dovrebbe essere rilevata a *"Conto Economico in coerenza con l'accantonamento originario"*<sup>49</sup>, mentre in situazione di sovrastima del fondo, tali eccedenze devono essere annullate tramite l'iscrizione di una componente positiva di reddito all'interno della stessa area, ovvero caratteristica, accessoria o finanziaria, in cui era stata precedentemente rilevato l'accantonamento.<sup>50</sup> Il secondo approccio prevede, invece, nel caso di sottostima, la rilevazione della differenza tra le sopravvenienze o insussistenze passive, data l'inammissibilità di operare rettifiche di ricavi degli esercizi precedenti. Le eventuali

---

<sup>48</sup> OIC 29, Paragrafo 36: *"I cambiamenti di stima sono rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento"*; Paragrafo 37: *"Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili"*

<sup>49</sup> OIC 31, Paragrafo 45

<sup>50</sup> OIC 31, Paragrafi 46 e 47

sovrastrime dovranno essere iscritte nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” come sopravvenienze o insussistenze attive.

Passando alla disamina delle rimanenze in magazzino, la loro rilevazione ha lo scopo di iscriverne gli eventuali prodotti che potrebbero essere resi in futuro. Alcuni operatori hanno sottolineato come l’OIC 13 “Rimanenze”, al paragrafo 16, preveda che “i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi al bene acquisito”, in questo caso però i rischi e i benefici sono già stati trasferiti in capo al cliente, fatta eccezione per il rischio di reso. Inoltre, il criterio di valutazione utilizzato dalla società per rilevare tali giacenze di magazzino potrebbe generare un disallineamento tra la valorizzazione effettuata nell’esercizio in cui viene rilevata la stima del rischio di reso e quella degli anni successivi in cui l’acquirente restituisce effettivamente la merce. Parte degli operatori ritengono che tale disallineamento debba essere rilevato, in quanto frutto di un errore di stima, mentre altri sostengono che debba essere considerata all’interno dell’ordinaria variazione delle rimanenze di magazzino.<sup>51</sup>

### 1.5.2. LE GARANZIE

All’interno di un contratto di vendita è possibile rintracciare la presenza di due tipologie di garanzie: legale e convenzionale.

La prima consiste nella garanzia, obbligatoria *ex lege*, per i vizi della cosa venduta, disciplinata dall’articolo 1490 c.c., la quale ha lo scopo di proteggere l’acquirente dai vizi occulti della cosa, ovvero quei difetti che il compratore non conosceva o non poteva conoscere al momento dell’acquisto e che rendono la cosa inidonea all’uso per cui era destinata o ne riducono il valore. Il termine di decadenza della garanzia per vizi previsto dall’articolo 1495 c.c. è di un anno, con decorrenza a partire dal giorno della consegna del bene. Nel caso in cui le parti del contratto siano un professionista e un consumatore il termine è prolungato a due anni, come sancito dall’articolo 133 del Codice del Consumo.<sup>52</sup>

La garanzia convenzionale, o commerciale, consiste in qualsiasi altra garanzia offerta al cliente, gratuitamente o a pagamento, in aggiunta alla garanzia legale. Esempi di garanzie commerciali sono costituiti da: il rimborso del prezzo pagato, la riparazione del prodotto guasto o la sostituzione dello stesso in caso di malfunzionamento.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> PARIS, P.A., 2023, *OIC 34: operazioni di cessioni di beni con diritto di reso*, in *Bilancio e Revisione* n.1/2023, p.13-20

<sup>52</sup> ZATTI, P., COLUSSI, V., Milano 2018, *Lineamenti di diritto privato*, Editore: Wolters Kluwer

<sup>53</sup> Garanzia commerciale (o convenzionale) in: <<https://www.mimit.gov.it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/diritti-del-consumatore/garanzia-commerciale>>

In precedenza all'entrata in vigore del nuovo OIC 34, il trattamento contabile delle garanzie, sia obbligatorie che commerciali, era disciplinato dall'OIC 31, ai sensi del quale al momento della vendita doveva essere rilevato un accantonamento al fondo oneri per un importo pari al costo stimato per adempiere all'impegno.<sup>54</sup> Con l'introduzione del nuovo principio sono previste due diverse modalità di contabilizzazione differenziate in base alla tipologia di garanzia. L'OIC 34 prevede che le garanzie *ex lege* siano rilevate unitamente al bene venduto, come se fossero un'unica unità elementare di contabilizzazione, in quanto consiste in un onere che il venditore è chiamato a sostenere per legge e non in un servizio aggiuntivo con una profittabilità separata rispetto alla vendita del bene; inoltre, come indicato in appendice al principio stesso, una contabilizzazione separata non fornirebbe alcuna informazione utile al lettore del bilancio. Operativamente il venditore dovrà rilevare l'intero ricavo derivante dalla vendita e, successivamente, andrà ad iscrivere un accantonamento a fondo oneri per un importo pari al costo che stima di dover sostenere per la riparazione e/o la sostituzione della merce venduta.

Le garanzie commerciali costituiscono, invece, un servizio aggiuntivo offerto dalla società, caratterizzato da uno specifico prezzo o dalla presenza di una negoziazione separata, pertanto dovrà essere considerata come un'unità elementare di contabilizzazione separata e la sua contabilizzazione verrà effettuata seguendo il modello delle quattro fasi precedentemente delineato.

Al fine di determinare se la garanzia prestata debba essere contabilizzata separatamente o meno, la società è chiamata a valutare la natura degli impegni assunti nei confronti della clientela. In particolare, un elemento chiave da considerare è la durata del periodo di garanzia: più lungo è il periodo, maggiore è la probabilità che la garanzia debba essere iscritta distintamente.<sup>55</sup>

Si pensi al caso in cui la società Alfa venda al cliente Beta merce per un valore totale di Euro 50.000.<sup>56</sup> Il contratto prevede, oltre alla garanzia per vizi occulti obbligatoria per legge, l'assistenza gratuita per i primi due anni successivi alla vendita.

Dall'analisi contrattuale emerge la presenza di due unità elementari di contabilizzazione: la vendita della merce e l'assistenza gratuita.

Nel caso specifico, dopo aver rilevato il ricavo pari ad Euro 50.000, Alfa dovrà effettuare le seguenti scritture:

---

<sup>54</sup> MANELLA, G., 2024, *Garanzia prodotti e OIC 34: ricavi più corretti ma anche aggravati contabili*, in IPSOA

<sup>55</sup> SEMPRINI, M., OGLIARI, M., MORETTO, L., SAIA, F., 2024, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Deloitte & Touche

<sup>56</sup> Adattamento degli esempi numero 4 e 5 dell'appendice OIC 34

1. La società prevede che Beta richiederà assistenza per il 5% dei prodotti ricevuti, pertanto dovrà essere iscritto un accantonamento a fondo oneri dell'importo stimato che dovrà sostenere per eventuali sostituzioni o riparazioni della merce, ovvero Euro 2.500 (50.000 Euro \* 5%):

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>B 13) Accantonamento a fondo rischi e oneri</i>	2.500	
<i>B) Fondo per rischi e oneri</i>		2.500

2. Da listino prezzi di Alfa emerge che, solitamente, l'assistenza offerta nel contratto è venduta separatamente ad un prezzo di Euro 1.500. Pertanto 48.500 Euro sono relativi alla vendita della merce e saranno rilevati nel momento in cui i rischi e benefici si trasferiscono in capo al capo; i rimanenti 1.500 Euro sono relativi alla garanzia offerta e verranno rilevati pro-rata lungo i due anni.

La nuova modalità di contabilizzazione delle garanzie prevede una gestione contabile più complessa, con impatti diversi sulla rappresentazione di bilancio delle due fattispecie e di determinazione del margine di Conto Economico. Infatti, le garanzie convenzionali influenzano i ricavi nell'esercizio di competenza in cui saranno iscritti, mentre le garanzie *ex lege* verranno rilevate come accantonamento tra le componenti negative di Conto Economico. Una prima complicazione è data, per l'appunto, dalla separata contabilizzazione delle garanzie commerciali, in quanto il redattore del bilancio è chiamato ad individuare il corrispettivo appropriato della garanzia indicata anche qualora il contratto non specifichi il valore del servizio, che lo stesso sia offerto ad un prezzo differente dal prezzo di listino oppure sia gratuito. Occorre poi considerare che il principio concede la facoltà di non separare le garanzie convenzionali, nel caso in cui la loro rilevazione non produca effetti rilevanti sui ricavi. Tuttavia, risulta necessaria l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri per un importo pari ai costi che l'impresa dovrà sostenere per completare tali servizi. Tale semplificazione non viene però ritenuta tale dagli operatori, in quanto occorrerebbe affiancare al fondo oneri per garanzia *ex lege* un ulteriore fondo.

Si può riscontrare un'ulteriore complessità nel caso in cui la società operi nel mercato internazionale, dove la durata della garanzia obbligatoria differisca da stato a stato. Attualmente, nella prassi, il venditore riconosce lo stesso periodo imposto dalla legislazione italiana, indipendentemente dal fatto che in alcuni paesi la garanzia sia prevista per un periodo di tempo inferiore. Con il nuovo OIC, salvo futuri interventi ad hoc, si dovrà separare il corrispettivo relativo al periodo di garanzia superiore riconosciuto dalla legislazione italiana

rispetto alla legge in vigore nello stato dell'acquirente, oltre che ad una specifica rilevazione a fondi oneri per i costi relativi agli interventi in garanzia legale.

Un ultimo aspetto è costituito dal caso in cui l'intervento in garanzia venga effettuato per un importo superiore rispetto a quanto era stato originariamente stanziato. Per quanto riguarda le garanzie obbligatorie, si ritiene sia applicabile l'OIC 31, nel quale è prevista la revisione e la rettifica periodica del fondo. Nel caso delle garanzie commerciali si potrebbe rientrare nella fattispecie di contratto oneroso, ovvero una situazione in cui i costi da sostenere risultano superiori al beneficio economico rappresentato dal corrispettivo definito contrattualmente. In ottemperanza a quanto sancito dal paragrafo A.14 del nuovo principio, la perdita attesa dovrà essere rilevata nel Fondo per contratti onerosi.<sup>57</sup>

### **1.5.3. OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO**

Le operazioni e concorsi a premio consistono in promesse di premi a favore di consumatori finali, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori o lavoratori dipendenti *“da parte di produttori e rivenditori di beni e servizi, finalizzate a stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l'immagine aziendale e gratificare i consumatori”*. Nello specifico, sono disciplinati dal *“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”*, emanato con il D.P.R. 430/2001. La differenza tra concorsi e operazioni a premio consiste nel numero di partecipanti a cui è destinata la vincita e nelle modalità di selezione dei vincitori. Nei concorsi a premio, normati dall'articolo 2 del sopra citato Regolamento, il numero di vincitori è predefinito e possono essere selezionati tramite estrazione a sorte, l'utilizzo di un software apposito, l'abilità o la capacità dei partecipanti o la velocità degli stessi ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento del concorso. Le operazioni a premio, disciplinate dall'articolo 3 del Regolamento, si sostanziano in offerte di premi o di regali a tutti i partecipanti a seguito dell'acquisto di un determinato prodotto o servizio. Si differenziano, inoltre, per la durata massima prevista dall'articolo 1, comma 3, del Regolamento, ovvero un anno per i concorsi e cinque anni per le operazioni a premio. Da un punto di vista giuridico, entrambe si sostanziano in promesse con natura di atto unilaterale non recettizio, ovvero un atto con il quale il promittente si impegna ad adempiere alla promessa nel momento in cui la sua volontà viene esternata e resa nota al pubblico.<sup>58</sup>

Dalla lettura dell'esempio numero 3 riportato in appendice dell'OIC 34 emergono diverse modalità di contabilizzazione a seconda della natura del premio. Nel caso in cui la promessa

---

<sup>57</sup> MANELLA, G., 2024, *OIC 34 e vendite con obbligo di riacquisto: quale trattamento contabile*, in IPSOA

<sup>58</sup> LAMBIASE, R., 2023, *Le manifestazioni a premio – I l'inquadramento e la contabilità*, in Il Fisco Oggi

consista in uno sconto su acquisti futuri la società è chiamata a rettificare i ricavi per un importo pari alla somma degli sconti da corrispondere alla clientela. Alternativamente, se il premio consiste nella corresponsione di un premio in natura, il promittente dovrà iscriverne un accantonamento a fondo oneri, senza rettificare i ricavi, per una somma pari al costo stimato per l'acquisto dei suddetti prodotti.

#### **1.5.4. CESSIONE DI LICENZE**

Con il termine “cessione di licenza” si intende *“il trasferimento al cliente del diritto ai benefici economici rivenienti dallo sfruttamento di una proprietà intellettuale, che rimane di proprietà della società concedente”*.<sup>59</sup> Nonostante l'assenza di precise indicazioni da parte dell'OIC, si presume che la disciplina relativa alle licenze sia applicabile sia ai contratti tipici di licenza d'uso di beni immateriali, quali software, brevetti e marchi, che i diritti di utilizzo e di godimento di beni materiali, mobili e immobili, come il diritto di superficie, l'usufrutto, la locazione e il noleggio.<sup>60</sup> Anche in questo caso il redattore del bilancio procederà con una prima disamina del contratto per comprendere se, oltre alla concessione della licenza, sia ricompresa la vendita di ulteriori beni e servizi e se questa sia stata esplicitata negli accordi contrattuali o sia implicita nella prassi commerciale adottata dalla società. Se, ad esempio, il contratto prevede la concessione della licenza d'uso di un software e ulteriori servizi di installazione o di supporto tecnico, le unità elementari di contabilizzazione che la società concedente dovrà rilevare sono due. Invece, nel caso in cui l'impegno a concedere la licenza non sia distinguibile dalla cessione di ulteriori beni e servizi, tutti gli elementi del contratto verranno rilevati unitamente come unica unità elementare di contabilizzazione.

L'OIC 34 paragona la concessione di licenze ad una prestazione di servizi e ne richiede la sua contabilizzazione a Conto Economico in modo proporzionale lungo l'intera durata del contratto, man a mano che l'obbligazione risulta soddisfatta. La rilevazione in base al criterio temporale può essere sostituita da ulteriori criteri, qualora risultassero maggiormente rappresentativi, come ad esempio la contabilizzazione del ricavo sulla base delle vendite derivanti dall'utilizzo della licenza stessa. Tuttavia, l'iscrizione del ricavo con modalità *pro rata temporis* verrà applicato nel caso in cui il concedente sia chiamato a svolgere ulteriori attività che hanno un impatto significativo sulle funzionalità della licenza concessa, oltre che ad influenzare i benefici del cliente derivanti dall'utilizzo della stessa. Qualora non si delinei la suddetta fattispecie, il concedente può procedere a rilevare a Conto Economico l'intero ricavo

---

<sup>59</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: le specifiche casistiche disciplinate dal nuovo principio contabile*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2023, p.441-455

<sup>60</sup> GAIANI, L., 2023, *OIC 34, doppio trattamento contabile per i ricavi da licenze d'uso*, in Il Fisco n.30/2023, p. 2917-2922

al momento della consegna della licenza. Tale ricavo sarà determinato attualizzando al tasso di interesse di mercato i flussi finanziari attesi.<sup>61</sup> La previsione risulta in linea con l'impossibilità di differire nel tempo un ricavo la cui prestazione è stata completata in un esercizio precedente. Questo ultimo aspetto costituisce una novità rispetto alla prassi vigente prima dell'introduzione del nuovo principio, in quanto i canoni periodici derivanti dalla cessione di una licenza venivano rilevati sulla base della durata del contratto, indipendentemente dalla necessità di eseguire ulteriori attività o meno. Anche se nulla viene specificato all'interno del principio, si presume, inoltre, che le medesime modalità di rilevazione debbano essere utilizzate sia per i contratti il cui corrispettivo viene corrisposto su base periodica, come canoni annuali, trimestrali o mensili, sia nel caso in cui venga stabilito un unico prezzo unitario da corrispondere interamente alla stipula del contratto. Alcuni operatori hanno però osservato le complicazioni derivanti dall'utilizzo della doppia modalità di contabilizzazione in concomitanza alla concessione in licenza di un diritto di godimento di un bene materiale o immateriale, sempre che l'applicazione della normativa sia applicabile anche a questa fattispecie (*vedi supra*), i cui contratti prevedono nella maggioranza dei casi la corresponsione di un canone periodico. In questo caso, infatti, si dovrebbe comunque utilizzare la metodologia imposta dal principio della rilevazione del ricavo *pro rata temporis* nel caso in cui il cedente non sia chiamato a svolgere ulteriori attività. Sorge però un ulteriore dubbio, ovvero quali obbligazioni rientrino nel perimetro degli adempimenti in carico al concedente. Ad esempio, la manutenzione ordinaria o straordinaria posta a carico della società venditrice oppure, nel caso di licenza di un marchio, la tutela e la difesa dello stesso e il rinnovo delle registrazioni sono da considerarsi tra le attività che il concedente dovrà svolgere e che pertanto comportano una rilevazione del ricavo *pro rata*? Se così fosse tale modalità verrebbe applicata prevalentemente nei casi di concessione di beni immateriali standardizzati, come i software applicativi.<sup>62</sup>

### **1.5.5. VENDITE CON OBBLIGO DI RIACQUISTO, CON OPZIONE DI RIACQUISTO E VENDITE CONDIZIONATE**

La vendita con obbligo di riacquisto, o con obbligo di retrocessione a termine, consiste in un'operazione di cessione ad un soggetto terzo, a cui segue il riacquisto obbligatorio del bene da parte del primo venditore. Così come indicato nell'articolo 2424 bis, comma 5, c.c., tali attività devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore, in quanto non costituiscono vere e proprie vendite data la mancanza degli elementi qualificanti quali il


---

<sup>61</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: le specifiche casistiche disciplinate dal nuovo principio contabile*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2023, p.441-455

<sup>62</sup> GAIANI, L., 2023, *OIC 34, doppio trattamento contabile per i ricavi da licenze d'uso*, in Il Fisco n.30/2023, p. 2917-2922

passaggio dei rischi e dei benefici in capo al compratore. Tale fattispecie, in precedenza contenuta all'interno dell'Appendice B dell'OIC 12, viene ora trattata in modo dettagliato all'interno del nuovo OIC 34, in modo tale da scongiurare la nascita di divergenze nella prassi contabile o che siano rilevati ricavi fittizi per vendita che nella sostanza non risultino tali. L'operazione può avere natura finanziaria o operativa. In entrambe le fattispecie il bene oggetto dell'operazione continuerà ad essere esposto nello Stato Patrimoniale del primo cedente e valutato al suo costo d'acquisto qualora sia iscritto tra le Immobilizzazioni, o al costo di produzione qualora sia un bene realizzato dalla società venditrice e pertanto iscritto tra le Rimanenze.

Il primo caso si configura qualora il prezzo di cessione risulti inferiore al prezzo di riacquisto. Non realizzandosi alcuna vendita vera e propria la voce dei Ricavi non verrà movimentata, ma il venditore iscriverà in contropartita all'importo ricevuto a pronti per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine. Vista la natura del debito questo sarà iscritto a Stato Patrimoniale alla voce D 5) Debiti verso altri finanziatori, concorrerà alla formazione della Posizione Finanziaria Netta e verrà estinto nel momento di riacquisto del bene da parte del venditore. Il differenziale tra il prezzo a pronti e a termine sarà iscritto a Conto Economico alla voce C 17) Interessi e altri oneri finanziari. L'operazione può essere interpretata nella sostanza come un finanziamento in cui il bene costituisce una sorta di garanzia rilasciata al finanziatore, ovvero il venditore a termine.



L'operazione avrà invece natura operativa qualora il prezzo di cessione sia superiore al prezzo di riacquisto. Oggetto dell'operazione saranno generalmente beni di natura durevole utilizzati per un determinato periodo di tempo dal venditore a termine e poi restituiti. Tale fattispecie rientra tra le operazioni disciplinate nell'ambito dei principi internazionali dall'IFRS 16 "Leasing". In questo caso la somma ricevuta dal debitore a pronti verrà iscritta in contropartita ad un debito nei confronti del debitore a termine e ad un risconto passivo. La natura di questo debito non viene esplicitata dall'OIC 34 per cui gli operatori ipotizzano di fare riferimento a quanto sancito dall'OIC 19 "Debiti", il quale prevede che la classificazione tra le varie voci di debito venga effettuata in base alla natura o all'origine dello stesso. Il Risconto Passivo rappresenta il corrispettivo che il venditore a pronti riceve per aver concesso l'utilizzo del



bene al venditore a termine; lo stesso verrà riversato in quote costanti, in base alla durata del contratto, con contropartita in Conto Economico nella voce A 5) Altri ricavi e proventi, in quanto provento operativo per l'utilizzo o affitto del bene.<sup>63</sup>

<i>Prezzo di cessione</i>	<i>Risconto passivo</i>
	<i>Prezzo di riacquisto</i>

Per quanto riguarda le vendite con opzione di riacquisto queste si dividono in: vendite con opzione call, ove la scelta di riacquistare il bene è in capo al venditore, e vendite con opzione put, in cui vi è l'obbligo in capo al venditore di riacquistare il bene qualora il cliente lo richieda. Le vendite con opzione call, o con patto di riscatto, sono disciplinate dal Codice Civile all'articolo 1500, il quale sancisce appunto la possibilità per il venditore di *"riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti"*. Tramite questa previsione il legislatore consente al venditore, costretto a vendere il bene per reperire liquidità, di poter riacquistare lo stesso una volta che la situazione di difficoltà in cui versa sia venuta meno.<sup>64</sup> Contabilmente occorre valutare se vi è la ragionevole certezza che il venditore eserciti l'opzione o meno. Nel caso in cui vi sia un'elevata probabilità che il venditore non voglia riacquistare la proprietà del bene si rientra nella fattispecie della vendita che andrà contabilizzata con il modello delle quattro fasi sopra esposto; alternativamente l'operazione non si configura come vendita e sarà trattata come un'operazione con obbligo di riacquisto di natura operativa, in quanto l'articolo 1500, comma 2, c.c. vieta espressamente che il prezzo di riacquisto sia superiore a quello di cessione. La ratio di quest'ultimo comma è infatti quella di evitare che l'acquirente possa approfittare della situazione di difficoltà economica in cui versa il cedente, il quale si sia visto costretto a ricorrere a tale operazione.

Specularmente alla vendita con opzione call, la cessione con opzione put prevede una valutazione della probabilità che il cliente opti per la restituzione del bene. Nel caso in cui si reputi con ragionevole certezza che il cliente non eserciti l'opzione la società andrà a rilevare il ricavo di vendita, altrimenti sarà applicata la disciplina delle vendite con obbligo di riacquisto. Questa fattispecie può essere paragonata alle cessioni con diritto di reso che non possono essere soggette ad una valutazione di massa del rischio, in quanto in entrambe il ricavo potrà essere

<sup>63</sup> MANELLA, G., 2024, *OIC 34 e vendite con obbligo di riacquisto: quale trattamento contabile*, in IPSOA

<sup>64</sup> Articolo 1500 c.c. – Ratio Legis, in: <<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-i/art1500.html>>

rilevato solamente nel momento in cui divenga ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene.<sup>65</sup>

In tutte le fattispecie qui delineate la valutazione della probabilità associata all'esercizio dell'opzione prevede che il redattore del bilancio tenga in considerazione l'entità del prezzo di esercizio dell'opzione stessa, il prezzo di mercato atteso alla data in cui si presume verrà esercitata l'opzione, oltre che ulteriori circostanze capaci di influenzare la decisione del cliente. La ragionevole certezza rileva anche qualora la vendita sia condizionata al verificarsi di un dato evento: solamente qualora si reputi altamente probabile che la condizione sospensiva si verifichi si andrà ad iscrivere il ricavo.<sup>66</sup>

#### **1.5.6. SOCIETA' CHE AGISCE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI**

Comprendere se la società agisce per conto proprio, in qualità di *principal*, o per conto terzi, in qualità di *agent*, è uno degli aspetti più dibattuti dagli operatori del settore. Una società agisce per conto terzi quando nella transazione è coinvolta una terza parte, oltre che la società venditrice e l'acquirente.

L'OIC 34 delinea in appendice quali sono gli elementi che occorre tenere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se la società agisce per conto proprio o per conto terzi.

In particolare, la società opera per conto proprio se:

- Ha la responsabilità di fornire al cliente i beni e i servizi, tra cui la responsabilità che il bene corrisponda alle richieste del cliente. Operativamente, per valutare la presenza o meno del requisito, è consigliabile *“mettersi nei panni del cliente e considerare con chi pensa di avere a che fare ed a chi si rivolgerebbe nel caso la prestazione non fosse fornita secondo le caratteristiche definite contrattualmente”*;
- Il rischio di magazzino, ovvero il rischio che i beni vengano invenduti e che perdano di valore, rimane in capo ad essa. La presenza di rischio deve essere valutata sia prima del trasferimento del bene, che successivamente, in quanto il cliente potrebbe avvalersi del diritto di reso. Invece, se la società opera per conto terzi i rischi rimarrebbero in qualsiasi momento della transazione in capo al mandante;
- Ha il potere discrezionale di decidere il prezzo di vendita del bene o del servizio. Nonostante il rispetto del requisito indichi la capacità della società di trarre tutti i benefici della vendita, occorre considerare che vi possono essere delle casistiche in cui

---

<sup>65</sup> Assonime 2013, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30, 16 Novembre 2023

<sup>66</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: le specifiche casistiche disciplinate dal nuovo principio contabile*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.3/2023, p.441-455

all'*agent* viene data la possibilità di fissare il prezzo, magari entro un intervallo predefinito, con lo scopo di generare ulteriori entrate.

Inizialmente l'OIC ha ritenuto che il rispetto di questi tre requisiti simultaneamente fosse sufficienti per determinare se la società stia operando per conto proprio, tuttavia, in sede di consultazione della bozza, è stato fatto osservare la "rigidità" di tale impostazione. Si pensi alla situazione in cui una società rispetti i primi due requisiti, ma non sia in grado di determinare il prezzo a causa dell'elevata concorrenza esercitata dai suoi competitors. Secondo la prima impostazione la società agisce per conto terzi anche se sostanzialmente sta agendo per conto proprio; per tale motivo, si è successivamente precisato che tali requisiti sono solamente indicativi.

Pertanto se la società agisce per conto terzi iscriverà a ricavo solamente la provvigione spettante, scaturente dalla differenza tra i ricavi di vendita al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene, in quanto il mandatario sostanzialmente non assume nessun rischio rilevante, ma agisce in qualità di intermediario; mentre se opera per conto proprio i ricavi sono commisurati al corrispettivo riconosciuto dal cliente.

È stato inoltre indicato che tali disposizioni, avendo portata generale, debbano essere applicati anche nel caso in cui si abbia un mandato con o senza rappresentanza.<sup>67</sup>

Nel caso in cui la società operi tramite un mandato con rappresentanza si ricade all'interno della fattispecie di società che agisce per conto terzi. Nello specifico, la società, c.d. mandatario, agisce in conto e per conto del terzo, c.d. mandante: pertanto, tutti gli atti giuridici conclusi dal mandatario produrranno effetti direttamente in capo al mandante. Le spese sostenute dalla società per conto del terzo, se correttamente documentate, possono essere riaddebitate al mandante senza la necessità di emissione di fattura. Da un punto di vista contabile il mandatario iscriverà a Conto Economico solo la commissione che remunera l'attività svolta, data dalla differenza tra il ricavo di vendita e le spese sostenute per l'acquisto dei beni. L'acquisto e la rivendita del bene o del servizio transiteranno, invece, dallo Stato Patrimoniale, nei crediti e nei debiti, senza impattare sul Conto Economico.

Se la società agisce, invece, tramite mandato senza rappresentanza si ha una società che opera per conto proprio, ovvero il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. L'operazione si sostanzia in due passaggi: il primo, tra mandante e mandatario, è un passaggio interno in cui si ha un mero "ribaltamento" contabile degli effetti economici dell'operazione; il secondo, tra il mandatario e il terzo, è il passaggio in cui si realizza la compravendita vera e

---

<sup>67</sup> SEMPRINI, M., OGLIARI, M., MORETTO, L., SAIA, F., 2024, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Deloitte & Touche; CAVAZZANA, R.O., 2024, *Aspetti del nuovo OIC 34*, in Bilancio e Revisione n.7/2024, p. 5-13

propria.<sup>68</sup> In questo caso, la società iscrive a Conto Economico i ricavi di vendita e i costi per l'acquisto derivanti dall'attività svolta.

Tuttavia anche in presenza di un contratto di mandato con e senza rappresentanza occorre effettuare una attenta analisi degli elementi contrattuali del caso specifico.

Da quest'ultima disamina emerge inoltre che le due fattispecie hanno effetti sul bilancio diversi tra loro, in quanto la vendita per conto proprio impatta principalmente sul Conto Economico, mentre se la società agisce per conto terzi, l'acquisto e la vendita dei beni transiteranno in Stato Patrimoniale. Alcuni operatori osservano che la scelta di operare secondo una fattispecie piuttosto che l'altra potrebbe avere ripercussioni anche sul superamento o meno dei limiti previsti dall'articolo 2435 bis c.c. che consente la redazione del bilancio in forma abbreviata.<sup>69</sup>




Figura 3: Sintesi grafica (Cavazzana, 2024)

<sup>68</sup> DEL PESCE, C., 2021, *Il contratto di mandato: profili civilistici, contabili e fiscali*, in Fisco e Tasse

<sup>69</sup> GERMANI, A., 2019, *Per le società non quotate facoltativa l'adozione dei principi IAS/IFRS*, in Guida Normativa del Sole 24 Ore di Aprile 2019, p.51-59



## **CAPITOLO 2**

### **CONSEGUENZE E IMPATTI DEL NUOVO PRINCIPIO**

#### **2.1. EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI IN VIGORE**

In seguito all'introduzione del nuovo OIC 34 si è reso necessario apportare alcune modifiche ad alcuni dei principi contabili vigenti, al fine di garantire una coerenza interna tra essi. Così come l'OIC 34, anche gli emendamenti sono entrati in vigore a partire dal 1° Gennaio 2024.

Uno dei maggiori dubbi interpretativi sorti a seguito della pubblicazione del nuovo principio riguarda l'OIC 12 "*Composizione e schemi di bilancio*", l'OIC 15 "*Crediti*" e l'OIC 19 "*Debiti*". Gli operatori hanno infatti segnalato all'OIC una possibile incoerenza tra questi principi e l'OIC 34 in materia di contabilizzazione degli sconti. La normativa precedentemente in vigore operava una distinzione tra gli sconti di natura commerciale, la cui contabilizzazione avveniva in riduzione dei ricavi, e gli sconti di natura finanziari, contabilizzati come oneri finanziari. Al contrario, l'OIC 34 utilizza il termine "sconto" con accezione generica, prevedendo che siano portati a riduzione dei ricavi, qualsiasi sia la loro natura (*vedi supra, paragrafo 1.4.1*). Il problema interpretativo sorge dall'utilizzo di tale termine nell'OIC 15 per indicare gli effetti economici a seguito della variazione del flusso finanziario atteso di un credito iscritto in bilancio, come nel caso di un incasso posticipato o anticipato rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, il quale assume la veste di provento o onere finanziario. Tuttavia, è stato osservato che l'OIC 34 risulta coerente con quanto sancito dall'articolo 2425 bis, comma 1, c.c., il quale stabilisce la rilevazione dei ricavi al netto degli sconti.<sup>70</sup> Al fine di ovviare ad eventuali errori di interpretazione, l'OIC ha stabilito che il termine "sconto" verrà inserito solamente all'interno del nuovo OIC 34 ed eliminato da tutti gli altri principi aventi ad oggetto variazioni di flussi di cassa.<sup>71</sup>

Inoltre, sono state apportate ulteriori modifiche all'OIC 12 relativamente alle tematiche di garanzie e penalità. Con riferimento al primo punto, l'OIC 12 prevede di classificare le eccedenze di fondi oneri all'interno della voce A5) Altri Ricavi e Proventi, utilizzando come esemplificazione l'eccedenza di un fondo garanzia. Si è ritenuto necessario specificare che tale previsione si applichi solamente nel caso in cui la garanzia sia prevista *ex lege* essendo l'unico fondo garanzia che possa essere rappresentato in bilancio, ai sensi di quanto sancito dall'OIC 34. Infatti, le ulteriori garanzie concesse alla clientela costituiscono un'unità elementare di

---

<sup>70</sup> Articolo 2425 bis, comma 1, c.c. "*I ricavi e i proventi, [...] devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi*"

<sup>71</sup> BALLARIN, F., 2024, *OIC: novità per i bilanci 2023*, in *Amministrazione & Finanza* n.3/2024, p. 13-20

contabilizzazione a sé stante e pertanto saranno iscritte nella voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In merito alle penalità sulle vendite, invece, l'OIC 12 prevedeva che queste venissero considerate tra gli Oneri Diversi di Gestione,<sup>72</sup> così come le penalità addebitate ai clienti dovevano essere iscritte tra gli Altri Ricavi.<sup>73</sup> A seguito della pubblicazione dell'OIC 34, tali previsioni sono state rimosse, in quanto il nuovo principio stabilisce che le penalità su vendite siano portate in rettifica dei ricavi, mentre le penalità addebitate ai clienti siano contabilizzate tra gli stessi, in quanto corrispettivi variabili.<sup>74</sup>

Anche l'OIC 19 è stato modificato prevedendo regole speculari a quanto previsto dall'OIC 34 in merito alla rilevazione dei ricavi derivanti da prestazioni per servizi. Non essendovi alcun principio *ad hoc* che disciplina la contabilizzazione dei costi, è l'OIC 19 ad essere preso come punto di riferimento in materia. Precedentemente alla pubblicazione del nuovo principio, l'OIC 19, al paragrafo 38, prevedeva la rilevazione dei debiti derivanti dall'acquisto di servizi sulla base del principio di competenza nel momento in cui la prestazione risultava effettuata.<sup>75</sup> Tale previsione risulta oggi modificata prevedendo l'iscrizione dei costi sulla base del criterio dell'avanzamento, coerentemente con quanto sancito per i ricavi.<sup>7677</sup>

Relativamente ai lavori in corso su ordinazione, disciplinati dall'OIC 23, è stato emendato il paragrafo 50 dello stesso, al fine di trattare come unica un gruppo di commesse qualora sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- Il contratto è negoziato congiuntamente ad altri aventi lo stesso obiettivo commerciale;
- I contratti presentano una stretta connessione che le rende un unico progetto con un margine di profitto globale;
- Il prezzo di una commessa è connesso ai prezzi di altre commesse.

---

<sup>72</sup> OIC 12, paragrafo 84, versione 2017: “[...] d) *Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria: si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate: [...] oneri per multe, ammende e penalità*”

<sup>73</sup> OIC 12, paragrafo 56, versione 2017: “[...] e) *Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria: sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti*”

<sup>74</sup> ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, 2023, *Emendamenti ai principi contabili OIC*. Disponibile su: <<https://www.fondazioneoic.eu/?p=16409>>

<sup>75</sup> OIC 19, paragrafo 38, versione 2017: “*I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata*”

<sup>76</sup> OIC 19, paragrafo 38, versione 2024: “*I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento delle prestazioni ricevute se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:*

*a) il contratto tra le parti prevede che l'obbligo al pagamento del corrispettivo per l'acquirente matura via via che la prestazione è ricevuta; e*

*b) l'ammontare del costo di competenza può essere misurato attendibilmente.*

*Se tali condizioni non sono rispettate il debito, ed il relativo costo, sono rilevati quando la prestazione è stata completata”*

<sup>77</sup> GAIANI, L., 2023, *OIC 34, doppio trattamento contabile per i ricavi da licenze d'uso*, in *Il Fisco* n.30/2023, p. 2917-2922

Precedentemente era necessario il rispetto di tutte le condizioni elencate per poter ricorrere al trattamento cumulativo di una serie di commesse. Come si può notare, l'OIC 34 ricalca tali requisiti per poter procedere al raggruppamento di contratti negoziati simultaneamente con lo stesso cliente (*vedi supra, paragrafo 1.4.*). È stato poi introdotto il concetto di “ragionevole certezza” all'interno del paragrafo 55 relativo all'applicazione del criterio della percentuale di completamento. Infatti, qualora vi siano dei corrispettivi aggiuntivi, questi non debbono più essere considerati certi solamente in seguito all'accettazione del committente, ma il redattore del bilancio potrà iscrivere tali ricavi a bilancio nel momento in cui il loro conseguimento diventi ragionevolmente certo.<sup>78</sup>

Si segnalano, infine, una serie di emendamenti che non hanno carattere sostanziale, ma hanno lo scopo di apportare alcune modifiche editoriali e di operare rimandi al nuovo OIC 34 per evitare problematiche di coerenza interna tra i vari principi o dubbi interpretativi:<sup>79</sup>

- OIC 11 “*Finalità e postulati di bilancio*”: si sostituisce il rimando all'OIC 15 con l'OIC 34 per l'indicazione delle condizioni per poter iscrivere il ricavo a bilancio;
- OIC 12 “*Composizione e schemi di bilancio*”: viene abrogato l'appendice B all'interno del quale era contenuta un'esemplificazione sul trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione, ad oggi contenuta nell'OIC 34;
- OIC 13 “*Rimanenze*”: si precisa che il trasferimento dei rischi e benefici in seguito all'acquisto dei beni debba avere natura “sostanziale”;
- OIC 15 “*Crediti*”: si rinvia all'OIC 34 per le modalità di iscrizione dei ricavi;
- OIC 16 “*Immobilizzazioni materiali*”: come per le rimanenze, si precisa che il trasferimento di rischi e benefici debba avere natura “sostanziale”;
- OIC 31 “*Fondi rischi e oneri*”: si sono abrogati i paragrafi relativi al fondo garanzia prodotti, fondo operazioni e concorsi a premio, fondo per resi di prodotti, in quanto contabilizzati a riduzione dei ricavi;
- OIC 33 “*Passaggio ai principi contabili nazionali*”: si sono abrogati i paragrafi 21, 22 e 23, relativi alle motivazioni alla base delle decisioni assunte in materia di ricavi.

## 2.2. IFRS 15: REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, i ricavi sono disciplinati dall'IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*, il cui documento è stato pubblicato dallo IASB (*International*

---

<sup>78</sup> DANESE, M., 2024, *Bilanci 2023 e 2024: l'OIC pubblica gli emendamenti ai principi contabili nazionali*, in *Bilancio e Revisione* n.6/2024, p. 15-21

<sup>79</sup> SEMPRINI, M., OGLIARI, M., MORETTO, L., SAIA, F., 2024, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Deloitte & Touche*



*Accounting Standard Board*) nel Maggio 2014, ma è entrato in vigore solamente nel 2018. In precedenza i ricavi erano disciplinati dallo IAS 11 *Construction Contracts*, contenente le linee guida per la contabilizzazione dei lavori su commessa, e dallo IAS 18 *Revenue*, riguardante la vendita di beni e le prestazioni di servizi, i quali offrivano indicazioni relative alle modalità di contabilizzazione giudicate come troppo sintetiche e obsolete per i processi di scambio evoluti e sofisticati posti in essere ad oggi. Infatti, lo IAS 11 era stato emanato nel 1979, mentre lo IAS 18 nel 1981; entrambi hanno subito le ultime modifiche sostanziali nel 1993. L'IFRS 15 ha, inoltre, superato le precedenti informazioni sugli standard previgenti rappresentate dal SIC 31 *Ricavi – Operazioni di baratto con servizi pubblicitari*”, dell'IFRIC 13 *Programmi di fidelizzazione della clientela*, dell'IFRIC 15 *Accordi per la costruzione di immobili* e dell'IFRIC 18 *Transfers of assets from customers*. La pubblicazione di un nuovo principio contabile sui ricavi aveva poi lo scopo di introdurre nuove linee guida per limitare il rischio che il management potesse mettere in atto politiche di bilancio in grado di manipolare i ricavi, anticipandoli o, in alcuni casi, differendoli all'esercizio successivo.<sup>80</sup> Da numerosi studi emerge, infatti, che tra il 1997 e il 2002 il 38% dei *Restatements* di bilancio effettuate da società quotate deriva da problematiche relative al processo di riconoscimento dei ricavi. Il 50% di questi *Restatements* risulta collegata alla tempistica di iscrizione del ricavo e da iscrizione fittizia degli stessi.<sup>81</sup>

La struttura dell'OIC 34 ricalca quella dell'IFRS 15, tuttavia si riscontrano alcune differenze che verranno analizzate nel paragrafo 2.2.1 e 2.2.2 (*vedi infra*).

Inoltre, dato che gli effetti dell'introduzione del nuovo OIC 34 saranno osservabili solamente al termine dell'esercizio 2024 e vista la somiglianza tra il principio nazionale ed internazionale, si ritiene utile procedere ad una disamina delle conseguenze e degli impatti riscontrati in seguito all'entrata in vigore dell'IFRS 15.

### **2.2.1. CONFRONTO TRA OIC 34 E IFRS 15: IL MODELLO DI RICONOSCIMENTO DEI RICAVI**

L'ambito di applicazione dell'IFRS 15 è costituito sia dalle vendite di beni e servizi che dalle commesse pluriennali. Emerge pertanto una prima differenza rispetto all'OIC 34, il quale si limita a disciplinare le vendite di prodotti e di servizi effettuate nel corso di un singolo esercizio o a cavallo di due, mentre le commesse pluriennali sono disciplinate separatamente dall'OIC

---

<sup>80</sup> NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

<sup>81</sup> HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire

23. Includere il trattamento contabile dei lavori su commessa all'interno dell'OIC 34, in modo tale da ricalcare l'impostazione dei principi internazionali, avrebbe generato un'incoerenza interna con quanto sancito dall'articolo 2424 c.c., il quale considera i lavori in corso su ordinazione come delle rimanenze di magazzino, e l'articolo 2425 c.c. secondo cui essi vengono iscritti in Conto Economico nella voce A3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione. Invece, l'IFRS 15 prevede l'iscrizione dei ricavi derivanti lavori su commessa nella voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e, nel caso in cui l'importo ricevuto a titolo di anticipo dal cliente sia superiore o inferiore al valore dei lavori eseguiti, questi saranno considerate come attività o passività contrattuali.<sup>82</sup>

Anche in ambito internazionale è previsto un modello di rilevazione dei ricavi, il quale risulta suddiviso, però, in cinque fasi:

1. Identificazione del contratto;
2. Identificazione delle obbligazioni di fare;
3. Determinazione del prezzo;
4. Allocazione del prezzo alle obbligazioni di fare;
5. Contabilizzazione del ricavo.

La prima fase "*Identifying the contract*" offre una definizione di contratto, ovvero "*un accordo tra due o più parti che crea diritti e obblighi giuridicamente riconosciuti*". Esso può avere forma scritta, orale o essere implicito nelle *business practices* della società. Un contratto di vendita può essere contabilizzato, ai sensi dell'IFRS 15, qualora vengano rispettate simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) Presenza dell'accordo tra le parti;
- b) I diritti delle parti, relativi ai beni e i servizi oggetto del contratto, sono identificabili dalla società;
- c) La società è in grado di identificare i termini di pagamento della transazione;
- d) Il contratto ha sostanza commerciale, ciò significa che il cash flow della società verrà influenzato dal contratto stesso;
- e) È probabile che la società riceva la somma di denaro pattuita in cambio dei beni e dei servizi trasferiti al cliente.

---

<sup>82</sup> MANELLA, G., 2023, *OIC 34: impatti indiretti anche per le imprese che lavorano su commessa*, in IPSOA

Al contrario, il principio nazionale prevede un modello di contabilizzazione articolato in quattro fasi, in quanto non viene offerta una definizione di contratto e i requisiti di applicazione del principio stesso.

Inoltre, nel caso in cui la stipula di un contratto preveda il sostenimento di costi incrementali entrambi i principi prevedono di considerare lo stesso come un *asset*, con conseguente ammortamento dello stesso. L'OIC 34 stabilisce che tali costi saranno capitalizzati come Immobilizzazione Immateriali e il relativo ammortamento sarà iscritto in Conto Economico tra gli ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali. L'IFRS 15, invece, non fornisce indicazioni relative alle modalità di trattamento dell'ammortamento di tali costi, ma si limita ad affermare che questo deve avvenire “coerentemente al trasferimento di beni e servizi cui si riferisce”.<sup>83</sup>

Nella seconda fase “*Identifying performance obligations*” la società è chiamata ad identificare le “obbligazioni di fare” previste nel contratto, ovvero le *performance obligations*, quelle che nell'OIC 34 prendono il nome di unità elementari di contabilizzazione. Queste consistono in promesse al cliente di trasferire beni e servizi ben identificabili oppure un insieme di beni e servizi, sostanzialmente uguali, ma distinguibile da altri insiemi.<sup>84</sup>

Nella terza fase “*Determining the transaction price*” si definiscono le modalità con cui determinare il prezzo delle prestazioni previste dal contratto. Questa fase non presenta differenze sostanziali con quanto previsto dai principi nazionali, ad eccezione dei pagamenti in via anticipata, ovvero prima che le cinque condizioni delineate nella fase 1 risultino soddisfatte. L'IFRS 15 considera la presenza di un incasso con un anticipo di almeno dodici mesi come una componente finanziaria significativa e, pertanto, necessita di essere capitalizzata. La somma ricevuta non verrà contabilizzata come ricavo, ma come un debito nei confronti del cliente, il quale genererà oneri finanziari e verrà estinto nel momento in cui le obbligazioni previste dal contratto saranno soddisfatte dalla società. L'OIC 34, invece, non fornisce indicazioni a riguardo, ma si limita a trattare le dilazioni di pagamento concesse ai clienti. Tuttavia, considerato che il presente principio ricalca la struttura dell'IFRS 15, gli operatori ritengono

---

<sup>83</sup> GAREGNANI, G.M., CORTELLAZZI, V., 2014, *Il nuovo principio contabile IFRS 15 – Revenue from contracts with customers. Genesis e lineamenti di fondo*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2014, p.469-492

<sup>84</sup> MEZZABOTTA, C., 2023, *La contabilizzazione dei ricavi: OIC 34 e IFRS 15 a confronto*, in Amministrazione e Finanza n.11/2023, p.7-15

possibile un trattamento analogo nell'ambito dei principi nazionali anche per gli anticipi da clienti.<sup>85</sup>

Un'ulteriore differenza tra il principio nazionale e il principio internazionale è relativa alla determinazione del prezzo complessivo in presenza di corrispettivi variabili. Come precedentemente analizzato, l'OIC 34 offre due tipologie di trattamento diversi tra i corrispettivi incrementali del prezzo rispetto a quelli che dovranno essere posti in diminuzione. I primi verranno contabilizzati solamente quando ragionevolmente certi, mentre i secondi concorrono alla formazione del prezzo per l'ammontare determinato secondo il metodo della media ponderata dei possibili importi o dell'importo più probabile (*vedi supra, paragrafo 1.4.1.*). Anche l'IFRS 15 prevede l'applicazione dell'*expected value*, media ponderata dei possibili importi, e del *most likely amount*, importo più probabile, per determinare l'importo del corrispettivo variabile. Tuttavia, a differenza dell'OIC 34, tali tecniche sono applicabili a discrezione del redattore del bilancio sia alle fattispecie in cui tale corrispettivo sia incrementale, sia al caso in cui riduca il prezzo complessivo del contratto.<sup>86</sup>

Nella quarta fase "*Allocating the transaction price to performance obligations*" si procede ad allocare il prezzo identificato nella fase precedente alle *performance obligations* individuate nella seconda fase. Anche in questo caso non si segnalano divergenze significative rispetto al principio nazionale.

La quinta e ultima fase è relativa alla contabilizzazione del ricavo. Si distinguono le obbligazioni soddisfatte in un preciso momento, c.d. *at a point in time*, come ad esempio la consegna di un bene o la prestazione di un servizio di cui il cliente beneficia in uno specifico momento, dalle prestazioni che debbano essere contabilizzate in base allo stato di avanzamento dei lavori, c.d. *over time*. L'OIC 34 prevede però una diversa modalità di iscrizione dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi, la quale richiede la presenza di un corrispettivo la cui maturazione risulti progressiva all'esecuzione della prestazione e che l'ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato in modo attendibile (*vedi supra, paragrafo 1.4.4.*). L'IFRS 15 prevede la possibilità di iscrivere il ricavo lungo lo svolgimento della prestazione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il cliente riceve e gode dei benefici simultaneamente all'erogazione della prestazione da parte del venditore;

---

<sup>85</sup> SEMPRINI, M., OGLIARI, M., MORETTO, L., SAIA, F., 2024, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Deloitte & Touche

<sup>86</sup> Assonime, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30, 16 Novembre 2023

- La presentazione della società permette di creare o migliorare un bene, di cui il cliente ha il controllo, progressivamente all'erogazione della prestazione;
- La prestazione non crea un bene che possa essere utilizzato in modo alternativo dal cliente e la società ha diritto a ricevere il pagamento per la prestazione erogata fino alla data considerata.

Inoltre, a differenza dell'OIC 34, in cui il ricavo può essere contabilizzato nel momento in cui i rischi e i benefici si siano sostanzialmente trasferiti in capo all'acquirente, i principi internazionali subordinano l'iscrizione dello stesso al trasferimento del controllo sul bene o sul servizio da parte del cliente. L'ottenimento del controllo viene definita come la possibilità di utilizzare direttamente il bene, impedendo l'uso da parte di altri soggetti, nonché di ottenere i relativi benefici.<sup>87</sup> Questi ultimi consistono nei potenziali flussi di cassa ottenibili, direttamente o indirettamente, dal bene o dal servizio ottenuto. Questo non significa che il bene debba generare in ogni circostanza benefici economici affinché un soggetto ottenga il controllo dello stesso. Piuttosto, tale previsione sta a significare che nel caso in cui la risorsa produca benefici economici sarà l'entità che ha il controllo a trarre beneficio dei flussi economici da questa realizzati, sia in modo diretto che indiretto. Infatti, è proprio l'esposizione alle variazioni dei benefici economici realizzati a costituire un indicatore per stabilire chi detiene il controllo della risorsa.<sup>88</sup> Inoltre, il trasferimento dei rischi e dei benefici costituisce, infatti, solamente uno dei fattori da considerare per il trasferimento del controllo. Tuttavia, questa differenza non dovrebbe comportare trattamenti contabili sostanzialmente divergenti tra i due principi, in quanto si è riscontrato nella prassi che nel 95% dei casi il trasferimento dei rischi e dei benefici coincide con il momento in cui si trasferisce anche il controllo.<sup>89</sup>

### **2.2.2. CONFRONTO TRA OIC 34 E IFRS 15: CASISTICHE PARTICOLARI**

Si procederà ora alla disamina delle casistiche particolari al fine di mettere in luce eventuali differenze tra il trattamento contabile secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.

Relativamente al diritto di reso, l'IFRS 15 non distingue tra le fattispecie in cui si opera una valutazione per massa del rischio di reso da quelle in cui sia necessaria una valutazione analitica del singolo in contratto, come avviene nell'OIC 34. Nell'ambito dell'IFRS 15 non rileva,

---

<sup>87</sup> ANDREANI, G., MOSCAROLI, G., 2019, *Rilevazione dei ricavi provenienti dai contratti con i clienti nell'IFRS 15: principali questioni civilistiche*, in *Il Fisco* n.1/2019, p. 27-33

<sup>88</sup> ACUNZO, G., ABATE, E., 2018, *IFRS 15: ricavi provenienti da contratti con i clienti: il trasferimento del controllo come elemento alla base del nuovo principio sul riconoscimento dei ricavi*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2018, p. 189-196

<sup>89</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: le specifiche casistiche disciplinate dal nuovo principio contabile*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.3/2023, p.441-455

quindi, il criterio della “ragionevole certezza”, per cui in entrambi i casi il principio internazionale richiede che siano iscritti a Conto Economico solamente i ricavi che l’impresa ritiene di poter conseguire, mentre per la rimanente parte occorrerà iscrivere una passività per rimborsi futuri.<sup>90</sup> Al contrario, l’OIC 34 prevede che siano iscritti i ricavi, al netto dell’ammontare che si presume sia necessario restituire alla clientela, in contropartita ad un fondo oneri solamente nel caso in cui si proceda ad una valutazione di massa del portafoglio vendite. Qualora si effettui una valutazione analitica delle singole operazioni compiute, non verrà iscritto alcun ricavo fino a quando la società non abbia la ragionevole certezza che il cliente non si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di reso: di conseguenza non si procederà nemmeno all’iscrizione di un fondo oneri.<sup>92</sup>

Operativamente si andrà, in primo luogo, a rilevare i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti per i quali non si prevede che il cliente si avvalga del diritto di reso. Si prenda come esempio il caso in cui vengano vendute 200 unità ad un prezzo di vendita di Euro 25 merce, per un importo totale pari a Euro 5.000. La società stima che la clientela possa restituire il 5% dei prodotti. Verranno, quindi, contabilizzati a ricavo Euro 4.750, pari al 95% del ricavo, mentre il restante 5% costituisce una Passività per rimborso futuro e rappresenta la parte per cui la società prevede di dover elargire un rimborso alla clientela a seguito del reso di 10 unità di merce, ovvero il 5% di 200 pezzi. Pertanto, la scrittura da effettuare sarà la seguente:<sup>93</sup>

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Crediti verso clienti</i>	5.000	
<i>Ricavi di vendita</i>		4.750
<i>Passività per rimborso futuro</i>		250

Contestualmente dovrà rilevare all’interno di un conto *ad hoc* tra le rimanenze di magazzino il valore dei prodotti che presume verranno restituiti dalla clientela. Quindi se per ogni unità il venditore ha sostenuto un costo di acquisto o di produzione pari, ad esempio, a Euro 10, in questo caso dovrà iscrivere tra le rimanenze un’attività per diritto di reso pari a Euro 100, ovvero 10 unità \* 10 Euro:

<sup>90</sup> IFRS 15, paragrafo B23: “[...] For any amounts received (or receivable) for which an entity does not expect to be entitled, the entity shall not recognise revenue when it transfers products to customers but shall recognise those amounts received (or receivable) as a refund liability.”

<sup>91</sup> TRICARICO, M., 2024, *Le nuove regole su resi e penali secondo la rivisitazione dell’IFRS 15*, in *Il Fisco Oggi*

<sup>92</sup> ASSONIME, 2023, *L’OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

<sup>93</sup> MARCELLO, R., LUCIDO, N., POZZOLI, M., 2021, *IFRS 15 – Ricavi provenienti dai contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio*, Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Attività per diritto di reso</i>	100	
<i>Resi su vendite</i>		100

Nel caso in cui i beni vengano resi dal cliente, la passività per rimborso futuro verrà chiusa riducendo l'importo del credito verso i clienti. L'attività per diritto di reso verrà chiusa avendo come contropartita le Rimanenze di merci, in questo modo la merce restituita tornerà ufficialmente a costituire parte della merce del magazzino del venditore:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Passività per rimborso futuro</i>	250	
<i>Crediti verso clienti</i>		250

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Rimanenze</i>	100	
<i>Attività per diritto di reso</i>		100

Alternativamente, se al termine del periodo in cui la clientela può esercitare il diritto di reso i beni non vengono restituiti, la passività per rimborso futuro verrà chiusa con contropartita il ricavo; mentre l'attività per diritto di reso verrà chiusa e avrà come contropartita i Resi su vendite precedentemente iscritti:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Passività per rimborso futuro</i>	250	
<i>Ricavi di vendita</i>		250

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Resi su Vendite</i>	100	
<i>Attività per diritto di reso</i>		100

Si può notare, quindi, che nel caso in cui si operi una valutazione analitica del rischio di reso di un singolo contratto, il quale prevede la vendita di un solo bene, non potrà essere iscritto alcun ricavo fino al giorno di scadenza dell'esercizio del diritto di reso da parte del cliente.<sup>94</sup>

Per quanto riguarda le garanzie, i principi internazionali prevedono due tipologie: le *assurance-type warranties* e le *service-type warranties*. Le prime sono relative alla conformità del prodotto alle specifiche concordate tra le parti, ciò che nella legislazione italiana viene inteso come garanzia *ex lege*, ma nell'IFRS 15 sono comprese anche quelle garanzie non obbligatorie che la società è solita offrire alla propria clientela come pratica commerciale abituale. Ad esempio negli Stati Uniti non esiste l'obbligo di offrire una garanzia sul prodotto, tuttavia le società sono solite vendere la loro merce unitamente ad una garanzia, altrimenti nessun cliente effettuerebbe l'acquisto. La seconda tipologia, *service-type warranties*, consistono in servizi aggiuntivi che il venditore mette a disposizione dell'acquirente. Dal punto di vista delle garanzie non si riscontra pertanto un diverso trattamento contabile, ma si segnala la necessità di ricomprendere anche tra le *assurance-type warranties* quelle garanzie che offrono un'assicurazione sulla conformità del prodotto, pur non essendo obbligatorie per legge in quel determinato territorio.

In merito alle licenze appare utile far riferimento ai principi contabili internazionali, in quanto l'OIC 34 non fornisce indicazioni esplicite relativamente al trattamento contabile da applicare ad alcune fattispecie. Un primo punto riguarda la rilevazione dei ricavi derivanti da licenze sulla base delle vendite o sull'utilizzo del bene. Il principio contabile nazionale afferma che tali modalità di rilevazione del ricavo possano essere utilizzate qualora forniscano una rappresentazione più adeguata rispetto alla rilevazione proporzionale alla durata del contratto. L'IFRS 15 precisa che, nella prassi, il licenziante potrà iscrivere il ricavo solamente quando riceve informazioni dal licenziatario sui dati su cui è parametrata la licenza, ad esempio il numero di pezzi venduti realizzati tramite l'utilizzo della licenza.

In secondo luogo, l'IFRS 15 offre delle precise indicazioni al fine di poter determinare se il ricavo derivante dalla vendita della licenza debba essere rilevato al momento della vendita oppure lungo la durata del contratto. Se ricorrono le seguenti tre condizioni il venditore può optare per la rilevazione del ricavo lungo la durata contrattuale:

- Il contratto richiede, o il cliente si aspetta, che la società svolga ulteriori attività che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale concessa in licenza;

---

<sup>94</sup> ANDREANI, G., MOSCAROLI, G., 2019, *Rilevazione dei ricavi provenienti dai contratti con i clienti nell'IFRS 15: principali questioni civilistiche*, in *Il Fisco* n.1/2019, p. 27-33



- I diritti derivanti dall'utilizzo della licenza espongono l'acquirente in modo diretto agli effetti, positivi o negativi, delle attività poste in essere dalla società venditrice;
- Le attività del punto precedente non devono consistere nel trasferimento di beni o servizi.

Diversamente, l'OIC 34 si limita solamente ad affermare che la rilevazione del ricavo lungo la durata del contratto possa essere effettuata qualora il venditore ponga in essere ulteriori attività, le quali impattano sulle funzionalità del bene o del servizio concesso in licenza.

Vi è, inoltre, una divergenza di trattamento tra il principio contabile nazionale ed internazionale anche nell'ambito delle operazioni a premio. L'IFRS 15 prevede, infatti, l'individuazione della porzione di corrispettivo stabilito da contratto attribuibile all'operazione a premio e la probabilità che questo venga assegnato al pubblico: tale importo verrà contabilizzato in rettifica ai ricavi. L'OIC 34, invece, contempla l'iscrizione di ricavi e distingue due fattispecie. Nel primo caso prevede la corresponsione al pubblico di punti premio, convertibili in buoni sconto; per semplicità il principio consente di contabilizzare l'operazione in rettifica dei ricavi, assumendo che tutti i partecipanti optino per l'ottenimento di buoni sconto. Nel caso in cui il promotore preveda come premio beni in natura, dovrà iscrivere il loro costo per la loro corresponsione in un apposito fondo oneri.<sup>95</sup>

Una differenza sostanziale si riscontra, invece, sul tema delle vendite con obbligo o opzione di riacquisto. Relativamente alle vendite con obbligo di riacquisto e opzione call del venditore, l'IFRS 15 non considera tali operazioni come delle vendite e impedisce pertanto la contabilizzazione del ricavo. Tali transazioni non permettono al cliente di acquisire totalmente il controllo sul bene o di ottenere tutti i benefici derivanti dal suo utilizzo, anche se fisicamente detiene il possesso dell'*asset*, in quanto il venditore ha l'obbligo o il diritto di riottenere il bene in oggetto. La società dovrà, pertanto, contabilizzare l'operazione come un'operazione di finanziamento, nel caso in cui il prezzo di riacquisto sia maggiore o uguale al prezzo di vendita (*vedi supra, paragrafo 1.5.5.*), oppure come un leasing, ai sensi dell'IFRS 16 *Lease*, se il prezzo di riacquisto risulta inferiore al prezzo di vendita, a meno che il contratto non sia relativo ad un'operazione di *sale and lease back* disciplinata dall'IFRS 9.<sup>96</sup> Il *sale and lease back*, o locazione finanziaria di ritorno, è un contratto tramite il quale un soggetto esercente attività d'impresa o lavoro autonomo, proprietario di un bene, mobile o immobile, strumentale allo

---

<sup>95</sup> BALLARIN, F., SERENA, A., PAVANETTO, S., 2024, *OIC 34: principali implicazioni fiscali*, in *Amministrazione & Finanza* n.2/2024, p. 35-40

<sup>96</sup> SEMPRINI, M., OGLIARI, M., MORETTO, L., SAIA, F., 2024, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in *Deloitte & Touche*

svolgimento dell'attività, cede il suddetto ad una società di leasing. Quest'ultima, dietro al pagamento di un corrispettivo periodico, concede il bene stesso in leasing al soggetto venditore. Al termine del contratto il cedente potrà optare per l'esercizio dell'opzione di riscatto, il rinnovo del contratto di locazione o la cessazione del rapporto con la società di leasing. Questa tipologia di contratto si differenzia da un'operazione di leasing tradizionale, in quanto lo scopo del cedente, il quale ricopre anche la figura dell'utilizzatore, è quello di reperire risorse finanziarie. Per tale motivo tale fattispecie viene inquadrata anche come un negozio di finanziamento.<sup>97</sup>

Nel caso di opzione put esercitabile dal cliente si possono avere due diverse casistiche a seconda che il prezzo di riacquisto sia superiore o inferiore al prezzo di vendita originario. Se il prezzo di riacquisto risulta inferiore al prezzo di cessione, il venditore dovrà verificare se l'acquirente ha un interesse economico significativo ad esercitare l'opzione, diversamente dall'OIC 34 in cui viene richiesta la ragionevole certezza da parte della società. Come affermato dall'IFRS 15 al paragrafo B71, al fine di determinare se il cliente abbia un significativo interesse economico, il venditore dovrà prendere in considerazione diversi fattori, tra cui il rapporto tra il prezzo di riacquisto e il valore di mercato del bene alla data in cui si presume verrà esercitata l'opzione. Se dall'analisi emerge che il cliente ha incentivo ad esercitare l'opzione, l'operazione verrà contabilizzata come leasing, a meno che non sia configurato un *sale and lease back*. Se ciò accade la società continua a rilevare il bene e l'ammontare incassato nel momento in cui è stata posta in essere la prima vendita sarà rilevato come una passività finanziaria. Alternativamente, se il cliente non ha un significativo incentivo economico ad esercitare l'opzione, l'operazione viene contabilizzata come una vendita. Tuttavia, nel caso in cui l'oggetto del contratto sia la cessione di *commodity*<sup>98</sup> con l'opzione di riacquistare una quantità di *commodity* equivalente, l'operazione può essere fin da subito rilevata come una vendita, indipendentemente dall'intenzione del cliente di esercitare l'opzione, in quanto il bene risulta fungibile.

Invece, se il prezzo di riacquisto risulta superiore o pari al prezzo di cessione originario la società può contabilizzare l'operazione come una vendita solamente se entrambe le seguenti condizioni risultano verificate:

- Il prezzo di riacquisto è minore o pari al valore di mercato atteso del bene alla data in cui verrà esercitata l'opzione;
- Il cliente non ha un incentivo economico significativo ad esercitare l'opzione put.

---

<sup>97</sup> FORMICA, F., 2011, *Il sale and lease back*, in Rivista del Notariato, Fascicolo 4, p. 939-957

<sup>98</sup> Borsa Italiana definisce le commodity come una particolare categoria di beni fungibili scambiata sul mercato. Esempi di Commodity sono: beni agricoli (avena, mais, soia, cacao, caffè, ecc.), carni (bovini, maiali, ecc.), metalli preziosi (oro, platino, argento e palladio), metalli (alluminio, rame, zinco, acciaio), benzina, etanolo, gas naturale, nafta, petrolio, propano ed energia elettrica. Si veda: <<https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/commodity.html>>

In caso contrario, si ricade nella fattispecie sopra descritta relativa alle vendite con obbligo di riacquisto e opzione call.

### 2.2.3. IMPATTI DELL'INTRODUZIONE DELL'IFRS 15

Al fine di comprendere quali sono stati gli impatti e le conseguenze a seguito dell'introduzione dell'IFRS 15, durante gli anni si sono compiuti numerose ricerche a riguardo. Con riferimento al presente elaborato si sono esaminati quegli studi il cui campione è costituito da società europee. In questo modo, data la somiglianza tra lo standard nazionale ed internazionale, le conseguenze derivanti dall'applicazione dell'IFRS 15 potranno essere estese anche alle società chiamate ad applicare l'OIC 34, almeno fino a quando non saranno disponibili studi specifici a riguardo.

In sede di *First Time Adoption*, le società potevano optare per due approcci. Il primo, definito come “completamente retrospettico” o “*full retrospective*”, prevedeva la ricostruzione analitica degli effetti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 15 con riesposizione dei ricavi dell'esercizio precedente determinati applicando il nuovo principio.<sup>99</sup> Al fine di incentivare l'adozione di tale metodo, le società avevano la possibilità di utilizzare alcuni “espedienti pratici” come: l'esclusione dalla rideterminazione dei contratti completati negli esercizi precedenti e dei corrispettivi allocati alle *performance obligation* sorte da contratti stipulati negli esercizi precedenti alla prima applicazione e non ancora completati, così come non era necessario rivedere le stime delle componenti variabili previste da contratto. Il secondo metodo, denominato “metodo semplificato”, “*modified retrospective*” o “*cumulative effect method*”, prevedeva l'imputazione degli effetti della prima adozione agli utili e alle perdite portate a nuovo al 1° Gennaio 2018, senza dover effettuare un *restatement* dei bilanci degli esercizi precedenti e non esponendo i dati comparativi in base all'IFRS 15.<sup>100</sup> Dagli studi emerge che solo un'esigua parte delle società ha optato per un approccio *full retrospective*.<sup>101</sup> Prendendo

---

<sup>99</sup> ASSONIME, 2018, *Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali*, Circolare n. 23 del 26 Ottobre 2018


<sup>100</sup> ACUNZO, G.A., ABATE, E., 2018, *IFRS 15: ricavi provenienti da contratti con i clienti: una panoramica sugli impatti dall'implementazione dell'IFRS 15*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.3/2018, p. 419-428. GAREGNANI, G.M., CORTELLAZZI, V., 2014, *Il nuovo principio contabile IFRS 15 – Revenue from contracts with customers. Genesi e lineamenti di fondo*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.3/2014, p.469-492

<sup>101</sup> GARCIA OSMÁ, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG; HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire; BOUJELBEN, S., KOBBI-FAKHFAKH, S., 2020, *Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: an exploratory study in telecom and construction sectors*, in *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 18, N.4, p.707-728

come riferimento le società quotate nel STOXX 50<sup>102</sup> nel 2018, solo il 25% di esse ha optato per tale metodo.<sup>103</sup>

Il settore che ha percepito maggiormente gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 15 è stato quello della Telecomunicazioni. Tuttavia gli impatti registrati non sono di tipo quantitativo, ovvero sull'ammontare dei ricavi iscritti a bilancio, ma più che altro di tipo qualitativo, in quanto i contratti stipulati risultano particolarmente complessi,<sup>104</sup> con la conseguente difficoltà nell'identificazione delle varie unità elementari di contabilizzazione e l'allocazione del prezzo ad ognuna di esse.<sup>105</sup>

Queste società, infatti, sono solite offrire alla clientela contratti comprensivi della vendita di un dispositivo ad un prezzo scontato unitamente ad una garanzia aggiuntiva e ad una tariffa agevolata per il servizio telefonico e di messaggistica. Con l'applicazione dell'IFRS 15 tale fattispecie prevede la registrazione di un ricavo più elevato nel momento in cui il bene viene consegnato al cliente, successivamente, con il proseguo del contratto, si iscriverà l'importo relativo all'erogazione dei servizi che risulterà inferiore.



**Figura 4: Percezione dell'impatto dell'IFRS 15 nei vari settori (Garcia, et.al, 2023)**

<sup>102</sup> Lo STOXX Europe 50 è l'indice azionario delle principali aziende composto da 50 titoli di società localizzate in 17 paesi europei, rappresentativi dei principali settori industriali dall'area.

<sup>103</sup> NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

<sup>104</sup> GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG

<sup>105</sup> HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire

Occorre poi tenere in considerazione la possibilità concessa alla clientela di cambiare in qualsiasi momento il loro piano tariffario, ad esempio con un incremento o decremento dei minuti oppure l'aggiunta o rimozione di ulteriori servizi.<sup>106</sup>

Gli studi analizzati illustrano che gli impatti più rilevanti a seguito dell'introduzione dell'IFRS 15 si registrano soprattutto sulla *disclosure*, mentre a livello contabile, gli effetti sui risultati economico-finanziari e patrimoniali di bilancio risultano non significativi, ad eccezione di alcuni casi specifici.<sup>107</sup>

A livello di registrazione contabile, le difficoltà segnalate si riferiscono, in particolar modo, alla capacità di individuare le singole unità elementari di contabilizzazione all'interno di un contratto, stabilire se la rilevazione del ricavo debba essere effettuata lungo la durata del contratto o in uno specifico momento e stimare il prezzo in presenza di componenti variabili.<sup>108</sup>

Passando, poi, in rassegna i risultati relativi all'impatto sulle voci di bilancio emerge che l'applicazione dell'IFRS 15, rispetto ai precedenti IAS 11 e IAS 18, abbia generato una riduzione dei ricavi non materiale, nella misura del 2%-3%, fatta eccezione per due società: Airbus, società francese costruttrice di aeromobili, e National Grid, multinazionale britannica operante nel settore dell'energia elettrica e del gas.<sup>109</sup> La prima ha registrato, a seguito del *Restatement* dei risultati conseguiti nel 2017, un decremento del 13,12%, passando da ricavi pari a Euro 66.767 milioni a Euro 59.022 milioni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che, in seguito all'introduzione dell'IFRS 15, i ricavi e i costi di produzione relativi alla costruzione dei velivoli sono riconosciuti *at a point in time*, ovvero al momento della consegna al cliente, mentre in precedenza venivano rilevati in base allo stato di avanzamento dei lavori.<sup>110</sup> National Grid ha, invece, registrato una diminuzione dei ricavi pari a 8,22%, in quanto i ricavi che prima erano

---

<sup>106</sup> DELOITTE & TOUCHE, 2014, *Industry insights for IFRS 15 – Telecommunications sector*. Disponibile online su: <<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-en-audit-ifrs15-telecommunications.pdf>>

<sup>107</sup> MATTEI, G., PAOLONI, N., 2019, *Understanding the potential impact of IFRS 15 on the Telecommunication Listed Companies, by the Disclosures' study*, in *International Journal of Business and Management*, Vol. 14, n.1, p.169-179; GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG; NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

<sup>108</sup> GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*; HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire; BOUJELBEN, S., KOBBI-FAKHFAKH, S., 2020, *Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: an exploratory study in telecom and construction sectors*, in *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 18, N.4, p.707-728

<sup>109</sup> NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

<sup>110</sup> AIRBUS, 2018, *IFRS 15 and New Segment Reporting: 2017 Quarterly Restatement*, Press Release and Presentation. Disponibile online su: <<https://www.airbus.com/en/investors/financial-results-annual-reports>>

rilevati al lordo di alcuni costi operativi, ora devono essere iscritti in bilancio al netto di tali costi.<sup>111</sup> Nonostante l'ampio margine di discrezionalità previsto dall'IFRS 15 a favore del redattore del bilancio, tali previsioni non sembrano essere state utilizzate con lo scopo specifico di elaborare sovrastime o sottostime dei ricavi. Emerge, infatti, che gli *accountants* tendono a considerare alcuni componenti come non rilevanti per cercare di evitare i cambiamenti che l'applicazione dell'IFRS 15 ha comportato.<sup>112</sup>

L'effetto più rilevante si è registrato a livello di *disclosure*, generando un miglioramento del livello di trasparenza del bilancio grazie alle informazioni più precise contenute in Nota Integrativa.<sup>113</sup> Nello studio di Napier e Stadler (2020) è emerso che, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 15, il 44% delle società oggetto di analisi ha incrementato la *disclosure* dedicata ai ricavi, il 54% non ha apportato cambiamenti e solo il 2% l'ha diminuite. All'interno della Nota Integrativa degli esercizi precedenti, si contava, infatti, un massimo di due pagine dedicate all'informativa sui ricavi. A partire dal 2018, il numero di pagine dedicate a tale voce arriva fino a sei. Inoltre, in precedenza solo il 25% delle società aveva una sezione della Nota Integrativa dedicata esclusivamente ad essi, mentre dal 2018 si è passati al 38%.<sup>114</sup>

Si riscontra, però, ancora un ampio margine di miglioramento su alcune fattispecie la cui disamina in Nota Integrativa non avviene con le modalità previste dall'IFRS 15. Il Financial Reporting Council segnala, infatti, una mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite per identificare se una *performance obligations* è stata soddisfatta o meno e tramite quali modalità (*over time* oppure *at a point in time*), inoltre, per i casi in cui il principio lascia al redattore del bilancio ampio margine discrezionale relativamente alle *policy* contabili da poter adottare, non risultano illustrate correttamente gli elementi considerati che hanno spinto la società ad optare per l'applicazione di un determinato metodo, soprattutto quando queste risultano avere effetti materiali.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> NATIONAL GRID, 2019, *Annual Reports and Accounts 2018-2019*. Disponibile online su: <<https://www.nationalgrid.com/document/138876/download>>

<sup>112</sup> HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire

<sup>113</sup> MATTEI, G., PAOLONI, N., 2019, *Understanding the potential impact of IFRS 15 on the Telecommunication Listed Companies, by the Disclosures' study*, in *International Journal of Business and Management*, Vol. 14, n.1, p.169-179; GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG; NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503; BOUJELBEN, S., KOBBI-FAKHFAKH, S., 2020, *Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: an exploratory study in telecom and construction sectors*, in *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 18, N.4, p.707-728

<sup>114</sup> NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

<sup>115</sup> FINANCIAL REPORTING COUNCIL, 2020, *IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" – a follow-up thematic review*. Disponibile online su: <[https://media.frc.org.uk/documents/IFRS\\_15\\_Revenue\\_from\\_Contracts\\_with\\_Customers.pdf](https://media.frc.org.uk/documents/IFRS_15_Revenue_from_Contracts_with_Customers.pdf)>

L'impatto positivo sulla *disclosure* ha permesso, inoltre, agli stakeholder esterni di incrementare l'utilità delle informazioni finanziarie contenute nei documenti di bilancio, al fine di valutare i margini di redditività, l'operato del management, ma ha soprattutto permesso l'elaborazione di stime più accurate dei flussi di cassa futuri. Oltre a ciò, l'IFRS 15 consente una maggior comparabilità dei dati di bilancio, in particolare qualora le società operino all'interno della medesima industria applicando i principi IFRS.<sup>116</sup> Si segnala, infine, che l'implementazione dell'informativa disponibile favorisce anche le autorità del settore, permettendo loro di avere una comprensione più approfondita del business, al fine di verificare la correttezza della *disclosure* stessa. Tuttavia tale opinione non è condivisa da coloro che operano nel settore delle telecomunicazioni. Vodafone, in particolare, sostiene che la nuova informativa richiesta ridurrà l'utilità e la comparabilità dei dati contabili soprattutto per chi opera attraverso la distribuzione ai consumatori tramite canali diretti e indiretti.<sup>117</sup>

Esaminando quelli che sono gli effetti reali, si riscontra in primo luogo un aumento dei costi relativi all'implementazione dei sistemi informativi. Dallo studio condotto da Garcia Osma, et al. (2023) è emerso che il 13% delle società analizzate ha introdotto un nuovo sistema informativo, il 40% ha aggiornato il proprio sistema IT in uso, un altro 40% ha ritenuto il proprio sistema adeguato, mentre il 7% ritiene di poter effettuare manualmente quelle scritture integrative richieste dall'IFRS 15 grazie alla dimensione limitata della propria società. Il processo di implementazione dei nuovi sistemi informativi ha avuto per il 68% una durata inferiore all'anno, per il 25% di essi risulta invece di circa 36 mesi e solamente il 7% ha impiegato più di 36 mesi. Al fine di agevolare il processo di registrazione contabile delle fatture, si è reso poi necessario l'aggiornamento dei propri database aziendali, connessi al sistema gestionale, contenti l'elenco delle *performance obligations* e dei prezzi *stand-alone* dei beni e dei servizi venduti, ovvero il prezzo singolo di ogni unità elementare di contabilizzazione.

L'implementazione del nuovo principio richiede, inoltre, il coinvolgimento di una forza lavoro maggiore, la quale sarà chiamata a monitorare e aggiornare i dati e le stime, oltre che ad apportare miglioramenti al sistema qualora se ne riscontrasse la necessità. È risultato, pertanto, necessario, l'erogazione di corsi di formazione *ad hoc*, non solo per gli impiegati amministrativi, ma anche per coloro che operano nell'ufficio commerciale al fine di comprendere quali impatti contabili avessero le modifiche contrattuali e le offerte destinate alla clientela. Ciò ha reso, inoltre, possibile una maggior interazione tra le due funzioni, in quanto

---

<sup>116</sup> GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG

<sup>117</sup> NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

il primo possiede una conoscenza più approfondita dei modelli contrattuali utilizzati durante le operazioni di vendite rispetto al secondo.<sup>118</sup>

L'implementazione dei nuovi sistemi informativi ha portato ad una maggiore efficienza del controllo di gestione e ad un mutamento del processo decisionale.

Con riferimento al primo, si è resa necessaria una revisione degli indicatori di performance (*Key Performance Indicators – KPI*) utilizzati dal management. In particolare, i maggiori effetti si riscontrano nei risultati offerti dal *Return on Asset (ROA)*. Esso è calcolato come il rapporto tra Risultato Operativo e l'Attivo Netto (1):

$$ROA = \frac{\text{Risultato operativo (o EBIT)}}{\text{Attivo netto}} \quad (1)$$

Il ROA esprime il rendimento delle risorse impiegate nell'attività, pertanto maggiore sarà il valore espresso dall'indice, maggiore sarà il ritorno dell'investimento effettuato nelle risorse comprese nell'Attivo Netto.<sup>119</sup> Tuttavia, con l'implementazione dell'IFRS 15 i ricavi hanno subito un lieve, seppure non materiale, decremento, a causa delle previsioni che impongono la loro iscrizione in un momento successivo, si veda ad esempio il caso in cui si richieda il riconoscimento del ricavo derivante da una cessione di una licenza lungo la durata del contratto stesso. Di conseguenza anche l'EBIT tenderà a ridursi. Le conseguenze dell'IFRS 15 si ripercuotono anche sull'Attivo netto, dato che risulterà comprensivo dei costi capitalizzati per l'ottenimento del contratto e degli importi stimati iscritti tra le Rimanenze di magazzino relativi alla merce che si presume verrà restituita dagli acquirenti. Perciò una riduzione dell'indice in seguito all'adozione dell'IFRS 15 non è automaticamente sintomo di un minor rendimento delle risorse, ma si è reso necessario valutare gli effetti che l'implementazione del principio ha avuto sull'interpretazione del risultato del ROA, così come per gli ulteriori indici. Si segnala, poi, per il settore delle Telecomunicazioni un ulteriore indicatore, frequentemente utilizzato come KPI, che può avere risentito dell'introduzione dell'IFRS 15, ovvero il Ricavo medio per utente o *Average Revenue per Users (ARPU)* calcolato come rapporto tra la somma dei ricavi conseguito in un determinato arco temporale e il numero degli utenti attivi nel medesimo periodo (2):

---

<sup>118</sup> HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire

<sup>119</sup> SOSTERO, U., FERRARESE, P., MANCIN, M., MARCON, C., Milano 2018, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, Giuffrè Editore



$$ARPU = \frac{\text{Ricavi conseguiti nel periodo } t}{\text{Utenti attivi nel periodo } t} \quad (2)$$

Tale indice è spesso utilizzato per determinare l'ammontare dei ricavi generato da un singolo utente, oltre che per confrontare il ritorno generato da uno specifico piano tariffario offerta anche da altri *competitors*.<sup>120</sup> Anche in questo caso si è avuta una diminuzione dell'indicatore a seguito della lieve diminuzione registratosi a seguito dell'applicazione dell'IFRS 15.

Per quanto riguarda il processo decisionale, i maggiori effetti si segnalano nelle politiche di *pricing* applicate, come ad esempio la decisione di semplificare o ridurre le offerte commerciali, revisionare le clausole contrattuali al fine di omogenizzare le procedure di contabilizzazione tramite il sistema informativo e agevolare lo scambio di informazioni tra l'ufficio vendite e la funzione contabilità e finanza.<sup>121</sup>

### 2.3. POSSIBILI IMPATTI DELL'INTRODUZIONE DELL'OIC 34

Il presente paragrafo riporta delle osservazioni in merito ai possibili effetti che potrebbe avere l'applicazione dell'OIC 34. Considerata la somiglianza della struttura tra i due principi, è possibile dedurre che molti degli impatti siano simili a quelli dell'IFRS 15 (*vedi supra, paragrafo 2.2.2.*).

Un primo elemento caratterizzante l'OIC 34 è la soggettività. Come si è potuto notare, le modalità di contabilizzazione dei contratti dipenderanno dalla sensibilità del redattore del bilancio. In alcuni passaggi del principio, infatti, egli viene chiamato a determinare l'importo che dovrà essere iscritto in bilancio applicando la metodologia che ritiene più adeguata. Va da sé che la scelta potrebbe mutare in base al soggetto che conduce l'analisi. La stessa identificazione delle unità elementari di contabilizzazione può far insorgere problematiche relative alla valutazione e alla comparabilità dei bilanci. Tali osservazioni sono applicabili anche al trattamento contabile che lo stesso contratto può ricevere dal lato del venditore e del compratore. Se uno stesso accordo è suddiviso in due unità elementari dal lato della società venditrice, originando, pertanto, due scritture relative ai ricavi, anche l'acquirente dovrebbe scomporre il costo in due parti. Tuttavia, visto l'elevato grado di soggettività richiesto per la scomposizione del contratto, queste "registrazioni a specchio" potrebbero non aver luogo. La soggettività potrebbe, inoltre, esporre i contribuenti al rischio di contestazioni da parte

<sup>120</sup> "What is average revenue per users (ARPU)?" disponibile online su: <[https://www.adjust.com/glossary/arp-  
definition/](https://www.adjust.com/glossary/arp-definition/)>

<sup>121</sup> GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG. Per contro: HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire

dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la scomposizione del ricavo porterebbe alla generazione di ulteriori costi per la gestione di questa suddivisione.

Con riferimento alle società di medio-grande dimensioni, il cui azionariato potrebbe subire variazioni da un esercizio all’altro, la soggettività richiesta potrebbe portare all’attuazione di politiche di bilancio volte a favorire gli interessi degli *shareholders* dell’esercizio in corso, piuttosto che dei successivi, oltre che ad influenzare il valore di eventuali premi di produzione erogati a favore dei dipendenti, il cui calcolo si basa sui ricavi conseguiti nell’anno. Si vuole comunque precisare che solitamente le società che registrano frequenti variazioni dell’azionariato da un anno all’altro sono solitamente le medio-grandi imprese, le quali adottano i principi contabili IAS/IFRS, in luogo dei principi nazionali.<sup>122</sup>

Altro elemento che risulta influenzato dalla soggettività è relativo al calcolo di alcuni indici, tra cui i *covenant* finanziari, ovvero “*clausole contrattuali sottoscritte tra un’impresa e i suoi finanziatori (tipicamente banche), finalizzate a tutelare questi ultimi dai possibili danni derivanti da una gestione eccessivamente rischiosa dei finanziamenti concessi al debitore*”.<sup>123</sup>

I *covenant* finanziari più diffusi sono il rapporto tra PFN/EBITDA<sup>124</sup> e PFN/Patrimonio Netto<sup>125</sup>. L’EBITDA (*Earnings before interest, tax, depreciation and amortization*), o Margine Operativo Lordo (MOL), è calcolato, tramite una riclassificazione del Conto Economico a Valore della Produzione, sottraendo dal valore della produzione i costi di produzione esterni e i costi del personale, come di seguito illustrato:<sup>126</sup>

a) Ricavi netti di vendita
b) Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione
c) Valore dei lavori interni
1. VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA (a +/- b + c)
d) Acquisti netti di materie
e) Variazione delle rimanenze di materie prime
f) Spese per prestazioni di servizi
g) Canoni di locazione
2. COSTI DI PRODUZIONE ESTERNI (d +/- e + f + g)

<sup>122</sup> Documento a cura dell’Ordine della Commissione Principi Contabile dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, disponibile su: <[https://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=14367](https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=14367)>

<sup>123</sup> DE NUCCIO, E., GAGLIARDI, D., 2024, *EBITDA e PFN a fini valutativi e negoziali*

<sup>124</sup> Esprime la capacità di rimborso dell’indebitamento finanziario attraverso il cash flow della gestione caratteristica, rappresentato dall’EBITDA.

<sup>125</sup> Indicatore di solidità che esprime il grado di dipendenza da soggetti terzi.

<sup>126</sup> SOSTERO, U., FERRARESE, P., MANCIN, M., MARCON, C., Milano 2018, *L’analisi economico-finanziaria di bilancio*

3. VALORE AGGIUNTO (1-2)
h) Costo del personale
<b>4. EBITDA (O MARGINE OPERATIVO LORDO) (3 – h)</b>

*Tabella 1: Riclassificazione di Conto Economico a Valore della Produzione*

Come si può notare, il calcolo dell'EBITDA risulterà influenzato dalle politiche di bilancio adottate per la contabilizzazione dei ricavi e di conseguenza anche il risultato d'esercizio, il quale concorre a formare il Patrimonio Netto. Se queste voci incrementano per effetti della soggettività applicata alla determinazione dei ricavi, essendo poste al denominatore, il valore dell'indice sarà ridotto, con la possibile conseguente di veder rinegoziate le clausole contrattuali per incrementare la soglia del *covenant*. Viceversa, se il risultato delle stime applicate dal redattore del bilancio portano a stabilire che il ricavo è di competenza dell'esercizio successivo, l'indice incrementerà e la società potrebbe non rispettare più il valore stabilito. Per tali motivi potrebbero insorgere dei contenziosi relativamente alla costruzione di tali indici.<sup>127</sup>

Una possibile conseguenza dell'introduzione dell'OIC 34 consiste in un decremento dei ricavi per l'esercizio 2024, così come è accaduto per alcuni settori in seguito alla prima applicazione dell'IFRS 15. Questo è dovuto al differimento temporale della competenza di alcuni servizi previsti nel contratto. A titolo esemplificativo la cessione di un bene unitamente a servizi accessori in precedenza era iscritto a Conto Economico per l'intero importo previsto contrattualmente nel momento in cui il bene veniva consegnato all'acquirente. Oggi, l'OIC 34, prevede la contabilizzazione di queste ulteriori prestazioni nel momento in cui vengono effettivamente eseguite, con la conseguenza di rimandare l'iscrizione all'esercizio contabile successivo. Un ulteriore aspetto che impatta negativamente sull'ammontare dei ricavi è costituito dall'incremento delle voci contabili che verranno poste a rettifica dei ricavi stessi, ovvero le diverse modalità di contabilizzazione del diritto di reso, il trattamento di penali a carico del venditore e i c.d. "importi dovuti al cliente", in precedenza iscritti tra i costi. Inoltre, le disposizioni per distinguere se un'impresa opera per conto proprio o per conto terzi potranno avere impatti significativi sui bilanci di quelle società che secondo le nuove indicazioni si qualificano come società che operano per conto terzi. Pertanto, saranno chiamati ad iscrivere solamente la commissione realizzata dalla vendita e non più il ricavo e il costo nella loro interezza.<sup>128</sup>

<sup>127</sup> Commissione Principi Contabili dell'ODCEC di Milano, 2019, Commento su Discussion Paper dei Ricavi, in OIC. Disponibile online su: <[https://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=14367](https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=14367)>

<sup>128</sup> MANELLA, G., 2023, *OIC 34: prima applicazione con riduzione dei ricavi dell'esercizio 2024*, in IPSOA

Tuttavia, non tutte le società sperimenteranno un decremento dei ricavi a seguito dell'introduzione dell'OIC 34, al contrario, alcune potrebbero registrare un aumento. Per comprendere tale situazione è utile analizzare la fattispecie in cui una società cede, tramite unico contratto, un macchinario al prezzo simbolico di 300 Euro, unitamente ad una serie di servizi, erogati nei successivi due anni, per Euro 5.000. Questo per incentivare l'acquisto da parte del cliente, il quale avrà maggior difficoltà a comparare il costo dei servizi sul mercato, piuttosto che quello del bene. Prima dell'introduzione del principio si iscriveva la cessione delle bene per Euro 300 nel momento in cui i rischi e benefici si trasferivano in capo all'acquirente, mentre il ricavo per le prestazioni doveva essere registrato lungo la durata dei due esercizi, man a mano che questi venivano erogati. Ad oggi, l'OIC 34 prevede l'allocazione del prezzo complessivo, pari a Euro 5.300, alle due unità elementari di contabilizzazione identificate. In questo caso la società ha optato per vendere il bene ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di listino, all'interno del quale viene definito un prezzo diverso rispetto al caso in cui la vendita sia abbinata all'erogazione di una serie di prestazioni aggiuntive per i successivi due anni. Da listino prezzi, il prodotto ha un prezzo di Euro 3.300, significativamente inferiore rispetto a quanto stabilito dal contratto, mentre il prezzo di listino dei servizi è di Euro 2.200. Per cui, stando a quanto sancito dall'OIC 34, occorrerà allocare il prezzo complessivo in modo proporzionale tra le due unità elementari di contabilizzazione (3):

$$\text{Prezzo complessivo} : \text{Somma dei prezzi stand alone} = x : \text{Prezzo di listino} \quad (3)$$

Per cui dovrà essere iscritto in contabilità un ricavo per la vendita delle attrezzature pari a Euro 3.180 ( $5.300 \cdot 3.300 / 5.500$ ), mentre i 2.120 Euro ( $5.300 \cdot 2.200 / 5.500$ ) relativi ai servizi saranno iscritti lungo i due esercizi successivi secondo il principio della competenza economica. Da un punto di vista contabile, la differenza tra i ricavi pari ad Euro 3.180 iscritti in contabilità e l'importo fatturato al cliente di Euro 300 verrà contabilizzata come un credito per fatture da emettere.

Tramite questa metodologia la rappresentazione contabile, nonostante risulti più complessa, si allinea alla sostanza dell'operazione. Si può quindi comprendere come i ricavi della società venditrice possano registrare un aumento nel caso in cui vengano effettuate una serie di transazioni che ricalano tale fattispecie.

Occorre però ricordare che l'aumento dei ricavi è una conseguenza della prima applicazione, in quanto il maggior ricavo iscritto per la vendita dei beni verrà compensato successivamente dal minor prezzo previsto per l'erogazione dei servizi. Lo stesso accadrà in modo speculare nel caso in cui i ricavi registrino una diminuzione rispetto al periodo precedente.

Risulterà, pertanto, fondamentale in entrambi i casi fornire un’informativa dettagliata in Nota Integrativa relativamente agli impatti derivanti dall’applicazione dell’OIC 34.<sup>129</sup>

Nell’ambito della valutazione d’azienda, l’applicazione del nuovo OIC 34 potrebbe avere diversi vantaggi. In primo luogo la scomposizione di un contratto in unità elementari di contabilizzazione comporta una maggior consapevolezza sulla suddivisione dei processi operativi attivi aziendale, il che faciliterebbe la valutazione dei flussi di cassa generati dalle singole *Cash Generating Unit* (CGU). Ciò risulta significativo nel caso in cui si voglia procedere alla valutazione di un singolo ramo d’azienda, oppure che la determinazione del valore di ogni ramo richieda l’applicazione di diversi tassi di attualizzazione, riducendo in tal modo il rischio di valutazione con benefici anche per il controllo di gestione e per l’analisi di *capital budgeting*. La richiesta da parte dell’OIC di illustrare le metodologie utilizzate in Nota Integrativa permette, inoltre, di fornire un’informativa completa che garantisce una maggiore comparabilità dei bilanci, ciò, da un punto di vista valutativo, renderebbe più affidabile il ricorso a parametri di stima tratti dai *comparables* o dalle medie di settore, come nel caso dei multipli di mercato. Tuttavia, la nuova disciplina dei ricavi potrebbe incrementare il divario tra le risultanze di un’applicazione di un metodo reddituale piuttosto che finanziario per la valutazione d’azienda. Secondo il primo metodo, il valore di un’azienda è frutto dalla somma dei suoi flussi di reddito futuri, attualizzati ad un tasso di sconto rappresentativo del costo-opportunità del capitale proprio.<sup>130</sup> Il metodo finanziario, o *Discounted Cash Flow* (DCF) determina il valore dell’azienda attualizzando i flussi di cassi attesi ad un tasso che riflette il profilo di rischio della società, il WACC (*Weighted Average Cost of Capital*).<sup>131</sup> In alcuni casi la manifestazione economica di un’operazione differisce sostanzialmente dalla manifestazione finanziaria. Ad esempio, qualora si abbia la vendita di un bene unitamente ad una garanzia aggiuntiva per ulteriori due anni, il ricavo attribuibile a questa seconda unità elementare di contabilizzazione, verrebbe rilevato lungo i due esercizi, mentre la manifestazione finanziaria derivante dall’incasso risulterebbe contabilizzata in tempi più brevi. Ciò conferisce maggiore “solidità” ai ricavi iscritti in Conto Economico. Una previsione che concorre, invece, a diminuire le divergenze tra manifestazione finanziaria ed economica è relativa all’attualizzazione del ricavo il cui incasso risulta posticipato di oltre dodici mesi. In questo modo si avrà una stima migliore dei flussi reddituali. Occorre poi considerare che la riduzione

---

<sup>129</sup> BAVA, F., BUSSO, D., DEVALLE, A., 2023, *OIC 34 con possibile incremento dei ricavi nel 2024*, in Eutekne

<sup>130</sup> POZZOLI, S., PISANO, S., Milano 2024, *Valutazione d’azienda*, Editore: Wolters Kluwer

<sup>131</sup> JENNERGREN, L.P., 2008, *Continuing value in firm valuation by the discounted cash flow model*, in European Journal of Operational Research, Vol. 185, N.3, p.1548-1563

del rischio di mancata valutazione degli oneri legati alle manutenzioni in garanzia, i quali risultano contabilizzate tra i fondi oneri con contropartita i ricavi.<sup>132</sup>

L'introduzione dell'OIC 34 avrà impatti anche su quelle società che lavorano su commessa. Nonostante esse siano chiamate ad utilizzare l'OIC 23 per la contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione, in alcuni casi potranno essere chiamati ad applicare anche il nuovo principio per la contabilizzazione del medesimo contratto. Infatti, in caso di ricavo derivante da prestazioni per l'installazione e il montaggio del bene commissionato, fattispecie non disciplinata dall'OIC 23, può sorgere il dubbio se queste dovranno essere considerate come parte integrante del bene e pertanto contabilizzate in base al metodo della percentuale di completamento o al criterio della commessa completata, oppure come un servizio distinto. L'OIC 34 sancisce che nel caso in cui tali spese risultano strettamente collegate con il bene realizzato, il ricavo derivante dalla loro esecuzione potrà essere contabilizzato unitamente a quello del prodotto. Tuttavia, occorre considerare che, nonostante l'installazione e il montaggio siano prestazioni che solitamente vengono effettuate dal produttore stesso, esse possono essere realizzate anche da terzi. In tal caso dovranno essere considerate come unità elementari di contabilizzazione distinte, la cui imputazione a Conto Economico è disciplinata dall'OIC 34. Quest'ultimo *modus operandi* dovrà essere applicato anche nel caso in cui nel contratto siano compresi servizi di manutenzione e assistenza periodica, così come un'estensione del periodo di garanzia. Pertanto, la contabilizzazione del corrispettivo legato alla realizzazione del bene commissionato verrà disciplinata dall'OIC 23, mentre la rilevazione dei ricavi relativi alla vendita di beni e servizi accessori sarà regolamentata dall'OIC 34.<sup>133</sup> Alla medesima conclusione è arrivata parte della dottrina che ha analizzato il trattamento contabile delle garanzie aggiuntive all'interno di un contratto di commessa pluriennale, il quale ricade all'interno dell'ambito di applicazione dell'OIC 23. Tuttavia, considerata la mancanza di disposizioni specifiche in merito nell'OIC 23 e al fine di giungere al medesimo trattamento assegnato dall'IFRS 15, si ritiene che tali garanzie aggiuntive dovrebbero essere considerate come unità elementari di contabilizzazione autonome e con rischi propri.<sup>134</sup>

Una conseguenza rilevante è costituita dall'incremento dei costi di gestione, soprattutto per quelle società che stipulano contratti con la clientela molto complessi e frequenti. Si riscontra,

---

<sup>132</sup> BILLONE, M., CECCHETTO, A., 2023, *Valutazione d'azienda: quali sono gli impatti del nuovo principio contabile OIC 34*, in IPSOA

<sup>133</sup> MANELLA, G., 2023, *OIC 34: impatti indiretti anche per le imprese che lavorano su commessa*, in IPSOA

<sup>134</sup> ARPANO, E., BARTOLUCCI, T., FORNACIARI, L., 2024, *Il trattamento contabile delle garanzie aggiuntive nelle commesse pluriennali tra OIC 23 e OIC 34*, in Bilancio e Revisione n. 5/2024, p. 13-19

infatti, la necessità di adeguare i sistemi informativi e il sistema di controllo interno al nuovo modello di contabilizzazione previsto dall'OIC 34.<sup>135</sup>

In particolar modo, potrebbe risultare complessa l'emissione e la contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche attive a causa della previsione di dover identificare nel contratto le unità elementari di contabilizzazione. Dal punto di vista operativo, sarà necessario effettuare le opportune integrazioni e aggiornamenti al proprio software gestionale ed, eventualmente, alla struttura della fattura stessa, in modo tale che sia possibile ricorrere alla contabilizzazione automatica di tutte le unità elementari di contabilizzazione così da non dover rettificare manualmente una per una le scritture effettuate.<sup>136</sup>

Potrà, inoltre, rivelarsi necessaria una revisione dei contratti al fine di individuare quali rapporti risultino maggiormente influenzati dalla nuova disciplina. Un'analisi dettagliata è necessaria per comprendere, in primo luogo, se è possibile procedere ad un raggruppamento di alcuni di essi e come applicare il modello delle quattro fasi per la loro contabilizzazione. L'analisi è utile, inoltre, per individuare la presenza di contratti non sufficientemente chiari e valutare successivamente se richiedere l'intervento di un consulente legale specializzato per apportare le opportune modifiche. Nei casi in cui non vi sia un contratto stipulato in forma scritta, poiché, nella prassi i contratti non molto complessi si concludono verbalmente, la società sarà chiamata a valutare la necessità di procedere ad una formalizzazione dell'accordo. La revisione dei contratti permette, infatti, di ridurre la discrezionalità interpretativa, di ridurre il rischio di controversie con il Fisco e di contestazioni da parte della clientela e del revisore legale. Per una maggiore tutela da eventuali contestazioni, si ritiene consigliabile predisporre una *policy* aziendale, la quale dimostri che le azioni intraprese non sono il risultato di una decisione basata sulle esigenze attuali.<sup>137</sup>

Il nuovo OIC 34 ha, inoltre, diversi impatti in ambito fiscale, i quali verranno approfonditi nel capitolo successivo (*vedi infra*).

---

<sup>135</sup> SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.2/2023, p.245-263

<sup>136</sup> GIORDANO, F., 2023, *Il nuovo principio contabile sui ricavi cerca la convivenza con la fattura elettronica*, in Sole 24 Ore – Norme e Tributi; GRECO, G., 2024, *OIC 34: contabilizzazione dei ricavi, le corrette modalità di fatturazione*, in Guida alla Fatturazione n.1/2024, p. 25-30

<sup>137</sup> BAVA, F., DEVALLE, A., 2023, *Adozione dell'OIC 34 con revisione dei contratti*, in Eutekne





# ***CAPITOLO 3***

## ***ASPETTI FISCALI***

### **3.1. IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA: PREMESSA**

Da un punto di vista teorico il rapporto tra reddito civilistico e fiscale si può basare su tre differenti modelli. Il primo, definito a “binario unico”, prevede di assegnare piena rilevanza fiscale al reddito civilistico. Ciò presuppone una piena fiducia da parte dell’Amministrazione Finanziaria nelle scelte compiute dal redattore del bilancio, le quali possono essere assoggettate a manipolazioni ed influenzate da valutazioni soggettive. L’applicazione di questa opzione è solo teorica, in quanto l’assenza di variazioni in aumento o in diminuzione genererebbe fenomeni di tassazione nulla o parziale oppure di doppia imposizione.

Al contrario, un secondo modello prevede l’elaborazione di un secondo bilancio di natura fiscale. Anche questa seconda opzione non sembra attuabile, data il complesso di norme *ad hoc* che occorrerebbe elaborare, le quali non andrebbero a disciplinare tutte le operazioni che una società realizza.

Il terzo modello si colloca nel mezzo tra i precedenti e prevede la dipendenza del reddito fiscale dalle determinazioni civilistiche, a cui verranno applicate alcune variazioni.<sup>138</sup> Il principio di derivazione rafforzata consente, quindi, di determinare il reddito complessivo derogando alle disposizioni del TUIR e adottando quanto previsto dai principi contabili in merito ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, come sancito dall’articolo 83 del TUIR.<sup>139</sup> E’ applicabile dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, c.d. *IAS adopter*, e, in seguito all’emanazione della Legge 19/2017, anche da coloro che adottano i principi contabili nazionali, c.d., *OIC adopter*, fatta eccezione per le micro-imprese, le quali sono chiamate a determinare il reddito immobile secondo quanto stabilito dal legislatore fiscale all’interno del TUIR.

In pratica, il principio di derivazione rafforzata consente a questi soggetti di non effettuare variazioni fiscali in aumento o in diminuzione qualora esse siano relative all’applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, garantendo così una valenza fiscale alle rappresentazioni adottate in sede in bilancio.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> MELIS, G., 2019, *Derivazione rafforzata e principi contabili nazionali*, in Il Libro dell’anno del diritto 2019, Editore Enciclopedia Treccani

<sup>139</sup> Articolo 83, comma 1, TUIR: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali [...] e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435 ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”

<sup>140</sup> BEGHIN, M., Milano 2020, *Diritto tributario. Per l’università e per la preparazione all’esercizio delle professioni economico-giuridiche*, Editore Wolters Kluwer

Il criterio della qualificazione è relativo “*all’esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico*”.<sup>141</sup> Riguarda, pertanto, alla determinazione del modello giuridico-negoziale di riferimento, al fine di determinare se essa abbia un impatto patrimoniale, il che risulta irrilevante dal punto di vista fiscale, o economico. Il criterio della classificazione stabilisce in quale classe o sottoclasse debba essere inserita una determinata voce. Da un punto di vista reddituale, consiste nel definire in quale tipologia di provento o onere rientri ciascuna operazione.

Il criterio di imputazione temporale stabilisce in quale esercizio debbano essere contabilizzate determinate operazioni o elementi di bilancio e di conseguenza in quale periodo concorrono a formare la base imponibile per il computo del reddito fiscale.<sup>142</sup>

La ratio del principio di derivazione rafforzata è quella di ridurre le discordanze tra il reddito, determinato secondo le disposizioni civilistiche, e l’imponibile fiscale; nonché di recepire, anche ai fini fiscali, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.<sup>143</sup>

Tuttavia, nel caso in cui venga emanato un nuovo principio contabile, nazionale o internazionale, il legislatore tributario ha la facoltà di emanare apposite norme di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP, secondo la c.d. “procedura di validazione” o di “*Endorsement*”.<sup>144</sup> Infatti, secondo l’articolo 4, comma 7 quinquies, del Decreto Legislativo numero 38/2005, successivamente aggiornato con il Decreto Legislativo numero 225/2010, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la possibilità di emanare tali disposizioni di coordinamento entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o di aggiornamento dei principi contabili nazionali e internazionali.

### **3.2. DECRETO MINISTERIALE DEL 10 GENNAIO 2018: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELL’IFRS 15**

Data la somiglianza tra il principio contabile internazionale IFRS 15 e il principio contabile nazionale OIC 34, appare utile, anche in questa sede, effettuare un richiamo alla normativa fiscale vigente avente per oggetto il principio contabile internazionale.

---

<sup>141</sup> Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7/E del 28 Febbraio 2011

<sup>142</sup> MELIS, G., 2018, *Il nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter*, in LUISS Law Review n.1/2018, p.159-178

<sup>143</sup> MORELLI, F., ORSINI, A., MAZZETTI, R., BARNELLI, P., 2019, *Il principio di derivazione rafforzata: approfondimenti operativi*, in Amministrazione & Finanza n.10/2019, p. 15-21

<sup>144</sup> MELIS, G., 2018, *Il nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter*, in LUISS Law Review n.1/2018, p.159-178

In seguito all'emanazione dell'IFRS 15, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è avvalso della facoltà di emanare una serie di disposizioni di coordinamento tra il principio contabile in oggetto e le norme stabilite per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Tali disposizioni sono contenute all'interno del Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 19 del 24 Gennaio 2018.

Il Decreto riconosce validità fiscale alle cinque fasi del modello per il riconoscimento dei ricavi previsto dal principio ed esclude quelle fattispecie “*di più certo inquadramento*”, quali le penali legali e contrattuali e il diritto di reso.<sup>145</sup> È stato osservato infatti che il legislatore fiscale poteva optare, alternativamente, per:

1. Il pieno riconoscimento fiscale di tutti gli atti valutativi posti in essere dalla società per l'identificazione del corrispettivo variabile;
2. Non riconoscere rilevanza fiscale ad alcun atto valutativo;
3. Recepire gli atti valutativi ad eccezioni di quelli con inquadramento incerto.

Come affermato precedentemente si è optato per quest'ultimo punto, in quanto il primo avrebbe reso il Fisco dipendente dalle scelte adottate dalla società in sede di redazione del bilancio, mentre il secondo avrebbe comportato un'assenza di legame con il principio di derivazione rafforzata.

Si può pertanto affermare che il decreto abbia dato piena rilevanza al principio di derivazione rafforzata, andando così a limitare il sostenimento dei costi di *compliance* a carico delle società.<sup>146</sup>

Passando alla disamina del decreto, esso, in primo luogo, disciplina il trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'adempimento e per l'ottenimento del contratto. Come precedentemente illustrato, qualora essi si desumono recuperabili, possono essere capitalizzati e sottoposti alla procedura di ammortamento (*vedi supra, paragrafo 2.2.1*). Tali costi sono deducibili “*nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*”, come stabilito dall'articolo 108, comma 1, TUIR. Si sottolinea come all'articolo 1 del presente decreto si faccia rinvio alle modalità di deduzione previste per le spese relative a più esercizi e non all'articolo 103 TUIR, il quale disciplina l'ammortamento dei beni immateriali. Questo in quanto nel testo dell'IFRS

---

<sup>145</sup> ANDREANI, G., MOSCAROLI, G., 2019, *Rilevazione dei ricavi provenienti dai contratti con i clienti nell'IFRS 15: principali questioni fiscali*, in *Il Fisco* n.2/2019, p. 122-130

<sup>146</sup> ASSONIME, 2018, *Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali*, Circolare n. 23 del 26 Ottobre 2018; TELCH, F., 2019, *Gli aspetti fiscali relativi al principio contabile internazionale IFRS 15: Revenue from contracts with customers*, in *Diritto Tributario Italiano* di Luglio – Agosto 2019, p. 346-351

15 viene solamente indicato che tali costi possono essere iscritti tra gli *asset*, senza nulla specificare sulla classificazione del loro ammortamento.<sup>147</sup>

All'articolo 2 viene disciplinato il trattamento fiscale delle penali legali e contrattuali a carico del soggetto venditore. Per prima si vuole sottolineare come il decreto effettui una distinzione tra penali di natura legale e contrattuale che non viene operata sul piano civilistico. Le prime fanno riferimento alle penali imposte dalla legge, come ad esempio quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici in merito al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. Le penali contrattuali si riferiscono, invece, a quelle clausole contrattuali che le parti possono inserire ai sensi dell'articolo 1382 c.c.<sup>148</sup> In particolare esse “*concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse*”. La contabilizzazione della penale viene effettuata iscrivendo un fondo oneri in contropartita alla diretta rilevazione di un ricavo netto. Tuttavia, grazie a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale numero 48 del 1° aprile 2009 e dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale dell'8 Giugno 2011, tale fattispecie ricade all'interno dell'ambito di applicazione dell'articolo 107 TUIR relativo agli accantonamenti. In particolare, il primo decreto prevede l'applicabilità anche ai soggetti IAS *adopter* dell'articolo 107 TUIR, mentre il secondo dispone che lo stesso sia applicabile a tutti quelle passività di scadenza o ammontare incerto le cui caratteristiche rispettino quanto previsto dallo IAS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. Pertanto, anche qualora vi sia l'iscrizione di un fondo oneri la cui contropartita è costituita da una componente di reddito negativa diversa dagli accantonamenti, tale contropartita verrà riclassificata fiscalmente e assimilata ad un accantonamento a cui verrà applicato quanto disposto dall'articolo 107 TUIR. Nonostante tale disposizione si dovrebbe applicare ogni qualvolta vi sia l'iscrizione di passività di scadenza o ammontare incerto, per esigenze semplificative e di chiarezza l'ambito applicativo dell'articolo è limitato ai soli in casi in cui siano previsti penali legali e contrattuali e l'acquirente possa avvalersi del diritto di reso.<sup>149</sup>

Operativamente il contribuente dovrà effettuare una variazione in aumento in sede di iscrizione del ricavo, successivamente, nell'esercizio in cui la penale diventerà certa e determinabile potrà effettuare una variazione in diminuzione, portandola quindi in deduzione sia ai fini IRES e

---

<sup>147</sup> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 2018, *Relazione illustrativa del Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018*

<sup>148</sup> RUSSO, V., 2018, *Deroga alla derivazione rafforzata per le penali: un vero doppio binario?*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa* n.4/2018, p. 63-66

<sup>149</sup> MONFREDINI, P.S., 2018, *Il principio di derivazione rafforzata: vendite con diritto di reso e contratto estimatorio*, in *Corriere Tributario* n.17/2018, p. 1348-1355; IPSOA, 2021, *Corrispettivo con componente variabili: quando concorre alla formazione del reddito*, in IPSOA

IRAP. Senza tale disposizione, lo stanziamento a fondo oneri non avrebbe avuto riconoscimento fiscale, in quanto non rientra nell'elenco tassativo espresso dall'articolo 107 TUIR.<sup>150</sup>

Infine, l'articolo 3 disciplina le vendite con diritto di reso. In questo caso il fondo oneri, rilevato in seguito ad una vendita in cui il cliente ha la possibilità di rendere la merce, non è deducibile ai sensi dell'articolo 107, comma 4, TUIR. Simmetricamente, l'importo rappresentativo del costo del venduto riferibile alle merci, che si presume verrà restituito dal cliente ed iscritti tra le Rimanenze di magazzino, è ammesso invece di deduzione.

A fini esemplificativi, si riportano di seguito le scritture contabili utilizzate nel paragrafo 2.2.2. (*vedi supra*):

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Crediti verso clienti</i>	5.000	
<i>Ricavi di vendita</i>		4.750
<i>Passività per rimborso futuro</i>		250

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Attività per diritto di reso</i>	100	
<i>Resi su vendite</i>		100

In sede di dichiarazione fiscale il contribuente effettuerà una variazione in aumento per un importo pari a quello iscritto a fondo oneri, pari a Euro 250 e una variazione in diminuzione per un ammontare pari all'attività per diritto di reso, pari a Euro 100.

Nel caso in cui il cliente dovesse avvalersi del diritto di reso negli esercizi successivi, il contribuente effettuerà una variazione in diminuzione per la quota precedentemente iscritta a fondo oneri, in questo caso Euro 250; mentre l'entrata delle merci in magazzino non comporta variazioni in aumento, in quanto il conto intestato alle attività per diritto di reso viene chiusa in contropartita alle Rimanenze finali.

Qualora il cliente non restituisca la merce, il contribuente effettuerà una variazione in diminuzione pari all'importo del fondo che verrà chiuso in contropartita ai Ricavi, ovvero Euro 250, i quali sono già stati tassati nel momento in cui è stata effettuata la vendita.

---

<sup>150</sup> ASSONIME, 2018, *Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali*, Circolare n. 23 del 26 Ottobre 2018

Contestualmente dovrà effettuare una variazione in aumento, pari a Euro 100, pari al costo contabilizzato in contropartita alla chiusura del conto intestato alle attività per diritto di reso.<sup>151</sup>

### 3.3. PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E OIC 34

Ad oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si è ancora avvalso della facoltà, prevista dal Decreto Legislativo numero 38/2005, di emanare un apposito decreto contenente le disposizioni di coordinamento tra l'OIC 34 e la normativa fiscale. Il termine di centocinquanta giorni dall'approvazione del principio, previsto dal decreto, è scaduto il 19 Aprile. Si tratta, tuttavia, di un termine non perentorio e non soggetto a decadenza.

In assenza dell'apposita disposizione di coordinamento potrebbero, però, riscontrarsi fattispecie di tassazione anomala, come ad esempio fenomeni di doppia tassazione o di assenza di tassazione.<sup>152</sup>

Considerata la somiglianza con l'IFRS 15, si presume che l'eventuale *endorsement* dell'OIC 34 possa ricalcare quanto precedentemente previsto all'interno del Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018.<sup>153</sup> Tuttavia, alla data odierna, non è nemmeno stata prevista l'estensione al nuovo principio contabile nazionale delle norme di coordinamento adottate per l'IFRS 15, così come avvenuto in passato grazie al Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 187 del 11 Agosto 2017.<sup>154</sup>

La mancata emanazione di un decreto di coordinamento *ad hoc* a seguito dell'introduzione dell'OIC 34 ha portato, perciò, la dottrina ad interrogarsi su quale fosse il trattamento fiscale più adeguato per quelle fattispecie dagli aspetti più complessi. Parte di essa si chiede, inoltre, se non sia necessario rivedere quanto stabilito nel 2018 per il trattamento fiscale dell'IFRS 15.<sup>155</sup>

In particolare nel presente paragrafo si analizzeranno gli aspetti fiscali derivanti da:

- Vendita con diritto di reso e le penali;
- I costi per l'ottenimento del contratto;
- L'impatto degli atti valutativi posti in essere dai redattori del bilancio;
- La *First Time Adoption* dell'OIC 34.

---

<sup>151</sup> TRICARICO, M., 2024, *Le nuove regole su resi e penali secondo la rivisitazione dell'IFRS 15*, in Il Fisco Oggi.

<sup>152</sup> MAGGI, R., 2024, *Come uniformarsi al nuovo principio OIC 34 sui ricavi di esercizio*, in Il Sole 24 ore, edizione del 2 Aprile 2024

<sup>153</sup> Assonime, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

<sup>154</sup> RAMENGI, G., 2023, *L'OIC 34 Ricavi mette alla prova il principio di derivazione rafforzata*, in IPSOA

<sup>155</sup> SANNA, C., TERRAGNI, E., 2023, *Da chiarire i possibili riflessi fiscali dell'OIC 34*, in Eutekne

### 3.3.1. VENDITA CON DIRITTO DI RESO E LE PENALI

Nell'ambito delle vendite con diritto di reso, si ricorda come l'OIC 34 differisca dall'IFRS 15, in quanto il primo prevede, oltre ad una valutazione analitica delle singole transizioni, anche una valutazione "per masse" del rischio di reso relativo alle operazioni realizzate. Ad oggi, considerata l'assenza di decreto di coordinamento in ambito fiscale, Assonime prevede due possibili alternative relative alla rilevanza fiscale dei resi al fine di garantire il medesimo trattamento tra soggetti OIC *adopter* e IAS *adopter*.

Una prima possibilità è quella di far prevalere l'approccio previsto dall'OIC 34 e di apportare in sede di dichiarazione fiscale una variazione in aumento pari all'importo rettificativo dei ricavi solamente per quei casi in cui si sia effettuata una valutazione per masse del portafoglio. Si considererebbe, quindi, la quota rettificativa dei ricavi, iscritta come contropartita a fondo oneri, come un accantonamento. Qualora si optasse per una valutazione analitica del rischio di reso di ogni contratto, così come nel caso in cui si abbiano vendite assoggettate all'esercizio di opzione *put*, la mancanza di rilevazione dei ricavi correlate a tali fattispecie non rileverebbe dal punto di vista fiscale e, pertanto, non sarebbe richiesto di apportare alcuna variazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Al contrario, la seconda opzione prevede di estendere le modalità adottate in precedenza per l'IFRS 15. Tale fattispecie prevede l'iscrizione di una variazione in aumento sia nel caso in cui si sia optato per una valutazione analitica del rischio di reso, e quindi non si sia iscritto alcun ricavo fino al momento in cui il suo conseguimento non risulti ragionevolmente certo, sia nel caso in cui si sia effettuata una valutazione per masse con conseguente iscrizione di un fondo oneri. Quest'ultima alternativa conferirebbe rilevanza fiscale alle vendite con diritto di reso, valutate con qualsiasi metodologia. Essa risulterebbe, però, problematica, in quanto non verrebbero considerate le operazioni sottoposte a condizione in cui non si ha l'immediata ragionevole certezza di conseguire il ricavo che, secondo l'OIC 34, sono da considerare alla stregua di una cessione con diritto di reso singolarmente valutata.<sup>156</sup>

Tuttavia, al fine di eliminare la necessità di apportare variazioni in sede di dichiarazione fiscale, parte della dottrina si interroga sulla necessità di apportare modifiche eliminando le cautele previste in materia dal Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018. Tale disciplina, infatti, non impedisce la generazione di arbitraggi fiscali. Invero, un contratto che in precedenza prevedeva il conseguimento di un ricavo pari ad Euro 2.000 ed un'eventuale penale pari ad Euro 200, può essere riformulato andando a garantire il conseguimento di un ricavo pari ad Euro 1.800 e

---

<sup>156</sup> ASSONIME, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

l'ottenimento di un premio per Euro 200. In questo modo la società assoggetterebbe a tassazione un ammontare di ricavi ridotto rispetto alla situazione originaria.<sup>157</sup>

Si segnala, inoltre, che la mancata rilevazione di un ricavo o la sua iscrizione al netto dell'importo riferibile all'esercizio del diritto di reso, ha impatto anche sulla deducibilità della svalutazione dei crediti commerciali. Come sancito dall'articolo 106, comma 1, del TUIR, le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili ai fini IRES, in ciascun esercizio fino ad un massimo dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti dal bilancio, fino a quando il fondo svalutazione crediti non abbia raggiunto il tetto massimo del 5% di tale valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Per il computo dell'ammontare deducibile occorre far riferimento ai crediti commerciali derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi che rientrano all'interno del *core business* aziendale e che non siano coperti da alcuna garanzia assicurativa.<sup>158</sup>

Si pensi, ad esempio, al caso in cui siano stati iscritti, in contropartita ai ricavi, Crediti Commerciali per un importo pari ad Euro 1.000 e la società abbia stimato che la clientela possa restituire merce per un valore pari al 20%, ovvero Euro 200. In caso in valutazione per masse del diritto di reso delle operazioni realizzate, parte dell'ammontare dei crediti è relativo a somme che potranno essere restituite alla clientela, per cui dovrebbe risultare "*indifferente per l'impresa incassare o meno le somme in questione*". Data questa considerazione la dottrina ritiene utile una riesamina della base di calcolo dell'importo relativo alle svalutazioni deducibili, al fine di non considerare all'interno di essa la somma che potenzialmente potrebbe essere restituita alla clientela nel caso in cui esercitasse il diritto di reso. In questo caso, quindi, l'ammontare dei Crediti Commerciali da considerare per il computo delle svalutazioni crediti sarà di Euro 800, invece che di Euro 1.000.<sup>159</sup>

Con riferimento alle penali contrattuali e legali, considerata la somiglianza del trattamento previsto dall'IFRS 15 e dall'OIC 34 in materia, un possibile *endorsement* del principio contabile nazionali potrebbe estendere quanto precedentemente previsto per il principio contabile internazionale.

Pertanto, si andrebbe ad effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione fiscale pari all'importo della penale. Nel momento in cui essa diverrà certa occorrerà apportare una variazione in diminuzione, al fine di renderla deducibile, così come affermato dalla sentenza

---

<sup>157</sup> SANNA, C., TERRAGNI, E., 2023, *Da chiarire i possibili riflessi fiscali dell'OIC 34*, in Eutekne

<sup>158</sup> FORNERO, L., 2017, *Svalutazione crediti, la soglia massima deducibile si calcola sul fondo dedotto*, in Eutekne

<sup>159</sup> ASSONIME, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023



della Cassazione Civile n. 19702/2011 e successivamente confermato dalla sentenza della Cassazione Civile n. 16561/2017.<sup>160</sup> Sono indeducibili, infatti “*le penali irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente*”. In questo caso però la penale non ha scopo sanzionatorio, “*ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria*” risultando, perciò, funzionale alla produzione del reddito e, conseguentemente, deducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 5, TUIR.

### **3.3.2. COSTI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRATTO**

Un’ulteriore osservazione è legata all’impatto derivante dai costi di ottenimento per il contratto che, qualora venissero capitalizzati, il loro ammortamento confluirebbe all’interno della voce B 10 a) Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali, come esplicitato dal principio stesso. Anche nell’ambito dell’OIC 34, la deducibilità di tali ammortamenti dovrebbe essere limitata alle quote imputate in bilancio, ex articolo 108, comma 1, TUIR.

Tale fattispecie potrebbe, però, impattare sulla deducibilità degli interessi passivi, i quali possono essere dedotti in misura limitata al fine di disincentivare le società a ricorrere a finanziamenti bancari, promuovendo l’investimento di capitale di rischio da parte della compagine sociale.

Come sancito dall’articolo 96 TUIR, gli interessi passivi, nonché gli oneri ad essi assimilabili, sono deducibili sino al raggiungimento degli interessi attivi e proventi assimilati e per la parte eccedente, nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica. La quota di interessi passivi eccedenti il 30% del ROL è indeducibile, ma può abbattere il reddito imponibile dei cinque esercizi successivi entro il limite rappresentato dal 30% del ROL di tali periodi successivi. Al contrario, qualora parte del ROL non sia utilizzata, essa può essere portata ad incremento del ROL del periodo successivo.<sup>161</sup> Si precisa, inoltre, che a partire dal 2024, sono deducibili anche gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione tributaria e di accertamento con adesione.<sup>162</sup>

La determinazione del ROL è a sua volta disciplinata dall’articolo 96, comma 4, TUIR,<sup>163</sup> il quale prevede che esso sia computato come segue:

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
-----------------------------

<sup>160</sup> PELLINO, R., 2017, *La deducibilità delle penali contrattuali*, in Euroconference

<sup>161</sup> CARLESIMO, A., 2020, *Interessi passivi: la nuova deducibilità*, in Fisco e Tasse

<sup>162</sup> Risposta ad Interpello all’Agenzia delle Entrate n.172/2024

<sup>163</sup> Articolo 96, comma 4, TUIR: “*Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del Codice Civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.*”

- COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
+ AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (B 10 a)
+ AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B 10 b)
+ CANONI DI LEASING DEI BENI STRUMENTALI (B 8)
+ VARIAZIONI IN AUMENTO RELATIVE ALLE VOCI DI CUI SOPRA, DETERMINATE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI
- VARIAZIONI IN DIMINUZIONE RELATIVE ALLE VOCI DI CUI SOPRA, DETERMINATE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI
= <b>REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>

*Tabella 2: Prospetto di calcolo del Reddito Operativo Lordo (ROL)*

Il ROL rappresenta un'approssimazione della capacità finanziaria della società per l'adempimento degli interessi passivi. Per tale motivo sono esclusi dal suo computo gli ammortamenti, i quali costituiscono costi non monetari in grado di incidere sulla capacità finanziaria; così come i canoni di leasing, i quali al suo interno comprendono il pagamento di interessi passivi impliciti.<sup>164</sup>

Esaminando da un punto di vista fiscale quanto previsto in materia dall'OIC 34 si può notare come i ricavi ottenuti dal contratto concorreranno all'incremento del ROL, ma i costi per l'ottenimento degli stessi, qualora ammortizzati, non contribuiscono al suo abbattimento a causa dell'esclusione dal suo calcolo. Al contrario, se il costo non venisse capitalizzato, esso contribuirebbe all'abbattimento del ROL, in quanto consiste in un costo di produzione monetario.<sup>165</sup>

### **3.3.3. L'IMPATTO DEGLI ATTI VALUTATIVI POSTI IN ESSERE DAI REDATTORI DEL BILANCIO**

Uno degli aspetti da considerare è relativo all'impatto fiscale delle stime contabili che i *preparers* sono stati chiamati ad effettuare in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Ognuno delle quattro fasi del modello di riconoscimento dei ricavi è caratterizzata da una serie di atti valutativi compiuti dal redattore del bilancio, come ad esempio: la stima della probabilità di un evento di verificarsi, l'individuazione delle unità elementari di contabilizzazione, la definizione

<sup>164</sup> PICCALUGA, M., PIGNATTA, V., VERNASSA, F., 2024, *Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile*, in Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 Aprile 2024

<sup>165</sup> ASSONIME, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

della modalità di ripartizione del prezzo tra le unità elementari precedentemente individuate e così via.

Al momento, vista l'assenza di un decreto di coordinamento, il legislatore riconosce piena rilevanza fiscale a tali stime contabili operate in sede di applicazione dell'OIC 34.

Il principio stesso prevede, poi, una revisione periodica delle stime effettuate e dei criteri utilizzati. Come affermato nella circolare numero 30/2023 di Assonime, “*le rilevazioni contabili derivanti dai cambiamenti di stima dovrebbero assumere piena valenza fiscale [...] a partire da quando si verificano le condizioni per il suo computo nel prezzo complessivo del contratto*”. Per cui, in presenza di un contratto all'interno del quale sia previsto un premio di produzione al raggiungimento di un certo ammontare di pezzi prodotti entro una determinata scadenza, il premio acquisirà rilevanza fiscale nel momento in cui la società ritiene certo il suo conseguimento.<sup>166</sup>

Le eventuali differenze che possono sorgere dall'adeguamento delle stime non devono essere considerate come correzione di errori contabili pregressi: esse infatti sono frutto di una revisione dei criteri adottati, le quali hanno la finalità di identificare con maggior attendibilità l'esercizio di competenza.<sup>167</sup> Pertanto, se l'obiettivo risulta raggiunto in un esercizio successivo rispetto alla chiusura del bilancio, il premio entrerà a far parte della base imponibile fiscale nell'esercizio in cui è rilevata senza la necessità di operare un *restatement* del bilancio.

Il cambiamento di stime può portare, inoltre, ad una diversa qualificazione di un'operazione già rilevata in precedenza, come nel caso di una vendita con opzione *put*. Infatti, se il contratto prevede un prezzo di cessione inferiore al prezzo di riacquisto, l'operazione assume la configurazione di un finanziamento (*vedi supra, paragrafo 1.5.5.*). Per cui se il bene in questione è stato ceduto ad un prezzo pari ad Euro 1.500 nell'esercizio 2024, con la possibilità per il cliente di obbligare la società venditrice al riacquisto ad un prezzo pari ad Euro 1.700 entro il 2025, nel 2024 si avrà la seguente scrittura contabile:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Cassa</i>	<i>1.500</i>	
<i>Interessi Passivi</i>	<i>200</i>	
<i>Debiti verso altri finanziatori</i>		<i>1.700</i>

<sup>166</sup> ASSONIME, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

<sup>167</sup> ASSONIME, 2018, *Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali*, Circolare n. 23 del 26 Ottobre 2018

Nell'esercizio successivo, qualora la società sia ragionevolmente certa che il cliente non eserciti l'opzione potrà iscrivere il ricavo come segue:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	1.700	
<i>Ricavi di vendita</i>		1.500
<i>Sopravvenienze attive</i>		200

Dal punto di vista fiscale, Assonime ritiene che le Sopravvenienze Attive debbano essere riqualficate e considerate come interessi attivi, in quanto posti in rettifica di interessi passivi rilevati nell'esercizio precedente. In questo modo la Sopravvenienza diventerebbe rilevati ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 TUIR. Tale considerazione risponde, quindi, alla finalità di mantenere una coerenza logico-sistematica all'interno della dichiarazione fiscale, in quanto sembra corretto ritenere "che una componente rettificativa [...] debba condividere natura e regime fiscale della componente rettificata".

Il cambiamento di stime contabili può impattare anche sull'ammontare dei crediti, soprattutto nel caso in cui si siano iscritti ricavi in eccesso rispetto a quanto conseguibile. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società ritenga certa la conseguenza di un premio di produzione di Euro 200 ed effettui la seguente scrittura:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Crediti verso Clienti</i>	1.000	
<i>Ricavi di vendita</i>		1.000

Se in sede di revisione delle stime effettuate la società ritiene di non essere in grado di conseguire il premio dovrà rettificare l'importo iscritto come segue:

<i>Conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<i>Sopravvenienza Passiva</i>	200	
<i>Crediti verso Clienti</i>		200

Tale fattispecie di rettifica non rientra nella casistica delle svalutazioni dei crediti verso clienti e delle perdite su crediti. Così come confermato dalla Circolare numero 26/2013 dell'Agenzia delle Entrate, esse si rilevano nel caso in cui la società preveda di non riscuotere il credito per

difficoltà finanziarie del cliente. Nell'esempio sopra riportato, invece, la riduzione del credito derivano dalla carenza dei requisiti giuridici idonei a legittimare l'iscrizione dello stesso.

Se si propende per questa impostazione la deducibilità è rilevante anche ai fini IRAP, dato che ai fini di quest'ultima imposta non possono essere portate in deduzione quanto iscritto a titolo di Perdite su Crediti.<sup>168</sup>

### 3.3.4. LA *FIRST TIME ADOPTION* DELL'OIC 34

Se in sede di prima adozione, si opta per un'applicazione prospettica del principio non vi sono problematiche relative alla fiscalità, che, al contrario, possono sorgere nel momento in cui si opta per un'applicazione retrospettica dello stesso.

Si supponga che nell'esercizio precedente la società venditrice abbia iscritto a Conto Economico ricavi per Euro 1.000. In seguito all'adozione del nuovo principio si presenta la necessità di apportare una rettifica per Euro 100, a causa della scomposizione del contratto in più unità elementari di contabilizzazione, di cui una relativa a servizi di manutenzione da rendere nell'esercizio successivo. Come previsto dal principio stesso, il *restatement* potrà essere effettuato modificando il Patrimonio Netto al 1° Gennaio 2024, iscrivendo in contropartita al conto Utili o delle Perdite portate a nuovo un Risconto Passivo. Nonostante la rettifica, la quota di ricavo, momentaneamente iscritta come Risconto Passivo, non dovrà essere considerata dal punto di vista fiscale, in quanto esso è già stato sottoposto a tassazione nell'esercizio precedente prima dell'entrata in vigore dell'OIC 34. Infatti, secondo quanto sancito dall'articolo 13-bis del Decreto Legislativo numero 244/2016,<sup>169</sup> “*i criteri contabili introdotti da un nuovo principio OIC non rilevano per le operazioni non ancora esauritesi se il loro recepimento fiscale può dar luogo a fenomeni di tassazione anomala*”.<sup>170</sup> L'adozione dell'OIC 34 potrebbe portare alla nascita di un c.d. “doppio binario” tra valori contabili e valori fiscali a cui si potrebbe ovviare tramite un riallineamento dei valori, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo numero 185/2008. Così come previsto dal comma 4, il riallineamento potrebbe essere effettuato sulla somma algebrica delle differenze: se positiva, essa viene assoggetta separatamente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRES e IRAP; se negativa la somma può essere dedotta, a quote costanti, dalla formazione del reddito imponibile per un periodo di cinque esercizi.<sup>171</sup> Ad oggi, però, il legislatore fiscale non ha ancora introdotto la possibilità, precedentemente concessa in

---

<sup>168</sup> ASSONIME, 2018, *Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali*, Circolare n. 23 del 26 Ottobre 2018

<sup>169</sup> MAZZETTI, S., 2023, *Transizione all'OIC 34: applicazione anticipata senza rilevanza fiscale*, in IPSOA

<sup>170</sup> Assonime, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

<sup>171</sup> CIAVATTINI, M., MANELLA, G., 2023, *La rilevazione dei ricavi secondo il nuovo OIC 34*, a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona

sede di *First Time Adoption* dell'IFRS 15, di riallineare i valori per le operazioni pregresse assoggettate al principio OIC 34,<sup>172</sup> generando così una disparità di trattamento tra i soggetti OIC *adopter* e IAS *adopter*.<sup>173</sup>

### 3.3.5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Vi sono, infine, due ulteriori fattispecie il cui trattamento fiscale è ancora dubbio in seguito all'emanazione dell'OIC 34: gli sconti cassa e le operazioni a premio.

Per quanto riguarda i primi, si è analizzato che l'entrata in vigore del nuovo principio nazionale ha eliminato la distinzione operata in precedenza tra gli sconti cassa e gli sconti di natura finanziaria. Prima dell'introduzione dell'OIC 34 gli sconti pronta cassa venivano iscritti in Conto Economico come oneri finanziari nella voce C) Proventi e Oneri Finanziari,<sup>174</sup> rendendoli indeducibili ai fini IRAP e rilevanti per il computo della deducibilità degli interessi passivi espresso dall'articolo 96 TUIR. Ad oggi, invece, la nuova disciplina richiede l'iscrizione dei ricavi al netto degli sconti, qualsiasi sia la loro natura. Ciò genera rilevanza fiscale degli sconti per pronta cassa anche ai fini IRAP, a meno che il legislatore tributario non decida di intervenire in merito con una disposizione *ad hoc*.<sup>175</sup>

La deducibilità delle operazioni a premio è attualmente disciplinata dall'articolo 107, comma 3, TUIR, il quale prevede la deducibilità del relativo accantonamento a fondo oneri nella misura del 30%.<sup>176</sup>

Da un punto di vista civilistico vi è una differenza di trattamento tra il principio contabile nazionale ed internazionale. L'IFRS 15 prevede, infatti, l'individuazione della porzione di corrispettivo stabilito da contratto attribuibile all'operazione a premio e la probabilità che questo venga assegnato al pubblico, il quale verrà contabilizzato in rettifica ai ricavi. L'OIC 34, invece, distingue due fattispecie. Nel primo caso prevede la corresponsione al pubblico di punti premio, convertibili in buoni sconto; per semplicità il principio consente di contabilizzare l'operazione in rettifica dei ricavi, assumendo che tutti i partecipanti optino per l'ottenimento

---

<sup>172</sup> SANNA, C., TERRAGNI, E., 2023, *Da chiarire i possibili riflessi fiscali dell'OIC 34*, in Eutekne

<sup>173</sup> MIELE, L., TRABUCCHI, A., VERNASSA, F., 2023, *La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell'attuazione della delega fiscale*, documento di ricerca CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 19 Aprile 2023

<sup>174</sup> L'articolo 5 del D.Lgs. numero 446 del 15 Dicembre 1997, prevede, infatti, che il valore della produzione netta per le società di capitali sia determinata come “*differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile*”

<sup>175</sup> ASSONIME, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

<sup>176</sup> LAMBIASE, R., 2023, *Le manifestazioni a premio – 3 la fiscalità diretta per il promotore*, in Il fisco Oggi

di buoni sconto. Nel caso in cui il promotore preveda come premio beni in natura, dovrà iscrivere il loro costo per la loro corresponsione in un apposito fondo oneri.

La divergenza di trattamento tra i soggetti IAS *adopter* e OIC *adopter* emerge, quindi, nella seconda casistica delineata, in quanto l'accontamento a fondo oneri verrà reso parzialmente indeducibile dall'applicazione dell'articolo 107, comma 3, TUIR. Invece nella prima fattispecie, così come per l'IFRS 15, tali operazioni contribuiscono ad abbattere totalmente la base imponibile e verrebbero considerati anche per il computo della base imponibile IRAP. Anche su tale punto sarebbero necessari chiarimenti dagli organi competenti.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> BALLARIN, F., SERENA, A., PAVANETTO, S., 2024, *OIC 34: principali implicazioni fiscali*, in *Amministrazione & Finanza* n.2/2024, p. 35-40





## CONCLUSIONI

L'emanazione dell'OIC 34 ha colmato la lacuna presente nell'ordinamento contabile italiano, in quanto non era presente alcun principio contabile nazionale avente ad oggetto la disciplina.

L'introduzione di un principio *ad hoc* ha permesso di regolamentare in modo più dettagliato il processo di rilevazione dei ricavi applicabile alle diverse transazioni poste in essere dalle imprese, caratterizzate, talvolta, da un elevato livello di complessità.

L'OIC 34 propone un modello di *revenue recognition* suddiviso in quattro fasi e ha lo scopo di portare ad una rappresentazione contabile unanime di fattispecie simili, riducendo così la diffusione di comportamenti difformi generati da interpretazioni non accurate delle previsioni contabili utilizzate come riferimento in precedenza.

L'emanazione di un principio contabile nazionale sui ricavi ha permesso, inoltre, una convergenza tra gli OIC e gli IFRS, così come previsto dal D.Lgs. 139/2015. La struttura dell'OIC 34 ricalca la struttura prevista dal principio contabile internazionale, in modo tale da ridurre le differenze in materia di ricavi tra soggetti *IAS adopter* e *OIC adopter*. In entrambi i casi, quindi, il processo di rilevazione dei ricavi pone al centro l'analisi del contratto, in cui dovranno essere individuate le unità elementari di contabilizzazione, o *performance obligations*, e il prezzo che il cliente dovrà corrispondere, comprensivo di eventuali corrispettivi variabili. La differenza principale tra il principio contabile nazionale e internazionale consiste nel momento in cui è prevista la contabilizzazione del ricavo: nel primo l'iscrizione dello stesso è prevista nel momento in cui si ha il trasferimento dei rischi e dei benefici a carico del cliente, mentre il secondo prevede l'osservazione del momento in cui viene trasferito il controllo del bene stesso. Dagli studi è emerso, però, che nella maggior parte dei casi il trasferimento del controllo coincide con il passaggio di rischi e benefici.

Tuttavia, ogni fase del modello di rilevazione dei ricavi richiede al redattore del bilancio di compiere una serie di stime, come ad esempio la stima della probabilità di un evento di verificarsi, l'individuazione delle unità elementari di contabilizzazione, la definizione della modalità di ripartizione del prezzo tra le unità elementari precedentemente individuate e così via. Tali atti risulteranno, pertanto, caratterizzati da un certo grado di soggettività, che può essere più o meno elevato a seconda della complessità del contratto stesso, portando, quindi ad una diversa rappresentazione contabile in base alla sensibilità del soggetto chiamato ad effettuare la stima. Ciò non significa che il redattore del bilancio sia libero di adottare qualsivoglia criterio, ma il principio stesso ha delineato in modo dettagliato quali sono le condizioni per poter utilizzare una metodologia piuttosto che un'altra, riducendo in questo modo il grado di discrezionalità.

Ad oggi, non è ancora possibile stimare in modo dettagliato quelli che sono gli effetti dell'introduzione del nuovo principio contabile. L'OIC 34 trova la sua prima applicazione nell'esercizio 2024 che, alla data di redazione del presente elaborato, non si è ancora concluso, oppure, può essere operato un *restatement* di bilancio relativo all'esercizio precedente qualora si ricorra al metodo di applicazione retrospettivo. In ogni caso non è ancora possibile esaminare con certezza quali siano gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione. Si presume che, data la somiglianza, questi siano simili a quelli prodotti nel 2018 in sede di prima applicazione dell'IFRS 15. Fatta eccezione per alcune casistiche particolari, non si dovrebbero registrare diminuzioni di ricavi derivanti dall'introduzione del nuovo metodo di rilevazioni. La conseguenza più rilevante si potrebbe, invece, avere a livello di *disclosure*, in quanto occorre fornire in Nota Integrativa le informazioni relative alle metodologie adottate per l'elaborazione delle stime contabili, garantendo maggior trasparenza nei confronti degli stakeholder. L'implementazione dell'OIC 34 genererà sicuramente una serie di costi di gestione a carico delle società, in quanto è necessario, in primo luogo, procedere ad una formazione non solo del personale amministrativo, ma anche dell'ufficio commerciale, in modo tale che possa cogliere quali conseguenze possa avere in ambito contabile la modifica o l'aggiunta di una semplice clausola contrattuale, quale, ad esempio, la concessione di una garanzia aggiuntiva. Ciò porterà, auspicabilmente, ad un maggior scambio di informazioni tra le due funzioni. In secondo luogo, l'introduzione del nuovo principio comporterà un incremento di costi relativi all'implementazione o, in alcuni casi, alla creazione di un nuovo sistema gestionale che comprenda un database contenente quelle che sono le unità elementari di contabilizzazione e i relativi prezzi, sia in ottica *stand-alone* che nel caso sia venduti congiuntamente ad altri beni o servizi.

L'emanazione dell'OIC 34 ha impatto anche sull'attività dei professionisti. I convegni a loro rivolti, infatti, sono stati numerosi, a partire già dall'esercizio precedente. Nell'ambito della revisione legale si è reso necessario rivedere e adeguare i sistemi di controllo interno della clientela che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, oltre che a considerare la variazione dei ricavi dovuta all'applicazione del nuovo principio. Ciò potrebbe comportare un aumento dei costi a carico del cliente, in quanto il revisore è stato chiamato a svolgere attività di analisi più approfondite. L'emanazione del nuovo principio avrà conseguenze anche sulla professione di commercialista. Infatti, le difficoltà legate alla comprensione e all'applicazione dell'OIC 34 porterà, soprattutto le piccole imprese, a richiedere maggiori servizi di consulenza sia in ambito contabile che fiscale.

Infine, un ulteriore aspetto da considerare sono gli impatti fiscali. In sede di prima applicazione dell'IFRS 15 il legislatore fiscale aveva emanato il Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018,

contenente una serie di disposizioni per il coordinamento dell'applicazione del principio contabile e il calcolo della base imponibile IRES e IRAP, al fine di escludere dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata, le fattispecie “*di più certo inquadramento*”, quali le penali legali e contrattuali e il diritto di reso. Per quanto riguarda l'OIC 34, il legislatore non si è ancora avvalso della facoltà di emanare un apposito decreto di coordinamento in materia e non ha nemmeno introdotto la possibilità, precedentemente concessa in sede di *First Time Adoption* dell'IFRS 15, di riallineare i valori per le operazioni pregresse assoggettate al principio OIC 34, generando così una disparità di trattamento tra i soggetti OIC *adopter* e IAS *adopter*.

Ad oggi, quindi, sembrerebbe che nessuna previsione contenuta nell'OIC 34 sia esclusa dall'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata. Ciò ha generato, però, alcune perplessità nella dottrina che l'ha portata ad interrogarsi su quale sia il trattamento fiscale più adeguato per alcune fattispecie. Si è sottolineato, inoltre, che in alcuni casi potrebbe generarsi una disparità di trattamento in sede fiscale tra i soggetti OIC *adopter* e IAS *adopter*. L'assenza di una regolamentazione specifica in ambito fiscale potrebbe, inoltre, portare al sorgere di *litigation* con l'Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe sollevare contestazioni aventi ad oggetto le stime elaborate in sede di redazione del bilancio. È opportuno, quindi, che in Nota Integrativa vengano illustrati i criteri applicati dalla società per stimare le componenti variabili del contratto. In attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti risulta, quindi, consigliabile procedere all'invio di un interpello all'Agenzia delle Entrate, soprattutto per quelle fattispecie di più dubbia interpretazione.



## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

AIRBUS, 2018, *IFRS 15 and New Segment Reporting: 2017 Quarterly Restatements*, Press Release e Presentation. Disponibile online su: <<https://www.airbus.com/en/investors/financial-results-annual-reports>> [Ultima consultazione: 03/08/2024]

ANDREANI, G., MOSCAROLI, G., 2019, *Rilevazione dei ricavi provenienti dai contratti con i clienti nell'IFRS 15: principali questioni civilistiche*, in *Il Fisco* n.1/2019, p. 27-33

ANDREANI, G., MOSCAROLI, G., 2019, *Rilevazione dei ricavi provenienti dai contratti con i clienti nell'IFRS 15: principali questioni fiscali*, in *Il Fisco* n.2/2019, p. 122-130

ASSONIME, 2018, *Il nuovo IFRS 15 (Ricavi): aspetti contabili e riflessi fiscali*, Circolare n. 23 del 26 Ottobre 2018

ASSONIME, 2023, *L'OIC 34 in tema di ricavi: considerazioni preliminari sugli aspetti contabili e fiscali*, Circolare n.30 del 16 Novembre 2023

ACUNZO, G.A., ABATE, E., 2018, *IFRS 15: ricavi provenienti da contratti con i clienti: una panoramica sugli impatti dall'implementazione dell'IFRS 15*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.3/2018, p. 419-428

ACUNZO, G., ABATE, E., 2018, *IFRS 15: ricavi provenienti da contratti con i clienti: il trasferimento del controllo come elemento alla base del nuovo principio sul riconoscimento dei ricavi*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n.2/2018, p. 189-196

ARPANO, E., BARTOLUCCI, T., FORNACIARI, L., 2024, *Il trattamento contabile delle garanzie aggiuntive nelle commesse pluriennali tra OIC 23 e OIC 34*, in *Bilancio e Revisione* n. 5/2024, p. 13-19

BALLARIN, F., SERENA, A., PAVANETTO, S., 2024, *OIC 34: principali implicazioni fiscali*, in *Amministrazione & Finanza* n.2/2024, p. 35-40

BALLARIN, F., 2024, *OIC: novità per i bilanci 2023*, in *Amministrazione & Finanza* n.3/2024, p. 13-20

BAVA, F., DEVALLE, A., 2023, *Adozione dell'OIC 34 con revisione dei contratti*, in Eutekne. Disponibile online su: <<https://formazione.eutekne.it>> [Ultima consultazione: 24/07/2024]

BAVA, F., BUSSO, D., DEVALLE, A., 2023, *OIC 34 con possibile incremento dei ricavi nel 2024*, in Eutekne. Disponibile online su: <<https://formazione.eutekne.it>> [Ultima consultazione: 23/07/2024]

BEGHIN, M., Milano 2020, *Diritto tributario. Per l'università e per la preparazione all'esercizio delle professioni economico-giuridiche*, Editore Wolters Kluwer

BILLONE, M., CECCHETTO, A., 2023, *Valutazione d'azienda: quali sono gli impatti del nuovo principio contabili OIC 34*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/25/valutazione-azienda-impatti-principio-contabile-oic-34>> [Ultima consultazione: 24/07/2024]

BOUJELBEN, S., KOBBI-FAKHFAKH, S., 2020, *Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: an exploratory study in telecom and construction sectors*, in Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 18, N.4, p.707-728

BUSSO, D., DEVALLE, A., 2023, *Il nuovo OIC 34 sui ricavi: come prepararsi alla prima applicazione*, in Eutekne. Disponibile online su: <<https://formazione.eutekne.it>> [Ultima consultazione: 12/06/2024]

BUSSO, D., DEVALLE, A., 2023, *OIC 34 ricavi: come organizzare studi e aziende alle nuove regole contabili 2024*, in Eutekne. Disponibile online su: <<https://formazione.eutekne.it>> [Ultima consultazione: 12/06/2024]

CARLESIMO, A., 2020, *Interessi passivi: la nuova deducibilità*, in Fisco e Tasse. Disponibile online su: <<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13405-interessi-passivi-la-nuova-deducibilita.html>> [Ultima consultazione: 03/09/2024]

CAVAZZANA, R.O., 2024, *Aspetti del nuovo OIC 34*, in Bilancio e Revisione n.7/2024, p. 5-

CIAVATTINI, M., MANELLA, G., 2023, *La rilevazione dei ricavi secondo il nuovo OIC 34*, a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. Disponibile online su: <[https://www.odcec.an.it/images/immagini/20231027/34\\_SLIDES\\_OIC34-Ricavi\\_Manella-Ciavattini-27ott23.pdf](https://www.odcec.an.it/images/immagini/20231027/34_SLIDES_OIC34-Ricavi_Manella-Ciavattini-27ott23.pdf)> [Ultima consultazione: 16/08/2024]

COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI DELL'ODCEC DI MILANO, 2019, *Commento su Discussion Paper dei Ricavi, in OIC*. Disponibile online su: [https://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=14367](https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=14367) [Ultima consultazione: 14/07/2024]

DANESE, M., 2024, *Bilanci 2023 e 2024: l'OIC pubblica gli emendamenti ai principi contabili nazionali*, in *Bilancio e Revisione* n.6/2024, p. 15-21

DE NUCCIO, E., GAGLIARDI, D., 2024, *EBITDA e PFN a fini valutativi e negoziali*, documento di ricerca del CNDCEC. Disponibile online su: <[https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/20240313-Nozione-Ebitda-e-PFN\\_format-CNDCEC\\_def.pdf](https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/20240313-Nozione-Ebitda-e-PFN_format-CNDCEC_def.pdf)> [Ultima consultazione: 22/07/2024]

DEL PESCE, C., 2021, *Il contratto di mandato: profili civilistici, contabili e fiscali*, in *Fisco e Tasse*. Disponibile online su: <<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14051-il-contratto-di-mandato-profilo-civilistici-contabili-e-fiscali.html>> [Ultima consultazione: 04/07/2024]

DELOITTE & TOUCHE, 2014, *Industry insights for IFRS 15 – Telecommunications sector*. Disponibile online su: <<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/audit/ca-en-audit-ifrs15-telecommunications.pdf>> [Ultima consultazione: 07/08/2024]

EFRAG, 2017, *Revenue Recognition – A European Contribution*, in *Discussion Paper 3*. Disponibile online su: <[https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2\\_Normes\\_internationales/Paiine/PAAinE\\_200707\\_PAAinE\\_DP\\_on\\_revenue\\_recognition.pdf](https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2_Normes_internationales/Paiine/PAAinE_200707_PAAinE_DP_on_revenue_recognition.pdf)> [Ultima consultazione: 05/09/2024]

FORMICA, F., 2011, *Il sale and lease back*, in *Rivista del Notariato*, Fascicolo 4, p. 939-957

FORNERO, L., 2017, *Svalutazione crediti, la soglia massima deducibile si calcola sul fondo dedotto*, in Eutekne. Disponibile online su: <[https://www.gebpartners.it/s/2017\\_09-06\\_EI\\_LF\\_Svalutazione\\_crediti\\_la\\_soglia\\_massima\\_deducibile\\_si\\_calcola\\_sul.pdf](https://www.gebpartners.it/s/2017_09-06_EI_LF_Svalutazione_crediti_la_soglia_massima_deducibile_si_calcola_sul.pdf)> [Ultima consultazione: 02/09/2024]

FINANCIAL REPORTING COUNCIL, 2020, *IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” – a follow-up thematic review*. Disponibile online su: <[https://media.frc.org.uk/documents/IFRS\\_15\\_Revenue\\_from\\_Contracts\\_with\\_Customers.pdf](https://media.frc.org.uk/documents/IFRS_15_Revenue_from_Contracts_with_Customers.pdf)> [Ultima consultazione: 07/08/2024]

GAIANI, L., 2023, *OIC 34, doppio trattamento contabile per i ricavi da licenze d’uso*, in Il Fisco n.30/2023, p. 2917-2922

GAREGNANI, G.M., CORTELLAZZI, V., 2014, *Il nuovo principio contabile IFRS 15 – Revenue from contracts with customers. Genesi e lineamenti di fondo*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2014, p.469-492

GERMANI, A., 2019, *Per le società non quotate facoltativa l’adozione dei principi IAS/IFRS*, in Guida Normativa del Sole 24 Ore di Aprile 2019, p.51-59

GERMANI, A., ROSCINI VITALI, F., 2024, *Tre elementi per distinguere il conto proprio dal conto terzi*. Disponibile online su: <<https://www.gdctax.it/it/publicazioni/riviste-specializzate/tre-elementi-per-distinguere-il-conto-proprio-dal-conto-terzi>> [Ultima consultazione: 04/07/2024]

GIORDANO, F., 2023, *Il nuovo principio contabile sui ricavi cerca la convivenza con la fattura elettronica*, in Sole 24 Ore – Norme e Tributi. Disponibile online su: <<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/il-nuovo-principio-contabile-ricavi-cerca-convivenza-la-fattura-elettronica-AE34HiSD>> [Ultima consultazione: 25/07/2024]

GARCIA OSMA, B., GOMEZ CONDE, J., MORA, A., 2023, *Intended and unintended consequences of IFRS 15 adoption*, EFRAG. Disponibile online su: <<https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/Academic%20study%20%20Intended%20and%20Unintended%20Consequences%20of%20IFRS%2015%20Adoption.pdf>> [Ultima consultazione: 01/08/2024]



GRECO, G., 2024, *OIC 34: contabilizzazione dei ricavi, le corrette modalità di fatturazione*, in Guida alla Fatturazione n.1/2024, p. 25-30

HAGGENMULLER, S., 2019, *Revenue recognition under IFRS 15 – A critical evaluation of predefined purposes and implications for improvement*, University of Gloucestershire

IORI, M., Milano 2013, *Principi contabili nazionali e internazionali*, Gruppo 24 ore

IPSOA, 2021, *Corrispettivo con componente variabili: quando concorre alla formazione del reddito*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2021/12/31/corrispettivo-componente-variabile-concorre-formazione-reddito>> [Ultima consultazione: 15/08/2024]

JENNERGREN, L.P., 2008, *Continuing value in firm valuation by the discounted cash flow model*, in European Journal of Operational Research, Vol. 185, N.3, p.1548-1563

LAMBIASE, R., 2023, *Le manifestazioni a premio – 1 l'inquadramento e la contabilità*, in Il Fisco Oggi. Disponibile online su: <<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/manifestazioni-premio-1-linquadramento-e-contabilita>> [Ultima consultazione: 02/07/2024]

LAMBIASE, R., 2023, *Le manifestazioni a premio – 3 la fiscalità diretta per il promotore*, in Il fisco Oggi. Disponibile online su: <<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/manifestazioni-premio-3-fiscalita-diretta-promotore>> [Ultima consultazione: 03/09/2024]

MAGGI, R., 2024, *Come uniformarsi al nuovo principio OIC 34 sui ricavi di esercizio*, in Il Sole 24 ore, edizione del 2 Aprile 2024. Disponibile online su: <<https://book24ore.ilsole24ore.com/reader/41734933>> [Ultima consultazione: 16/08/2024]

MANELLA, G., 2023, *OIC 34: Prima applicazione con riduzione dei ricavi dell'esercizio 2024*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/14/oic-34-prima-applicazione-riduzione-ricavi-esercizio-2024>> [Ultima consultazione: 28/06/2024]

MANELLA, G., 2024, *Garanzia prodotti e OIC 34: ricavi più corretti ma anche aggravati contabili*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/12/garanzia-prodotti-oic-34-ricavi-corretti-aggravati-contabili>> [Ultima consultazione: 01/07/2024]

MANELLA, G., 2024, *OIC 34 e vendite con obbligo di riacquisto: quale trattamento contabile*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/05/oic-34-vendite-obbligo-riacquisto-trattamento-contabile>> [Ultima consultazione: 03/07/2024]

MANELLA, G., 2023, *OIC 34: prima applicazione con riduzione dei ricavi dell'esercizio 2024*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/14/oic-34-prima-applicazione-riduzione-ricavi-esercizio-2024>> [Ultima consultazione: 23/07/2024]

MANELLA, G., 2023, *OIC 34: impatti indiretti anche per le imprese che lavorano su commessa*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/27/oic-34-impatti-indiretti-imprese-lavorano-commessa>> [Ultima consultazione: 25/07/2024]

MARCELLO, R., LUCIDO, N., POZZOLI, M., 2021, *IFRS 15 – Ricavi provenienti dai contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio*, Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

MATTEI, G., PAOLONI, N., 2019, *Understanding the potential impact of IFRS 15 on the Telecommunication Listed Companies, by the Disclosures' study*, in *International Journal of Business and Management*, Vol. 14, n.1, p.169-179

MAZZETTI, S., 2023, *Transizione all'OIC 34: applicazione anticipata senza rilevanza fiscale*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/21/transizione-oic-34-applicazione-anticipata-senza-rilevanza-fiscale>> [Ultima consultazione: 16/08/2024]

MELIS, G., 2018, *Il nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter*, in *LUISS Law Review* n.1/2018, p.159-178

MELIS, G., 2019, *Derivazione rafforzata e principi contabili nazionali*, in Il Libro dell'anno del diritto 2019, Editore Enciclopedia Treccani. Disponibile online su: <[https://www.treccani.it/enciclopedia/derivazione-rafforzata-e-principi-contabili-nazionali\\_\(altro\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/derivazione-rafforzata-e-principi-contabili-nazionali_(altro)/>) [Ultima consultazione: 30/08/2024]

MERCURIO, M., 2023, *Incoterms 2020, corretto utilizzo e relazioni con il trasporto internazionale*, Camera di Commercio di Torino. Disponibile online su: <[https://www.lab-to.camcom.it/media/events/attachment/Slide\\_Mercurio\\_ziNlc4C.pdf](https://www.lab-to.camcom.it/media/events/attachment/Slide_Mercurio_ziNlc4C.pdf)> [Ultima consultazione: 19/06/2024]

MEZZABOTTA, C., 2023, *La contabilizzazione dei ricavi: OIC 34 e IFRS 15 a confronto*, in Amministrazione e Finanza n.11/2023, p.7-15

MEZZABOTTA, C., 2024, *La contabilizzazione dei ricavi secondo OIC 34: aspetti operativi*, in Amministrazione & Finanza n.5/2024, p. 7-14

MIELE, L., TRABUCCHI, A., VERNASSA, F., 2023, *La riduzione del doppio binario civilistico-fiscale nell'attuazione della delega fiscale*, documento di ricerca CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 19 Aprile 2023

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 2018, *Relazione illustrativa del Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2018*. Disponibile online su: <<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/IFRS-15.pdf>> [Ultima consultazione: 14/08/2024]

MONFREDINI, P.S., 2022, *Vendite con diritto di reso, la contabilità dei contratti guarda al nuovo OIC 34*, in Sole 24 Ore – Norme e Tributi. Disponibili online su: <<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/vendite-diritto-reso-contabilita-contratti-guarda-nuovo-oic-34-AEB6aUUB#>> [Ultima consultazione: 29/06/2024]

MONFREDINI, P.S., 2018, *Il principio di derivazione rafforzata: vendite con diritto di reso e contratto estimatorio*, in Corriere Tributario n.17/2018, p. 1348-1355

MORELLI, F., ORSINI, A., MAZZETTI, R., BARNELLI, P., 2019, *Il principio di derivazione rafforzata: approfondimenti operativi*, in *Amministrazione & Finanza* n.10/2019, p. 15-21

NAPIER, C.J., STADLER, C., 2020, *The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers*, in *Accounting and Business Research* n.5, Vol. 50, p.474-503

NATIONAL GRID, 2019, *Annual Reports and Accounts 2018-2019*. Disponibile online su: <<https://www.nationalgrid.com/document/138876/download>> [Ultima consultazione: 03/08/2024]

NOBES, C., 2012, *On the definitions of income and revenue in IFRS*, in *Accounting in Europe* Vol.9, n.1, p. 85-94

ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA, 2016, *Il D.Lgs. 139 del 18 Agosto 2015*, in ODCEC. Disponibile online su: <[ODCEC GE -Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 .pdf](#)> [Ultima consultazione: 10/06/2024]

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA', 2019, *Discussion Paper Ricavi*. Disponibile online su: <[fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Discussion-Paper-Ricavi.pdf](http://fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Discussion-Paper-Ricavi.pdf)> [Ultima consultazione: 10/06/2024]

ORGANISIMO ITALIANO DI CONTABILITA', 2023, *Emendamenti ai principi contabili OIC*. Disponibile online su: <<https://www.fondazioneoic.eu/?p=16409>> [Ultima consultazione: 11/07/2024]

PARIS, P.A., 2023, *OIC 34: operazioni di cessioni di beni con diritto di reso*, in *Bilancio e Revisione* n.1/2023, p.13-20

PELLINO, R., 2017, *La deducibilità delle penali contrattuali*, in Euroconference. Disponibile online su: <[https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2017-10-06\\_la-deducibilita-delle-penali-contrattuali.pdf](https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2017-10-06_la-deducibilita-delle-penali-contrattuali.pdf)> [Ultima consultazione: 02/09/2024]

PICCALUGA, M., PIGNATTA, V., VERNASSA, F., 2024, *Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile*, in Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 Aprile 2024

POZZOLI, S., PISANO, S., Milano 2024, *Valutazione d'azienda*, Editore: Wolters Kluwer

RAMENGGHI, G., 2023, *L'OIC 34 Ricavi mette alla prova il principio di derivazione rafforzata*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/15/oic-34-ricavi-mette-prova-principio-derivazione-rafforzata>> [Ultima consultazione: 30/08/2024]

RAMENGGHI, G., 2024, *Nuovo OIC 34 Ricavi: un passo in avanti nella trasparenza dei bilanci*, in IPSOA. Disponibile online su: <<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/04/oic-34-ricavi-passo-trasparenza-bilanci>> [Ultima consultazione: 24/07/2024]

RIZZI, M., 2015, *OIC 15 – Crediti – La cancellazione dei crediti e altre novità*, ODCEC Roma. Disponibile online su: <[150203\\_OIC\\_15\\_Crediti\\_01022015\\_DEF.ppt \(odcec.roma.it\)](https://www.odcec.it/150203_OIC_15_Crediti_01022015_DEF.ppt)> [Ultima consultazione: 10/06/2024]

RUSSO, V., 2018, *Deroga alla derivazione rafforzata per le penali: un vero doppio binario?*, in Bilancio e Reddito d'Impresa n.4/2018, p. 63-66

SANNA, C., TERRAGNI, E., 2023, *Da chiarire i possibili riflessi fiscali dell'OIC 34*, in Eutekne. Disponibile online su: <[https://www.eutekne.info/Sezioni/Art\\_952342\\_da\\_chiarire\\_i\\_possibili\\_riflessi\\_fiscali\\_dell\\_oic\\_34.aspx](https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_952342_da_chiarire_i_possibili_riflessi_fiscali_dell_oic_34.aspx)> [Ultima consultazione: 30/08/2024]

SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.2/2023, p.245-263

SEMPRINI, M., SAIA, F., 2023, *OIC 34 ricavi: le specifiche casistiche disciplinate dal nuovo principio contabile*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2023, p.441-455

SEMPRINI, M., OGLIARI, M., MORETTO, L., SAIA, F., 2024, *OIC 34 ricavi: il nuovo principio contabile per la rilevazione dei ricavi in vigore dal 1° Gennaio 2024*, in Deloitte &

Touche. Disponibile online su: < <https://www2.deloitte.com/it/it/pages/audit/articles/oic-34-ricavi-nuovo-principio-contabile-2024.html>> [Ultima consultazione: 13/06/2024]

SOSTERO, U., FERRARESE, P., MANCIN, M., MARCON, C., Milano 2018, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, Giuffrè Editore

TELCH, F., 2019, *Gli aspetti fiscali relativi al principio contabile internazionale IFRS 15: Revenue from contracts with customers*, in *Diritto Tributario Italiano* di Luglio – Agosto 2019, p. 346-351

TRICARICO, M., 2024, *Le nuove regole su resi e penali secondo la rivisitazione dell'IFRS 15*, in *Il Fisco Oggi*. Disponibile online su: <<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/nuove-regole-resi-e-penali-secondo-rivisitazione-dellifrs-15>> [Ultima consultazione: 17/07/2024]

VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., 2015, *I resi di merci di fine anno*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa* n.7/2015

VASAPOLLI, A., BORELLA, G., 2020, *Vendita di beni mobili, rilevanza degli Incoterms nella redazione del bilancio*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa* n.4, p.37-40

ZATTI, P., COLUSSI, V., Milano 2018, *Lineamenti di diritto privato*, Editore: Wolters Kluwer

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 28 Febbraio 2011

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 1° agosto 2013

Risposta ad Interpello all'Agenzia delle Entrate n.172/2024

[OIC \(fondazioneoic.eu\)](https://www.fondazioneoic.eu)

[https://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=14367](https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=14367)

<https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/diritti-del-consumatore/garanzia-commerciale>

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-i/sezione-i/art1500.html>

<https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/commodity.html>

<https://www.adjust.com/glossary/arpv-definition/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricavo/#>